

Consiglio Provinciale

Giunta Provinciale di Grosseto

Leonardo Marras (presidente)

Marco Sabatini (vicepresidente, assessore al Governo del Territorio)

Federico Balocchi, Gianfranco Chelini, Fernando Pianigiani, Enzo Rossi,

Patrizia Siveri, Cinzia Tacconi, Tiziana Tenuzzo (assessori)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 2010

NORME

Grosseto - Giugno 2010

GRUPPO DI PROGETTAZIONE ESTERNO

Professionisti incaricati

arch. Alessandro Vignozzi
(coordinatore scientifico)

arch. Stefano Giommoni

arch. Rita Monaci

arch. Marzio Flavio Morini

GRUPPO INTERNO AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Area Pianificazione Territoriale

arch. Pietro Pettini
(coordinatore generale)

arch. Lucia Gracili

geol. Riccardo Cinelli

geom. Daniele Crescenzi

p.a. Roberto Fommei

p.i. Eldo Gorelli

Area Ambiente/Conservazione della Natura

agr. Simona Piccini

for. Paolo Stefanini

rag. Daniele Poggioni

Area Sviluppo Rurale

dott. Fabio Fabbri

Area Promozione Economica

dott. Roberto Seghi

Collaboratori gruppo esterno

arch. Alba Ballini Spoglia

arch. Giovanna Pessina

arch. Sara Rossi

d.u. Tiziana Vignozzi

Collaboratori gruppo interno

Area Pianificazione Territoriale

arch. Mauro Pasquali

dott. Greta Fabiani

ing. Gianluca Fedeli

rag. Maria Assunta Moschiano

rag. Gabriele Pisicchio

Area Ambiente/Conservazione della Natura

dott. Renzo Rossi

dott. Marilyn Magro

dott. Stefania Marseglia

dott. Rosa Sorrentino

p.ch. Patrizia Bernardini

geom. Antonella Nelli

rag. Denio Sclavi

Area Promozione Economica

dott. Cristina Mazzolai

dott. Lorella Dragoni

rag. Loredana Grossi

Area Sviluppo Rurale

dott. Claudio Galli

geom. Guido Turacchi

Area Infrastrutture Manutenzione

Difesa del Suolo

ing. Massimo Luschi

ing. Barbara Manganaro

geom. Massimo Bartalucci

Statistica

Cristina Raffo

Ufficio Relazioni con il Pubblico

Andrea Bencivenni

Massimo Cipriani

Marco Sorresina

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - <i>Ambito di applicazione e riferimenti normativi</i>	3
Art. 2 - <i>Finalità e contenuti generali</i>	5
Art. 3 - <i>Elaborati costitutivi</i>	7
Art. 4 - <i>Struttura e validità della disciplina</i>	8
Art. 5 - <i>Definizioni e accezioni</i>	10
Art. 6 - <i>Modalità di attuazione</i>	12
Art. 7 - <i>Norme di salvaguardia</i>	14
Art. 8 - <i>Gestione del S.I.T.P. e del Q.C.</i>	15
TITOLO II - RISORSE NATURALI	
Art. 9 - <i>Aria</i>	16
Art. 10 - <i>Acqua e suolo: tutela delle risorse</i>	18
Art. 11 - <i>Acqua e suolo: assetti idrogeologici</i>	22
Art. 12 - <i>Acqua e suolo: consumo e rigenerazione</i>	24
Art. 13 - <i>Attività acquicole</i>	28
Art. 14 - <i>Coste e litorali</i>	31
Art. 15 - <i>Risorse del sottosuolo</i>	33
Art. 16 - <i>Flora e fauna</i>	35
TITOLO III - MORFOLOGIA E INSEDIAMENTI	
Art. 17 - <i>Caratteri identitari ed evoluzione del territorio</i>	38
Capo I - Invarianti strutturali	
Art. 18 - <i>Morfologia territoriale</i>	41
Art. 19 - <i>Emergenze morfo-ambientali</i>	44
Art. 20 - <i>Permanenze storico-culturali</i>	47
Art. 21 - <i>Demani civici</i>	49
Capo II - Il territorio aperto	
Art. 22 - <i>Disposizioni generali</i>	50
Art. 23 - <i>Lo sviluppo del territorio rurale</i>	53
Art. 24 - <i>Il territorio complementare</i>	58
Capo III - Evoluzione degli insediamenti densi	
Art. 25 - <i>Struttura insediativa: le Sette “Città” della Maremma</i>	59
Art. 26 - <i>Governo dello sviluppo insediativo</i>	61
Art. 27 - <i>Criteri qualitativi</i>	64
Art. 28 - <i>Centri storici e altri tessuti di pregio</i>	67
Art. 29 - <i>Offerta turistica</i>	68
Art. 30 - <i>Attività secondarie e terziarie</i>	71
Capo IV - Infrastrutture e servizi	
Art. 31 - <i>Infrastrutture in genere</i>	75
Art. 32 - <i>Attrezzature e servizi di interesse pubblico</i>	78
Art. 33 - <i>Mobilità</i>	80
Art. 34 - <i>Energia</i>	87

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e riferimenti normativi

1. Il presente Piano Territoriale di Coordinamento (in seguito denominato P.T.C.) è riferito all'intero territorio della Provincia di Grosseto, con le seguenti avvertenze:
 - negli ambiti territoriali del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, del Parco Regionale della Maremma e dei Parchi e Riserve Naturali provinciali valgono le disposizioni degli specifici regolamenti e strumenti di pianificazione conformi alle leggi vigenti in materia; per le aree contigue il P.T.C. recepisce e attua le direttive emanate dagli Enti gestori;
 - nelle riserve naturali statali istituite con D.M., fino all'entrata in vigore di specifiche discipline emanate dai soggetti competenti, operano le disposizioni contenute nel presente P.T.C..
2. Il presente P.T.C. è formato ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 267/2000 e della L.R. 3/1/2005 n. 1 «Norme per il governo del territorio» e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento ai disposti dell'art. 51 in materia di Statuto del Territorio provinciale e Strategia dello Sviluppo Territoriale.
3. Il presente P.T.C. declina e sviluppa alla scala provinciale, in un quadro di coerenza generale, i contenuti del vigente Piano di Indirizzo Territoriale regionale (in seguito: P.I.T.), con particolare riferimento agli obiettivi e metaobiettivi nella loro duplice valenza, statutaria e strategica.
In particolare il presente P.T.C.:
 - dà seguito alle direttive e prescrizioni del P.I.T. in merito ai sistemi che definiscono la struttura del territorio toscano e le sue funzionalità («città policentrica toscana», «presenza industriale» in Toscana, «patrimonio collinare» della Toscana, «patrimonio costiero, insulare e marino» della Toscana, infrastrutture di interesse unitario regionale, paesaggi e beni paesaggistici della Toscana.);
 - con la disciplina dei *Sistemi* e delle *Unità Morfologiche Territoriali* e delle emergenze ambientali:
 - recepisce e integra alla scala provinciale i contenuti generali del P.I.T., in aderenza al Codice Nazionale per i Beni Culturali e il Paesaggio e alle normative regionali in materia, nonché ai principi espressi dalla Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 20/10/2000);
 - delinea le componenti del sistema territoriale provinciale coerentemente con i principi e le individuazioni del P.I.T., articolandone gli ambiti con le modalità descritte nella *Scheda 8D – Corrispondenze con la disciplina paesaggistica regionale*;
 - recepisce l'individuazione delle aree e dei beni tutelati da leggi ed atti nazionali e regionali riportata nelle schede relative agli Ambiti di Paesaggio dello stesso P.I.T.;
 - con l'individuazione delle “Città”, di cui al successivo art. 25, recepisce le direttive strutturali dello Statuto e le prescrizioni correlate alle invarianti strutturali di cui al Titolo 2, art. 3, c. 2 del P.I.T., riarticolando queste ultime alla scala locale con le seguenti modalità:
 - la componente del “Patrimonio Costiero, Insulare e Marino” si traduce nella “Città” *sul Golfo del Ferro*, nella “Città” *della Città* e, nella “Città” *d'Acqua e Pietra*;
 - la componente del “Patrimonio Collinare” si traduce nella “Città” *intorno alla Vetta*, nella “Città” *del Tufo*, nella “Città *delle Miniere*” e nella “Città” *dei Poderi*;
 - la componente della “Città Policentrica Toscana” permea tutte le “Città” del presente P.T.C..

4. Il presente P.T.C integra i contenuti degli strumenti e atti regionali e interregionali in materia idraulica, idrologica e idrogeologica.
In particolare il presente P.T.C. recepisce le norme dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico dei bacini nazionali, interregionali e regionali, inerenti vincoli e salvaguardie di natura idraulica e idrogeologica, e le integra con le disposizioni della *Scheda 4 – Indirizzi per le indagini geologiche* e della *Scheda 6A – Litorali sabbiosi*.
Eventuali modifiche alle perimetrazioni già definite e/o ai vincoli di cui alle disposizioni sopra citate si intendono recepite automaticamente dal presente Piano Territoriale di Coordinamento.
5. Il presente P.T.C. individua come ambito di applicazione per la disciplina regionale delle zone agricole il “territorio rurale”, come definito al successivo art. 5.
6. Il presente P.T.C. recepisce le previsioni funzionali e localizzative dei previgenti Piani di Settore (in seguito: P.d.S.) e degli altri Atti di Governo del Territorio (in seguito: A.G.T.) di competenza provinciale.
I P.d.S. provinciali vigenti sono elencati alla *Scheda 14 – Piani provinciali di settore*.

Art. 2

Finalità e contenuti generali

1. Ai sensi della legislazione vigente, il presente P.T.C.:
 - definisce lo statuto del territorio provinciale;
 - individua le prescrizioni per la finalizzazione e il coordinamento delle politiche di settore degli strumenti della programmazione della provincia, oltre alla definizione degli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza provinciale;
 - dispone le salvaguardie di cui all'art. 51, c. 3 della L.R. 1/05;
 - formula indirizzi e criteri per lo sviluppo del territorio provinciale.
2. In particolare il presente P.T.C. coordina gli Strumenti della Pianificazione Territoriale (in seguito: S.P.T.) in coerenza con i metaobiettivi generali del P.I.T. (1 - Integrare e qualificare la "città policentrica toscana" attorno a uno "statuto" condiviso. 2 - Consolidare e sviluppare la presenza "industriale". 3 - Conservare il valore del patrimonio territoriale) e i relativi obiettivi (1 - Potenziare l'accoglienza della "città toscana" mediante moderne e dinamiche modalità dell'offerta di residenza urbana; dotare la "città toscana" della capacità di offrire accoglienza organizzata e di qualità per l'alta formazione e la ricerca; sviluppare la mobilità intra e inter-regionale; sostenere la qualità della e nella "città toscana"; attivare la "città toscana" come modalità di governance integrata su scala regionale. 2 - Tutelare il valore del patrimonio "collinare"; tutelare il valore del patrimonio costiero), nonché con gli obiettivi di qualità contenuti nelle "Schede dei Paesaggi".
3. Nel declinare le proprie competenze istituzionali, il presente P.T.C. si propone altresì, in conseguenza degli impegni assunti, il compito di tradurre in un sistema coerente di regole e di programmi gli esiti consensuali del processo di cooperazione sviluppato, con la partecipazione di tutte le componenti della società provinciale, entro i laboratori *Territorio GR 2003*.
Ogni enunciato del presente P.T.C. persegue pertanto in primo luogo la finalità di:
 - fornire una risposta il più possibile aderente e soddisfacente alla domanda di coordinamento maturata entro i suddetti laboratori;
 - tradurre in contenuti pianificatori, il più fedelmente possibile, le enunciazioni condivise elaborate in quella sede.
4. Oltre che alla domanda territoriale di specifica competenza, il presente P.T.C., in coerenza con il P.I.T., intende fornire risposte coerenti alle istanze operative e metodologiche maturate nel dibattito disciplinare, come evidenziate dal ciclo di seminari *La pianificazione del territorio fra identità locale e sviluppo globale*, organizzato dalla Provincia dal 24 Ottobre al 12 Dicembre 2005 con la partecipazione dei principali esponenti del mondo accademico, professionale e amministrativo nazionale.
Ulteriore obiettivo del piano è pertanto proporre soluzioni condivisibili alle problematiche emerse e alle ipotesi risolutive formulate a conclusione di tale ciclo, come riassunte nel volume *Orizzonti del Coordinamento Provinciale. Ruolo, forma, efficacia* del P.T.C., pubblicato a cura della stessa Provincia.
5. Nell'espletare l'insieme dei compiti sopra definiti, il presente P.T.C. sviluppa in particolare:
 - l'indirizzo delle trasformazioni territoriali secondo criteri di *evolutività virtuosa* e in aderenza a un modello di *sviluppo rurale integrato*, come definiti al successivo art. 5;
 - la tutela responsabile dell'intero territorio provinciale, articolandola in relazione a valori e vulnerabilità da un lato e opportunità evolutive dall'altro;

- la promozione di politiche territoriali e di azioni strategiche per la valorizzazione del paesaggio, delle risorse e la riqualificazione di quelle degradate o a rischio di compromissione;
 - l'autocoordinamento dello stesso Ente Provincia nell'espletamento delle funzioni di programmazione e pianificazione di propria competenza.
6. Ai fini dell'autocoordinamento di cui al precedente c. 5, il presente P.T.C. sviluppa altresì un sistema integrato di riferimenti utile a conseguire:
- l'integrazione sinergica fra le diverse politiche provinciali, nonché il carattere integrato di ciascuna di esse;
 - l'armonizzazione dei contenuti e il coordinamento attuativo degli A.G.T. e dei P.d.S. provinciali, in termini di priorità, tempistica, mobilitazione delle risorse finanziarie, interrelazione fra i rispettivi contenuti progettuali;
 - l'organizzazione delle modalità di cooperazione utili alle trasformazioni e azioni di sviluppo di rilievo sovracomunale (o comunque tali da richiedere un coordinamento sistematico delle competenze, degli strumenti, degli atti e delle risorse finanziarie);
 - la verifica dei programmi di spesa e d'investimento della Provincia, nonché l'indirizzo per i programmi di finanziamento e spesa comunitari, statali, regionali e comunali per gli interventi di rilevanza provinciale.

In relazione alle finalità dei suddetti programmi di spesa e investimento, le disposizioni programmatiche del presente P.T.C. recepiscono, integrano e sviluppano in chiave di coerenza complessiva tutte le previsioni di bilancio che abbiano effetti e riflessi sull'assetto territoriale, ambientale, infrastrutturale e insediativo.

Art. 3

Elaborati costitutivi

1. Il presente P.T.C. è costituito dai seguenti elaborati:
 - le presenti *Norme* che contengono la disciplina del territorio, articolata in titoli, capi, articoli e commi;
 - *Schede* tecniche a integrazione e supporto dei contenuti delle *Norme*, comprendenti:
 - specifiche e dettagli delle stesse in relazione ai diversi argomenti trattati;
 - la sintesi dei fondamentali normativi estratti dagli studi di settore della Provincia;
 - i riferimenti alla legislazione nazionale e regionale e alla pianificazione e regolamentazione regionale utili all’attuazione del P.T.C.;
 - collegamenti al *Sistema Informativo Territoriale Provinciale* (in seguito: *S.I.T.P.*) di cui al successivo c. 2 e ad altri bacini di dati compatibili e coerenti con il Sistema Informativo Geografico Regionale.
 - *Tavole*:
 1. *Vision: Grosseto 2031*, che rappresenta il modello ottimale di assetto futuro del territorio;
 2. *Aria, Acqua e Suolo: Risorse e Vulnerabilità* in scala 1:50.000, che rappresenta la sintesi critica degli assetti idrogeologici e delle risorse naturali disponibili;
 3. *Morfologia Territoriale: Identità e Vocazioni* in scala 1: 50.000, che rappresenta l’articolazione qualitativa dei caratteri locali, evidenziandone le emergenze;
 4. *Insedimenti e Infrastrutture: Riferimenti per lo Sviluppo* in scala 1:100.000, che riporta l’armatura territoriale di previsione, quale supporto informativo per la definizione delle politiche insediative;
 5. *Azioni Strategiche: Programmazione e Cooperazione* in scala 1:100.000, che costituisce l’agenda delle iniziative da sviluppare secondo modalità avanzate di confronto e collaborazione.
 - *Guida al P.T.C.*, che introduce alla lettura del piano, evidenziando i nessi tra gli aspetti salienti del dispositivo e argomentandone in chiave di coerenza complessiva le principali politiche territoriali.
2. Il *S.I.T.P.* costituisce l’insieme integrato dei riferimenti metodologici e conoscitivi messi a disposizione per la produzione e la valutazione degli S.P.T. e degli A.G.T..
2. Concorrono al *S.I.T.P.* anche i documenti relativi al processo di formazione del presente P.T.C., ivi inclusa la Valutazione Ambientale Strategica condotta nell’ambito della valutazione integrata.
3. Il Quadro Conoscitivo (in seguito: Q.C.) del presente P.T.C. è costituito dalle seguenti componenti:
 - elaborati aggiornati e integrati del P.T.C. previgente;
 - i quadri conoscitivi e previsionali dei Piani Strutturali (in seguito: P.S.) e dei P.d.S.;
 - gli atti della programmazione negoziata;
 - il *S.I.T.P.*, di cui al precedente c. 2.
 - l’insieme degli atti di programmazione e pianificazione della Regione e degli altri Enti che operano sul territorio provinciale.

Art. 4

Struttura e validità della disciplina

1. I contenuti normativi del presente P.T.C. si articolano in tre componenti fondamentali, in relazione alle tre funzioni riconosciute come essenziali alla pianificazione territoriale:
 - a) *Carta dei Principî*, contenente gli assunti fondamentali, i concetti generali, l'interpretazione condivisa del territorio, le attribuzioni di valore a questa conseguenti e le linee di comportamento concordate nei confronti del patrimonio ambientale e insediativo; viene qui restituito una sorta di patto sociale, o accordo collettivo, sulle modalità primarie di gestione delle risorse;
 - b) *Codice*, contenente l'insieme delle disposizioni che, coerentemente con gli assunti della *Carta*, guidano le azioni ordinarie di manutenzione, gestione e trasformazione del territorio; in questa sezione sono concentrate le enunciazioni di carattere regolativo per il buon governo del territorio;
 - c) *Programma*, contenente l'insieme delle azioni di trasformazione di interesse sovracomunale, corredate dei criteri prestazionali e procedurali con cui promuoverne e coordinarne lo sviluppo in un rapporto di coerenza con la *Carta* e il *Codice*; vengono qui definiti i ruoli e fissate le modalità operative per il più efficace raggiungimento degli obiettivi concordati.La combinazione della *Carta* con il *Codice* esprime le politiche di tutela perseguite dal presente P.T.C..
La combinazione del *Codice* con il *Programma* ne esprime le politiche di sviluppo.
In ciascun articolo delle presenti *Norme* i contenuti di *Carta*, *Codice* e *Programma*, disposti nell'ordine e aggregati in sequenze di commi, sono rispettivamente individuati dai caratteri tipografici **grassetto**, tondo e *corsivo*.
2. Le disposizioni regolative del *Codice* sono a loro volta articolate, in ragione del rispettivo grado di cogenza, in *prescrizioni* (limitatamente ai casi di cui all'art. 2, c. 1), *direttive*, *indirizzi* e *indicazioni*. L'accezione specifica di ciascuno di tali termini ai fini dell'applicazione del presente P.T.C. è specificata al c. 1 del successivo art. 5.
Ove il grado di cogenza non sia esplicitato, l'enunciato sarà da intendersi come *indirizzo*.
3. Il presente P.T.C. si articola altresì, in aderenza ai disposti dell'art. 51, c. 1 della L.R. 1/2005, in una componente statutaria e una strategica.
 - La componente statutaria (sistemi territoriali e funzionali che definiscono la struttura del territorio e relativi livelli minimi prestazionali e di qualità; invarianti strutturali; criteri per l'utilizzazione delle risorse essenziali; criteri per la riqualificazione e la valorizzazione dei paesaggi con individuazione e descrizione degli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale e relativi obiettivi di qualità paesaggistica; ambiti paesaggistici di rilievo sovracomunale) comprende per intero i contenuti della *Carta dei Principî* e le seguenti componenti del *Codice*: artt. 9-22; artt. 24-25; art. 28.
 - La componente strategica (obiettivi e indirizzi dello sviluppo territoriale con le conseguenti azioni della provincia, sulla base del P.I.T.; specificazione dei criteri della valutazione integrata; immobili di notevole interesse pubblico di interesse sovracomunale; indirizzi sull'articolazione e sulle linee di evoluzione dei sistemi territoriali; indirizzi, criteri e parametri per l'applicazione coordinata delle norme relative al territorio rurale; criteri e indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell'art. 41 della L.R. 39/00) comprende la restante parte del *Codice* e l'intero *Programma* del presente P.T.C., oltre le *Scheda 1 - Vision* e la *Scheda 15 – Azioni strategiche*.

4. Ai sensi dell'art. 51 della L.R. 1/05, l'insieme delle disposizioni del presente P.T.C. costituisce un riferimento di conformazione per la Provincia e per tutti i soggetti istituzionali operanti sul territorio.
Ove opportuno, i destinatari degli enunciati normativi sono di volta in volta specificati. Qualora non lo siano, gli enunciati in questione s'intendono rivolti a tutti gli attori coinvolti nel governo del territorio provinciale, in ragione delle rispettive competenze.
5. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 1/2005, le disposizioni del presente P.T.C. relative alle componenti ambientali, alle invarianti di cui al Titolo III, capo I delle *Norme*, alle componenti identificative e ai valori del territorio contenuti nella *Tavola 3 - Morfologia Territoriale*, nonché alle risorse naturali e agli assetti idrogeologici individuati nella *Tavola 2 - Aria, Acqua e Suolo*, costituiscono riferimento per la V.A.S. e la verifica tecnica di compatibilità, sia per l'uso delle risorse essenziali del territorio, sia per le valutazioni di competenza dei Piani e Programmi di Settore provinciali.
6. Le disposizioni del presente P.T.C. in materia di tutela idrogeologica recepiscono, specificano e integrano i contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico –di cui alla L. 183/89, L.R. 1/2005, D.P.G.R.T. 26R/2007 e L.R. 39/2000 e successive modificazioni e integrazioni–, configurandosi quale indirizzo per la formazione delle indagini e della disciplina geologico-tecnica di competenza comunale.
Ai fini della formazione degli S.P.T. e loro varianti, i Comuni, considerano tali indirizzi nella formulazione delle proprie politiche territoriali.
7. Nei limiti delle competenze specifiche dell'Ente Provincia, le disposizioni del presente P.T.C. per il territorio rurale costituiscono il riferimento primario per i pareri sui Programmi Aziendali Pluriennali di Miglioramento Agricolo Ambientale (in seguito: P.A.P.M.A.A.).

Art. 5

Definizioni e accezioni

1. Al fine di ottimizzare l'interpretazione delle presenti *Norme*, si precisa l'accezione specifica qui conferita ai seguenti termini, in quanto essenziali all'articolazione dei livelli di prescrittività negli enunciati normativi del piano:
 - *prescrizione*: input operativo di natura vincolante, cui conformarsi con aderenza ai contenuti specifici;
 - *indirizzo*: input operativo di natura orientativa, ineludibile ma non vincolante, da applicare con l'opportuna elasticità, ancorché con aderenza alla filosofia del piano e agli assunti della *Carta dei Principi*;
 - *direttiva*: insieme coordinato di *indirizzi*, come sopra definiti, da applicare con specifica attenzione alla coerenza complessiva del dispositivo;
 - *indicazione* (o raccomandazione): input qualificante ai fini del buon governo del territorio.

2. Ai fini di una miglior efficacia si precisano altresì le accezioni di alcuni termini o locuzioni che nel presente P.T.C. assumono una connotazione specifica o una particolare pregnanza.
 - «Sostenibilità avanzata»: condizione di equilibrio ambientale assicurata da un bilancio attivo fra evoluzione delle tecnologie disponibili e del quadro socio-amministrativo in atto, da un lato, e impatti antropici sull'ecosistema, dall'altro. In tal senso, sostenibili non sono solo le trasformazioni prive di impatti negativi, ma anche e soprattutto quelle in grado di incrementare la resilienza complessiva del sistema territoriale.
 - «Irreggibilità»: requisito proprio di un insieme di risorse che, pur andando soggetto a modificazioni anche rilevanti delle singole componenti, non veda ridursi, ma semmai accrescere nel tempo la propria identità, consistenza, caratterizzazione e rendimento complessivo.
 - «Evolutività virtuosa»: modalità di sviluppo territoriale tesa a rafforzare l'identità locale alle varie scale e a garantire più elevati livelli complessivi di “sostenibilità avanzata”. Secondo quest'assunto, ogni intervento deve lasciare a quelli successivi condizioni operative non meno favorevoli di quelle che ha incontrato esso stesso.
 - «Invarianza sistemica»: condizione, compatibile con processi di “evolutivezza virtuosa”, di continuità nel tempo delle qualità complessive, delle relazioni qualificanti e delle prestazioni d'insieme caratteristiche di un dato sistema di risorse territoriali.
 - «Invarianza puntuale»: continuità nel tempo dei caratteri specifici di una singola risorsa o componente territoriale.
 - «*Vision*»: modello di assetto futuro ottimale del territorio, inteso come asintoto cui tende l'insieme delle disposizioni del piano e, in quanto tale, assunto come riferimento primario per la valutazione integrata degli interventi. Una data trasformazione risulta pertanto ammissibile o inammissibile, in primo luogo, nella misura in cui può contribuire ad avvicinare (o allontanare) lo stato di fatto a (da) tale modello.

3. Il presente P.T.C. sviluppa un'accezione della morfologia territoriale affine a quella delle tradizioni nordeuropee e delle più recenti tendenze della “ecologia del paesaggio”, includendovi tutti gli aspetti distintivi –sensibili e non– del suolo e del soprassuolo.
In quest'ottica il presente P.T.C., articolando gli Ambiti di Paesaggio del P.I.T. secondo gli indirizzi delle “Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità”, imposta una lettura del territorio provinciale su quattro livelli:
 - *Ambito Morfologico Territoriale* (in seguito: *A.M.T.*), corrispondente alle categorie geologiche e orografiche;

- *Sistema Morfologico Territoriale* (in seguito: *Si.M.T.*), corrispondente ai caratteri generali di ordine morfogenetico;
 - *Unità Morfologica Territoriale* (in seguito: *U.M.T.*), corrispondente ai principali caratteri identitari del soprassuolo;
 - *Settore Morfologico Territoriale* (in seguito: *S.M.T.*), corrispondente alle declinazioni locali della tipologia morfologica.
4. Il presente P.T.C. articola le proprie politiche insediative in relazione alle tendenze squilibranti attualmente rilevabili in un'ottica di medio periodo: l'abbandono delle aree marginali e la congestione di quelle immediatamente più appetibili.
- A tali opposte tendenze corrispondono le locuzioni fondamentali:
- *Territori a Elevato Rischio di Abbandono* (in seguito: *T.E.R.A.*);
 - *Territori a Elevata Tensione Insediativa* (in seguito: *T.E.T.I.*).
- Ai fini di una più esatta comprensione e applicazione delle politiche in questione, si precisa che la rilevanza di tali tendenze è data non tanto dai valori assoluti dei fenomeni in atto quanto dall'intensità dagli effetti squilibranti che tali fenomeni possono indurre in relazione alla trama insediativa e ai paesaggi sociali del contesto territoriale cui si applicano.
5. Ai fini dell'articolazione dei contenuti nei Capi II e III del Titolo III del presente P.T.C., si definisce:
- *insediamento denso* qualsiasi area urbanizzata, o in via di urbanizzazione, con una concentrazione di edificato in grado di privilegiare l'interazione collettiva rispetto all'uso diretto delle risorse territoriali; sono da attribuire a questa categoria tutti gli insediamenti di consistenza non inferiore a ciò che comunemente si definisce “nucleo” e “centro abitato”;
 - *territorio aperto* l'insieme delle porzioni di territorio, comunque utilizzate, esterne agli insediamenti densi;
 - *territorio rurale* la porzione di territorio *aperto* effettivamente interessata da usi culturali (con esclusione, ad esempio, di riserve naturali e aree di escavazione e con inclusione, ad esempio, i boschi);
 - *territorio complementare* la restante porzione di territorio *aperto*.
6. Per quanto attiene le ulteriori accezioni del termine «rurale», che connotano diverse locuzioni caratteristiche del presente piano, si precisa quanto segue.
- La locuzione «distretto rurale» si applica all'intero territorio, inclusi gli insediamenti densi, e ne designa il modello organizzativo, inteso come sistema integrato di assetti e attività, soggetto ad evoluzione virtuosa secondo processi di mutuo apprendimento fondati sullo specifico locale in chiave di crescente caratterizzazione.
 - Con «sviluppo rurale integrato» si intende un tipo di sviluppo, coerente e implicito nel concetto di distretto rurale, fondato sull'integrazione della funzione agricola con altre attività a diverso grado di connessione e caratterizzato dalla capacità di rafforzare e mantenere, al crescere del livello di benessere, la peculiarità della cultura rurale maremmana, la specificità delle tecniche locali e il rendimento produttivo dell'identità territoriale.
7. Il termine “Città” individua nel presente P.T.C. dei sottosistemi insediativi coerenti e relativamente omogenei, prevalentemente gravitanti su un sistema di risorse condiviso.
- A tali sottosistemi viene altresì conferito l'attributo di “aree omonomiche”, in quanto soggette e/o vocate a responsabilità comuni nel governo del territorio –con particolare riferimento allo sviluppo produttivo e socio-economico, all'evoluzione insediativa, alla gestione del patrimonio ambientale e alla tutela di quello storico-culturale–, nonché a modalità di cooperazione.

Art. 6

Modalità di attuazione

1. Ai fini specifici della funzione di coordinamento che gli è essenziale, e che ne costituisce la ragione prima e la finalità prioritaria ai fini di un'effettiva integrazione delle pratiche di governo del territorio nello spirito della L.R. 1/05, il presente P.T.C. si attua attraverso l'esercizio delle competenze provinciali, ivi inclusi gli atti della programmazione economica e i progetti a questi collegati.
2. Ai fini del precedente comma 1, gli S.P.T. e gli A.G.T. provinciali si formano in coerenza al presente P.T.C. ai sensi dell'art. 51, c. 5 della L.R. 1/05, utilizzandone i contenuti con modalità congruenti con le articolazioni e specificazioni di cui al presente art. 4.
3. I Comuni e gli altri Enti interessati utilizzeranno i contenuti del presente P.T.C. nel pieno rispetto delle rispettive competenze, come definite dalla legislazione vigente, nonché delle debite applicazioni del principio di sussidiarietà.
A tal fine, nella misura e nei modi che di volta in volta risulteranno utili e opportuni in relazione allo specifico locale, utilizzeranno anche gli elaborati tecnici e conoscitivi del P.T.C., fra cui in particolare quelli inerenti: *U.M.T.*, di cui al successivo art. 18; *Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico* (in seguito: *A.R.P.A.*), di cui all'art. 19; *Sensibilità Ambientale per i litorali sabbiosi* (art. 14); *T.E.R.A.* e *T.E.T.I.* (art. 26); consistenza e articolazione complessiva del sistema dei *Capisaldi Infrastrutturali* (art. 31 e *Scheda 10 E*); contenuti, obiettivi, localizzazioni e procedure del *Programma*, come definito al precedente art. 4.
4. Per quanto attiene in particolare alla redazione dei P.S., si applicheranno altresì le seguenti indicazioni generali, ritenute essenziali alla qualità del governo dello sviluppo insediativo in relazione ai caratteri specifici del territorio provinciale:
 - rendere omogeneo il sistema delle conoscenze, dall'impostazione delle indagini conoscitive alla restituzione dei dati;
 - definire indirizzi e criteri per redigere regolamenti di settore coordinati con quelli di pianificazione al fine di tutelare, salvaguardare e valorizzare tutte le risorse individuate dai quadri conoscitivi;
 - semplificare e omologare gli elaborati, soprattutto nel caso dei comuni minori, mediante l'accorpamento tra più apparati analitici.
 - sviluppare e articolare principi e regole insediative e tipo-morfologiche ai fini della caratterizzazione del tessuto edilizio e del paesaggio urbano.
5. *La Provincia, in coerenza con gli input regionali, promuoverà un processo di cooperazione al fine di proporre una simbologia comune per la cartografia e una omogeneizzazione degli S.P.T. in termini sia di contenuti e struttura espositiva che di convenzioni grafiche.*
6. *La Provincia, in cooperazione con i Comuni, avvierà l'elaborazione di un catalogo delle opere di mitigazione degli impatti fondato sulla collazione di best practices e declinato in relazione ai caratteri del territorio.*
7. *Al fine di ottimizzare l'impatto socio-economico delle politiche strategiche del P.T.C., la Provincia effettuerà uno studio, a partire dalle più riuscite esperienze internazionali, per verificare l'opportunità di formare una "cabina di regia" interdisciplinare con l'incarico di:*
 - *promuovere la realizzazione degli interventi previsti;*
 - *diffondere l'informazione sulle iniziative;*

- coinvolgere l'ambiente imprenditoriale alla scala globale;
 - attivare e coordinare i soggetti interessati;
 - indirizzare la qualità e la coerenza dei progetti;
 - ottimizzare l'avanzamento delle procedure.
8. Sarà avviata una fase di confronto e cooperazione tra la Provincia di Grosseto e quelle confinanti per integrare gli indirizzi di governo contenuti nei rispettivi P.T.C., al fine di coordinare gli sviluppi socio-economici delle aree frontaliere.
- In particolare saranno avviati contatti:*
- con la Provincia di Livorno al fine di coordinare le politiche ambientali e i programmi di sviluppo per la "Città" sul Golfo del Ferro;
 - con la Provincia di Viterbo al fine di sviluppare il coordinamento unitario della "Città" del Tufo e degli ambiti a questa contigui e omogenei in territorio laziale;
 - con la Provincia di Siena per omogeneizzare le previsioni urbanistiche e coordinare le strategie di valorizzazione in relazione allo sviluppo congiunto della "Città" intorno alla Vetta e della Val d'Orcia;
 - con la Provincia di Pisa per la geotermia.
9. La Provincia promuoverà l'attuazione delle componenti prioritarie del Programma inserendole nei propri Piani Esecutivi di Gestione con la qualifica di Progetti Strategici e Speciali ed effettuerà il monitoraggio biennale del presente P.T.C.

Art. 7

Norme di salvaguardia

1. In tutti gli A.T.S. di cui al successivo art. 19, c. 5, fino all'approvazione dei Piani di Gestione dei Siti e delle Direttive per le Aree Contigue di competenza provinciale, si applica la disciplina degli A.R.P.A. di cui all'art. 19, del presente P.T.C..
2. Nelle more dell'adeguamento degli S.P.T. e A.G.T. alle prescrizioni localizzative contenute nel presente P.T.C. e negli A.G.T. provinciali di cui alla *Scheda 14A – Elenco dei piani e altri documenti di riferimento per il governo del territorio provinciale* (Piano delle Aree sciistiche attrezzate, Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei Residui recuperabili della Provincia, Piano Interprovinciale per la gestione dei Rifiuti, etc.), i Comuni sospendono il rilascio di titoli abilitativi per interventi, opere o attività in contrasto con tali prescrizioni.
3. Dalla data di approvazione del progetto preliminare fino all'approvazione del progetto definitivo di opere pubbliche di competenza provinciale previste negli S.P.T. o negli A.G.T., si applica su entrambi i lati del sedime interessato, oltre alla fascia di rispetto già prevista dal Nuovo Codice della Strada, un'ulteriore fascia di 50 metri per le strade provinciali e per le opere idrauliche e di difesa del suolo di competenza della Provincia. In tali fasce non è consentita alcuna trasformazione edilizia, urbanistica e di uso del suolo.
È auspicabile che tale ulteriore salvaguardia sia estesa fino a 100 metri per i tracciati di completamento dell'Autostrada Tirrenica, della "Due Mari" e relative opere complementari e collaterali.
4. Dalla data di pubblicazione dell'approvazione del presente P.T.C. sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana acquistano efficacia tali misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 51 della L.R. 1/05, per quanto di competenza della Provincia.

Art. 8

Gestione del S.I.T.P. e del Q.C.

1. Nei limiti e secondo le procedure previste dalla L.R. 1/05, il Q.C. del presente piano è sottoposto ad aggiornamento automatico e continuativo, anche in relazione all'evoluzione e al susseguirsi dei Quadri Conoscitivi dei P.S., P.d.S. e A.G.T..
L'adeguamento del Q.C. per recepire i contenuti derivanti dagli accordi e le intese interistituzionali aventi effetti di rilievo provinciale e in particolare gli Accordi di Pianificazione e gli strumenti della programmazione negoziata, comunque denominati, qualora incidano sugli aspetti urbanistici avviene secondo le procedure previste dalla L.R. 1/05.
2. Il S.I.T.P. è un apparato in corso di continuo approfondimento: oltre ad essere aggiornato da parte degli uffici della Provincia, è integrato dalle conoscenze di dettaglio elaborate dai Comuni e degli altri Enti operanti sul territorio provinciale.
3. La Provincia concorre, con i Comuni e la Regione Toscana, alla formazione ed alla gestione integrata del Sistema Informativo Geografico Regionale che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 1/05, «costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per l'elaborazione e la valutazione degli strumenti della pianificazione territoriale, nonché per la verifica dei loro effetti».
4. *Nell'ambito degli adempimenti previsti per la formazione e gestione del Sistema Informativo Geografico Regionale (organizzare l'informazione geografica, aggiornarla e diffonderla a beneficio di tutti i soggetti interessati; produrre la base informativa geografica e le basi informative tematiche) la Provincia procederà ad acquisire e sistematizzare le informazioni territoriali utili alle politiche di sviluppo economico e produttivo e di tutela e valorizzazione ambientale.*

TITOLO II –RISORSE NATURALI

Art. 9

Aria

1. **La qualità dell'aria costituisce fattore primario di caratterizzazione dell'identità territoriale e deve essere difesa e migliorata con ogni mezzo disponibile. Nel perseguire il principio dello sviluppo sostenibile e nell'interesse della tutela paesistico-ambientale e sanitaria deve essere garantito il contenimento delle emissioni gassose, acustiche, luminose, radioattive, elettriche, magnetiche ed elettromagnetiche.**
2. **Ai fini della qualità dell'aria i principali fattori di criticità nella provincia di Grosseto sono i seguenti:**
 - **le centrali e le reti elettriche;**
 - **la grande industria;**
 - **il traffico urbano e i grandi elettrodotti nei centri maggiori;**
 - **l'esposizione alle sorgenti di radiazioni naturali come il radon nei territori vulcanici o interessati da intrusioni magmatiche.**
3. Ai fini della qualità dell'aria, la valutazione della sostenibilità delle scelte insediative ne verificherà gli impatti sull'atmosfera in rapporto ai quadri conoscitivi.
Per la localizzazione di nuove espansioni saranno da privilegiare ambiti facilmente raggiungibili con il trasporto pubblico e/o serviti da reti pedonali e ciclabili, al fine di contenere le emissioni del traffico veicolare.
Sono altresì auspicati specifici incentivi per soluzioni utili a migliorare la qualità dell'aria.
4. In aggiunta a quanto previsto al precedente comma 3, le valutazioni per la localizzazione e lo sviluppo degli insediamenti produttivi verificheranno la compatibilità ambientale delle rispettive emissioni in termini di inquinamento atmosferico, alterazione del microclima e ricaduta dei fumi. Si avrà cura di localizzare gli impianti soggetti al rischio di forti emissioni di rumore e/o polvere secondo i criteri riportati nell'art. 30 delle presenti *Norme*, privilegiando a tal fine i siti di cava abbandonati non rinaturalizzati, o altri assimilabili.
5. A beneficio dei Comuni i cui territori siano interessati da tassi d'inquinamento significativi, si auspica la dotazione di un Piano della Mobilità e della Circolazione e la definizione nei P.S. di opportuni accorgimenti e strategie per la razionalizzazione del traffico, al fine di ridurre l'inquinamento da polveri sottili e da rumore, con particolare attenzione alle aree di congestione.
6. Al fine di ottimizzare la gestione degli ecosistemi interessati, si ritiene opportuno che gli S.P.T. provvedano a:
 - disciplinare le aree interessate da gas naturali e radioattività (radon), sulla base dei propri quadri conoscitivi e delle indicazioni della *Scheda 2B – Criteri per ridurre la concentrazione e il rischio da emissioni di radon*, al fine di garantirne la sicurezza;
 - disporre norme di tutela, uso e gestione a beneficio di biancane e fumarole.
7. Negli ambiti territoriali sprovvisti del Piano di Classificazione Acustica, di cui alla L.R. 89/98, si auspica, ove opportuno, l'applicazione delle seguenti indicazioni:
 - effettuare i necessari interventi di risanamento acustico;
 - disincentivare nel territorio aperto gli interventi ad elevato impatto acustico che non risultino

- essenziali allo svolgimento delle attività agricole, connesse e integrative;
 - promuovere il rispetto di valori anche inferiori a quelli di norma nelle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale o turistico (città d'arte; *A.M.T. Coste, Promontori e Isole*; aree ricadenti nella “*Città della Vetta*”);
 - promuovere la concertazione con il soggetto gestore della linea ferroviaria per il contenimento dei rumori nei centri abitati e nelle aree esterne sensibili (nuclei rurali, agglomerati sparsi, strutture turistiche e agrituristiche, aree limitrofe a Riserve, Parchi Naturali e Istituti Faunistici etc.);
 - per la previsione di impianti di tiro con armi sportive: verificare la compatibilità con le aree sensibili da un punto di vista ambientale e acustico in relazione agli istituti faunistici e naturalistici, privilegiando il riuso di ambiti degradati e isolati dal contesto; favorire l'impiego di accorgimenti per il contenimento e la mitigazione dei rumori e la prevenzione dell'inquinamento da piombo, definendo gli interventi per la bonifica dei siti.
8. Per la redazione dei Piani Comunali della Pubblica Illuminazione, fermo restando il rispetto delle linee guida contenute nel Piano Regionale di Prevenzione dell'Inquinamento Luminoso di cui alla L.R. n. 37/2000, si forniscono le indicazioni di seguito specificate.
- Nel *territorio aperto*, come definito al precedente art. 5, c. 5 delle presenti *Norme*: contenere (anche mediante l'utilizzo di schermature) l'illuminazione di svincoli, incroci, parcheggi, aree di sosta e insediamenti sparsi, privilegiando sistemi di luce radente (con sostegni di altezza limitata) nei campeggi e nelle zone di servizio alle aree multifunzionali ed evitando l'illuminazione stradale nelle aree boscate, negli *A.R.P.A.* e negli istituti faunistici e naturalistici; favorire la tutela degli osservatori astronomici con adeguate fasce di rispetto (L.R. 37/2000), tutelando comunque la visione del cielo e la percezione del paesaggio notturno.
 - Nell'ambito degli *insediamenti* densi (di cui al successivo art. 17): privilegiare i corpi illuminanti schermati verso l'alto; adottare per l'illuminazione dei centri antichi e dei complessi monumentali tecnologie adeguate al contesto (sistemi automatici di controllo dell'illuminazione, circuiti di “mezza notte” etc.); privilegiare sistemi di luce radente (con sostegni di altezza limitata) nelle aree a prevalente destinazione produttiva, commerciale e sportiva; favorire le linee elettriche interrato nelle aree insediate o insediabili.
9. Al fine di contenere gli impatti delle reti infrastrutturali sull'atmosfera, si applicheranno i seguenti indirizzi:
- localizzare impianti e reti elettriche, di illuminazione e di telecomunicazione in modo da perseguire prioritariamente l'utilizzazione delle strutture esistenti e la loro razionalizzazione mediante accorpamento;
 - indirizzare gli sviluppi insediativi in modo da evitarne l'esposizione ai campi elettrici ed elettromagnetici delle linee elettriche e dei sistemi di telecomunicazione aerei esistenti.
10. *La Provincia effettuerà il monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, gassoso, acustico e luminoso, anche mediante campagne di misurazione per definire standard e criteri per la messa in sicurezza.*

Art. 10

Acqua e suolo: tutela delle risorse

1. Nella tutela della risorsa idrica si attribuisce un interesse prioritario a fattori di vulnerabilità quali il depauperamento di sorgenti e falde, gli inquinamenti, le diminuzioni di capacità di ricarica e di portata.
Fra le componenti territoriali ad alta vulnerabilità ambientale si indicano in particolare gli acquiferi a copertura permeabile, le zone di ricarica delle falde, le aste fluviali ancora integre e gli alvei in evoluzione, le lagune ed i laghi.
2. In quanto risorsa vulnerabile e fortemente limitata nella rinnovabilità, la riserva di acque utilizzabili per usi antropici deve essere tutelata dagli effetti indotti da insediamenti, infrastrutture, attività e usi in atto.
In quest'ottica si attribuisce importanza strategica all'acquifero del Monte Amiata.
3. Il sistema provinciale delle acque superficiali e sotterranee riveste un ruolo di primaria importanza, sia come componente della risorsa idrica, sia come fattore di caratterizzazione territoriale e paesistica.
Alla particolare configurazione del sistema delle acque e alla sua peculiare interrelazione con le altre componenti territoriali si assegna un valore di invariante.
4. Per la risorsa suolo si ritiene indispensabile contenere e minimizzare gli impatti, abbattendo ogni rischio connesso ad azioni controindicate e incompatibili.
A tal fine si ritiene prioritario tutelare:
 - in generale, i suoli che supportano produzioni agro-alimentari fondamentali e caratteristiche;
 - in particolare, gli ambiti che presentano nel contempo caratteri di pregio ambientale ed elevati livelli di vulnerabilità, quali: tomboli e dune costiere a rischio di erosione; ambiti costieri soggetti a crescente pressione antropica; aree di bonifica recente a rischio di subsidenza; terreni fortemente acclivi protetti da boschi; porzioni collinari e ambiti di degrado del territorio rurale.
5. Le opere di difesa del suolo sono considerate invarianti strutturali, sia per motivi funzionali che di ordine paesaggistico e storico-culturale.
6. Le opere e gli assetti insediativi tipici dei territori di bonifica sono riconosciuti come componente caratteristica del paesaggio provinciale e come fattore imprescindibile di protezione ambientale e di valorizzazione delle produzioni agricole.
In questi contesti gli interventi finalizzati all'equilibrio idraulico devono concorrere al mantenimento del paesaggio e al controllo dell'ecosistema
7. Al patrimonio geologico e speleologico di pregio ambientale e paesaggistico si attribuisce valore di risorsa identitaria del territorio provinciale, riconoscendone altresì il valore strategico ai fini della fruizione collettiva.
8. Al fine di garantire l'integrità della risorsa idrica, nella redazione dei piani si terranno a riferimento i seguenti indirizzi:
 - utilizzare il Q.C. di cui alla *Tavola 2 - Aria, Acqua e Suolo*, integrandolo con gli opportuni approfondimenti;

- individuare le risorse idriche potenziali e i relativi ambiti di tutela di cui alla *Scheda 3 – Uso e gestione della risorsa acqua*, nonché gli ambiti di invaso potenziale eventualmente individuati nel rispetto delle disposizioni del successivo art. 12;
- disciplinare le aree con problemi idrogeologici secondo gli indirizzi della *3C – Criteri per il riequilibrio del trasporto solido*;
- incentivare per lo smaltimento dei reflui l’adozione di trattamenti complementari e/o alternativi a quelli tradizionali, come la fitodepurazione, in particolare per gli impianti ricadenti in aree di bonifica e zone costiere o insistenti su acquiferi ad uso potabile;
- riferire l’ambito di valutazione delle zone umide alle aree di gronda lagunare contermini e alle altre aree di pertinenza delle acque superficiali a queste interconnesse, ove opportuno ampliando gli ambiti precedentemente individuati; privilegiare in tali aree attività di turismo ambientale e culturale, didattica, pesca e acquicoltura, definendone limiti e modalità nel rispetto dei contenuti della L.R. 56/2000.

9. Nelle valutazioni per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di pozzi, anche in relazione all’applicazione della disciplina del Piano Regionale di Tutela delle Acque, la Provincia assumerà come riferimento:

- il quadro conoscitivo di cui alla *Tavola 2* del P.T.C. e le risultanze degli studi idrogeologici di cui al c. 17 del presente articolo;
- i corpi idrici a criticità per fenomeni di ingressione di acqua salmastra individuati dal Bacino Regionale Toscana Costa (Decisione n.1/2006 ed eventuali s.m.i.) e dalle altre autorità competenti in materia;
- i contenuti del paragrafo “Disposizioni generali” del Capitolo 3 - Criteri di tutela per le aree con problematiche idrogeologiche della *Scheda 3*.

Ai fini del rilascio di autorizzazioni e concessioni per le attività lungo i corsi d’acqua, la Provincia verificherà:

- il mantenimento di un adeguato equilibrio del trasporto solido, da ottenere secondo i criteri tecnico-localizzativi della *Scheda 3*;
- il mantenimento o il recupero del minimo deflusso vitale nei corsi d’acqua, al fine di non alterare gli equilibri biologici e la capacità di autodepurazione degli stessi ecosistemi acquatici.

Prelievi e sbarramenti saranno subordinati alla dimostrazione del rispetto dei suddetti requisiti attraverso un bilancio idrico del bacino interessato. Per i corsi d’acqua ove la Provincia intenda istituire particolari forme di tutela (zone speciali di conservazione, zone di protezione per l’ittifauna etc.) si farà riferimento alla disciplina per la tutela delle risorse idriche superficiali qualora definita dalle Autorità di Bacino e si potranno adottare criteri più restrittivi per la conservazione del minimo deflusso vitale compatibilmente con la natura dell’intervento ed il contesto ambientale.

10. Nei territori di bonifica, oltre a quanto contenuto nel Piano Generale di Bonifica di cui alla L.R. 34/94, per gli interventi di trasformazione e manutenzione si applicheranno i seguenti criteri:

- gli interventi di tipo idraulico, oltre alla funzionalità idraulica dei territori della bonifica, saranno tesi a garantire nel contempo la conservazione della rete delle canalizzazioni secondo le caratteristiche paesaggistiche che le sono proprie;
- i canali, in quanto componenti fondamentali della bonifica, saranno conservati e mantenuti in modo da garantire il corretto deflusso delle acque; possono inoltre essere recuperati per contrastare l’intrusione delle acque marine verso l’entroterra; la cementificazione del fondo e delle scarpate dei canali artificializzati sarà riferita ai casi di stretta necessità, comunque in modo da assicurare l’interscambio con la falda;
- usi complementari dei canali (ad esempio per punti di ormeggio, posti barca etc.) saranno condizionati al mantenimento della piena funzionalità idraulica, favorendo il mantenimento di adeguate quote altimetriche di fondo alveo;

- gli interventi di recupero delle sponde dei corsi d'acqua naturali per il contenimento dei fenomeni erosivi saranno svolti prevalentemente secondo tecniche di ingegneria naturalistica;
 - le attività di bonifica idraulica e i relativi impianti garantiranno il mantenimento dei perimetri delle zone umide classificate e individuate (laghi, lagune, stagni e paduli).
11. Al fine specifico di tutelare i suoli agrari in aderenza agli indirizzi forniti dal P.I.T., nella redazione dei piani si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - individuare i suoli di prima qualità (in termini morfologici, pedologici, geografici o colturali) e i terreni con particolari sistemazioni agrarie (quali terrazzamenti e ciglionamenti), da tutelare con apposite norme e da valorizzare anche con azioni strategiche di riqualificazione;
 - individuare le situazioni di degrado paesaggistico e ambientale nel territorio aperto (a partire da quelle già rilevate nel Q.C. del P.T.C.) e promuovervi le azioni di intervento e l'eventuale recupero produttivo secondo gli indirizzi della *Scheda 9 – Attività agricole* ;
 - orientare e incentivare pratiche colturali che favoriscano il consolidamento dei suoli secondo gli indirizzi della *Scheda 4 – Acqua e suolo: asesti, rischi, dissesti*.
 12. Le autorizzazioni per interventi di trasformazione in aree interessate dal vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/1923 faranno riferimento (oltre che dei disposti della L.R. 39/2000 e succ. modifiche ed integrazioni), ai principî generali di difesa del suolo del presente P.T.C. e in particolare agli *Indirizzi per la tutela dei suoli agrari* di cui alla *Scheda 4D – Indirizzi per la tutela dei suoli agrari*.
 13. Per tutelare le emergenze naturalistiche dei suoli, i quadri conoscitivi assumeranno come riferimento i Geotopi di Interesse Regionale e i contenuti del Q.C. del presente P.T.C., integrandoli per quanto opportuno e distinguendo le emergenze geologiche secondo le norme tecniche di cui all'art. 12 della L.R. 56/2000 e secondo i criteri della *Scheda 5 – Risorse del sottosuolo*.
 14. Per quanto attiene più specificamente al patrimonio speleologico (grotte, cavità del sottosuolo, doline, aree carsiche di particolare importanza scientifica e/o pregio ambientale etc.), nella redazione dei piani si forniscono le seguenti indicazioni:
 - riportare nel Q.C. il patrimonio individuato dal “Catasto Regionale delle grotte” e dalla “Carta regionale dei sinkhole”, distinguendone le componenti per tipologia in aderenza agli indirizzi della *Scheda 5* del presente P.T.C.;
 - disciplinarne la tutela e valorizzazione, in analogia con i geotipi, i valori scientifici, culturali, estetici e paesaggistici che ne connotano la rilevanza di “pubblico interesse”.
 15. *La Provincia attiverà le procedure necessarie per l'esecuzione di interventi di tutela degli acquiferi strategici. In particolare sosterrà, anche mediante accordi di programma, intese etc., gli interventi finalizzati alla tutela delle sorgenti del Fiora e dell'intero acquifero amiatino.*
 16. *La Provincia attiverà le procedure opportune per promuovere interventi di ripristino a beneficio dei laghi Acquato e Scuro e delle zone umide retrostanti Riva del Sole, Castiglione della Pescaia e Pian d'Alma.*
 17. *La Provincia completerà gli studi idrogeologici sull'intrusione delle acque di mare nella zona costiera, al fine di individuare azioni efficaci a contrastare la salinizzazione delle falde.*
 18. *La Provincia, in relazione alle competenze attribuitele, avvierà una verifica di tutte le autorizzazioni rilasciate per commisurarle all'effettiva capacità dei corsi d'acqua.*
 19. *La Provincia incentiverà gli interventi di risanamento e pulitura delle zone umide e dei canali*

scolanti a fini di bonifica primaria per salubrità.

20. *La Provincia completerà le attività di programmazione e pianificazione per la tutela e la valorizzazione delle emergenze geologiche di rilevante valore naturalistico e ambientale.*

Art. 11

Acqua e suolo: assetti idrogeologici

1. **Ai fini delle politiche territoriali provinciali si ritiene essenziale perseguire la migliore compatibilità tra le aspettative di utilizzo e di sviluppo del territorio e la naturale dinamica degli assetti idrogeologici, nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza delle popolazioni, degli insediamenti e delle infrastrutture.**
2. **In quest'ottica i terreni instabili, subsidenti, soggetti a dissesti, le aree a maggiore pericolosità sismica, le aree esondabili e gli alvei in evoluzione sono considerati elementi di vulnerabilità dell'intero sistema territoriale e in quanto tali devono essere fatti oggetto di azioni per il ripristino degli assetti compromessi e di norme generali di sicurezza, con specifico riferimento alle opportune limitazioni degli usi.**
3. **A tal fine risulta prioritario perseguire, anche mediante una programmazione mirata degli usi del suolo, i seguenti obiettivi primari:**
 - **ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali compromessi;**
 - **stabilizzazione e consolidamento dei terreni.**
 - **messa in sicurezza idraulica compatibile con il recupero degli ambiti fluviali e del loro ecosistema;**
 - **manutenzione e interventi finalizzati all'equilibrio idraulico nei terreni di bonifica.**
4. Per le finalità sopra indicate, nella redazione dei piani si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - nel redigere le indagini geologiche, rappresentarne i risultati conformemente alle disposizioni del D.P.G.R.T. 26R 2007, nonché secondo i contenuti della *Scheda 4 – Acqua e suolo: assetti, rischi, dissesti* e del Q.C. del presente P.T.C.;
 - rappresentare, tenendo conto dell'Intesa con la Regione Toscana per la gestione del S.I.T.:
 - i perimetri delle aree con terreni instabili, subsidenti, interessati da grotte o cavità e soggetti a dissesti e le integrano considerando i fattori predisponenti all'erosione accelerata (natura e/o giacitura dei litotipi, erosione di fondo dei corsi d'acqua, clima, pendenza, caratteristiche geotecniche etc.) e gli usi e le situazioni che concorrono al dissesto (distruzione della vegetazione, abbandono dei terreni, irrigidimento del sistema idrografico, modalità scorrette di lavorazione dei terreni);
 - le aree di pericolosità idraulica, tenuto conto del quadro conoscitivo dei Piani di Assetto Idrogeologico, delle notizie storiche di inondazioni, della problematiche connesse all'insufficienza del drenaggio superficiale e degli studi di approfondimento;
 - applicare, nello specifico, gli indirizzi di cui alla *Scheda 4B – Criteri per lo sviluppo degli studi idrologico-idraulici* per quanto attiene lo sviluppo degli studi idrologici e idraulici.
5. Nelle Zone a Maggiore Pericolosità Sismica Locale definite ai sensi del D.P.G.R.T. 26R/2007, si porrà particolare attenzione alle condizioni di pericolosità sismica elevata. Nelle aree a pericolosità sismica locale molto elevata (S.4) si favoriranno in via prioritaria gli interventi finalizzati al consolidamento e bonifica dei suoli, alla riduzione del rischio idrogeologico e della vulnerabilità di fabbricati e infrastrutture esistenti, alla messa a norma di strutture e impianti in ottemperanza a specifiche disposizioni in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
6. *La Provincia stabilirà le priorità degli interventi di propria competenza per la difesa del suolo e li attuerà in relazione agli obiettivi della pianificazione regionale.*

7. *Nell'attuare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa idraulica esistenti, la Provincia privilegerà:*
 - *l'eliminazione delle situazioni di rischio per gli elementi sensibili (centri abitati, infrastrutture, beni culturali);*
 - *il ricorso a soluzioni spontaneamente rinaturalizzabili e di ingegneria naturalistica.*

8. *La Provincia definirà, con specifico atto di indirizzo, misure incentivanti e modalità di esproprio delle superfici interessate dalla realizzazione di casse di laminazione per la prevenzione dal rischio idraulico.*

Art. 12

Acqua e suolo: consumo e rigenerazione

1. Si riconosce alle acque per usi antropici un ruolo primario, in quanto risorsa pregiudiziale ai fini della qualità della vita degli abitanti del territorio provinciale.

La reperibilità compatibile della risorsa idrica viene considerata condizione imprescindibile per qualsiasi forma di sviluppo insediativo. Pertanto le attività di programmazione e di pianificazione territoriale dovranno razionalizzare e ottimizzare l'uso della risorsa disponibile, senza pregiudicarne l'integrità ed incentivando le varie forme di recupero nonché le misure di risparmio.

2. Le acque di derivazione superficiale e sotterranee, ancorché parzialmente interessate da ingressione delle acque marine, qualora prelevate mediante opere di captazione collocate nella terraferma, costituiscono parte integrante del sistema delle acque interne e sono pertanto da considerare a tutti gli effetti acque interne soggette alle disposizioni in vigore ed in materia di demanio idrico sia in termini di gestione degli usi che di tutela.

3. L'abbondante disponibilità di suoli ha sempre costituito un carattere distintivo del territorio provinciale.

Si riconosce peraltro che, attualmente:

- l'integrità di tale risorsa risulta diffusamente esposta a condizioni di elevata vulnerabilità per numerosi fattori, legati alla stabilità, alla permeabilità e agli usi;
- risulta conseguentemente prioritario preservare e valorizzare entità e qualità di tale risorsa in modo sistematico, a partire da un uso corretto che privilegi il contenimento di nuovi consumi e il recupero degli ambiti degradati.

4. Si raccomanda che l'uso della risorsa idrica sia regolato con l'apporto coordinato dei diversi Enti, pur mantenendo la specificità delle competenze di Regione e Provincia per la pianificazione dell'uso della risorsa e dell'A.A.T.O. per la pianificazione, programmazione e attuazione degli interventi.

In particolare, al fine specifico di garantire la sostenibilità idrica degli sviluppi insediativi, le valutazioni di sostenibilità saranno riferite alla direttiva di seguito articolata.

- In prima istanza, gli S.P.T.:
 - individuano nella carta idrogeologica del Q.C., come definita nei precedenti artt. 10 e 11 delle presenti *Norme*, le risorse idriche potenziali e i criteri del loro uso sostenibile in riferimento ai contenuti della *Scheda 3 – Uso e gestione della risorsa acqua* e della *Scheda 6A – Litorali sabbiosi*;
 - effettuano una stima del bilancio fra risorsa disponibile e fabbisogno idrico, tenendo conto dei Piani e dei Programmi redatti dalle autorità competenti in materia, e valutano l'ammissibilità degli interventi di trasformazione territoriale utilizzando le indicazioni della *Scheda 3A – Parametri per la sostenibilità idrica della crescita insediativa* ;
 - articolano, ove opportuno, il fabbisogno idrico in relazione alle seguenti modalità di utilizzazione:
 - a. potabile e civile non potabile;
 - b. agricolo;
 - c. industriale;
 - d. idroelettrico;
 - e. altro;
 - individuano gli ambiti di invaso potenziale per l'eventuale all'approvvigionamento idrico

dei nuovi insediamenti.

- Conseguentemente, i Piani Industriali delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (A.A.T.O.), nel pianificare, programmare e attuare i propri interventi:
 - applicano i disposti degli S.P.T. sulla tutela della risorsa idrica;
 - valutano le previsioni di sviluppo contenute negli S.P.T.;
 - nel pianificare e programmare autonomamente il reperimento e l'uso della risorsa, ne articolano equamente la distribuzione tra le singole *Città*, privilegiando il soddisfacimento dei fabbisogni pregressi e le esigenze delle aree svantaggiate, nell'ottica delle politiche territoriali del presente P.T.C..
 - I Comuni, nella programmazione degli interventi:
 - perseguono in via prioritaria l'espletamento del servizio idrico;
 - verificano le condizioni di fattibilità e sostenibilità dei nuovi interventi previsti;
 - scaglionano la crescita insediativa in base all'effettiva disponibilità della risorsa programmata dall'A.A.T.O..
5. Al fine di ottimizzare l'equilibrio fra consumo e rigenerazione della risorsa idrica, si farà riferimento ai seguenti indirizzi:
- favorire usi integrati della risorsa in relazione al Piano d'Ambito dell'A.A.T.O., verificando la possibilità di allacciare gli insediamenti di previsione alla rete fognaria esistente; altrimenti, individuare gli ambiti in cui realizzare il sistema depurativo;
 - prevedere la realizzazione di reti duali per le nuove aree di espansione (fatti salvi gli interventi di completamento dei nuclei minori), in modo da impiegare acque superficiali, acque tecniche o industriali per usi compatibili;
 - riutilizzare le acque bianche e quelle dei depuratori per usi agricoli e industriali, compatibilmente con la loro qualità;
 - incentivare la realizzazione di altri sistemi di alimentazione (quali: cisterne alimentate da acque piovane; riutilizzo dei reflui degli impianti pubblici di depurazione previa miscelazione e reimmissione in idonei reticoli per la distribuzione irrigua; etc.);
 - recuperare e utilizzare le acque piovane e contenere la produzione di acque inquinate;
 - individuare indicazioni progettuali per-migliorare l'efficienza degli impianti e delle reti di distribuzione e trasporto; ridurre consumi impropri e/o eccessivi in relazione alle diverse funzioni (residenziale, turistica, industriale, agricola) e alle diverse porzioni del territorio.
 - incentivare gli interventi utili a incrementare l'infiltrazione efficace al ripascimento delle falde e garantire, nelle aree di nuova espansione edilizia, il mantenimento di una quota significativa di superficie permeabile;
 - prevedere, nelle aree di ricarica degli acquiferi strategici individuati dal P.T.C. e dai P.S., la tipologia dei materiali semi-permeabili da impiegare per la realizzazione di pavimentazioni e sistemazioni esterne (fatti salvi i casi in cui si rischi l'inquinamento dei suoli e delle falde).
6. Nell'applicazione della disciplina provinciale in materia di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali, si assumeranno come riferimenti l'elaborato del *S.I.T.P.* "Aree di protezione ambientale delle concessioni delle acque minerali, di sorgente e termali" (di cui ai *Riferimenti conoscitivi*, sezione *Carte*, delle *Schede 3 e 4*) e i contenuti della *Scheda 3C – Criteri per il riequilibrio del trasporto solido*, punto "4".
Il P.T.C. recepisce automaticamente eventuali nuove aree di protezione ambientale ottenute dalla definizione dei procedimenti in corso in relazione alla legislazione vigente in materia.
7. Al fine di riequilibrare e migliorare il sistema delle acque superficiali, nel rispetto del Piano degli Interventi redatto dalle A.A.T.O. (L.R. 81/95), del Piano di Tutela (D.lgs. 152/2006) e dei Piani di Assetto Idrogeologici delle Autorità di Bacino (L.R. 91/98), i Comuni incentiveranno specifiche azioni di riqualificazione tese a:
- diminuire la velocità di scorrimento delle acque da monte a valle;

- aumentare la copertura boschiva ove necessario;
 - introdurre pascoli stabili nelle aree degradate;
 - introdurre tecniche di inerbimento delle colture specializzate arboree;
 - privilegiare le forme di irrigazione a basso consumo di acqua e con limitati effetti battenti;
 - curare le sistemazioni idrauliche agrarie;
 - diminuire i tempi durante i quali il suolo è denudato, soprattutto nei terreni di media collina, sui suoli sabbioso-argillosi delle formazioni plioceniche e su quelli sabbiosi dei litotipi arenarei, nonché su quelli posti su tufi e pomice incoerenti e su pendii soggetti a intensa erosione;
 - permettere alle acque di espandersi negli alvei dei corsi d'acqua che devono essere rinaturalizzati, se degradati o compromessi, mediante l' introduzione di casse di espansione e aree per la ricarica delle falde (laghetti con fondi pendenti limitrofi ai corsi d'acqua) e mediante interventi di manutenzione e ripulitura selettiva delle vegetazione all'interno delle aste fluviali;
 - creare, nelle zone pedemontane o collinari, laghetti e piccoli invasi di accumulo a fini di: laminazione delle piene; integrazione delle portate di magra; usi antincendio, irrigui e idropotabili; effetti microclimatici e ambientali;
a tal fine saranno favoriti gli interventi in derivazioni dai corsi d'acqua;
 - tutelare e riqualificare sistemi e impianti di distribuzione di acque irrigue, consortili e non, anche a fini di accumulo e/o di distribuzione degli stessi invasi collinari;
 - recuperare e accumulare risorse idriche nell'ambito delle progettazioni di nuova captazione, con studi estesi al bacino a monte, per aumentare la capacità di infiltrazione dei suoli e l'efficacia dell'infiltrazione verso le falde;
 - accumulare risorse idriche nelle zone limitrofe alle sorgenti già captate e in particolare nella valle laterale di un affluente per uso plurimo;
 - ridurre e prevenire l'inquinamento da immissione di scarichi puntiformi e diffusi, al fine di recuperare il degrado qualitativo della risorsa e dell'ecosistema acquatico, favorendo l'azione autodepurativa.
8. Al fine di preservare estensione ed equilibrio ambientale dei suoli disponibili, le azioni di governo del territorio privilegeranno finalità di contenimento dei consumi e di rilancio dei processi rigenerativi, limitando l'impegno di suoli vergini ai soli casi in cui non sussistano alternative. A tal fine si darà priorità al recupero delle aree dismesse e/o di degrado ambientale e paesaggistico, ove opportuno con interventi di rinaturalizzazione.
Saranno altresì disincentivati interventi invasivi che comportino la movimentazione di consistenti volumetrie di terreno superficiale e la conseguente alterazione dei principali caratteri morfologici e paesaggistici (quali quelli inerenti la ricerca e lo sfruttamento di risorse minerali come oro, argento, zinco, manganese etc.).
9. Per quanto concerne il governo delle aree inquinate, si farà riferimento ai seguenti indirizzi:
- assumere i contenuti del Piano Provinciale di Bonifica delle Aree Inquinate, recependone le prescrizioni per gli ambiti di bonifica fino al compimento degli interventi previsti e individuando in particolare: le aree inquinate da assoggettare alla disciplina di piano; gli impianti e le discariche per lo smaltimento dei rifiuti, dismessi o da dismettere, da destinare a bonifica ambientale e/o messa in sicurezza;
 - evitare la realizzazione di edifici residenziali e turistico-ricettivi (fatti salvi gli interventi di recupero e i progetti già approvati o in corso di approvazione alla data di approvazione del presente P.T.C.) nelle aree inquinate soggette a interventi di bonifica o messa in sicurezza che non prevedano la rimozione totale della fonte e della sostanza inquinante.
10. *La Provincia promuoverà, in coerenza con i Piani di Bacino e di concerto con l'Autorità d'Ambito, le attività per la realizzazione e valorizzazione degli invasi, di cui agli*

approfondimenti monografici della Scheda 4 – Acqua e suolo: assetti, rischi, dissesti, da utilizzare per la copertura dei fabbisogni idrici e per la riduzione degli usi nelle aree a forte stress idrico.

11. Nell'ambito delle competenze attribuitele, la Provincia avvierà studi e procedure, promuovendo la cooperazione con la Regione Toscana, per verificare l'opportunità di rivedere i perimetri delle aree di protezione ambientale per le concessioni di acque minerali, di sorgente e termali.

Art. 13

Attività acquicole

1. **Le attività acquicole, in quanto espressione tipica di quell'interrelazione fra acqua e terra che connota l'intero ecosistema maremmano, sono considerate caratteristiche identitarie del territorio provinciale; peraltro se ne riconosce l'elevata delicatezza per gli equilibri ambientali. Il loro sviluppo è pertanto auspicato in quei contesti e con quelle modalità che non comportino impatti negativi o comunque problemi di sostenibilità.**
2. **In particolare l'acquicoltura è ammessa ove e in quanto compatibile con l'integrità della risorsa idrica, con le peculiarità del paesaggio e con gli aspetti di carattere sanitario. L'attività di risicoltura ove e in quanto compatibile con lo sfruttamento della risorsa idrica, con gli standard sanitari e con il microclima.**
3. I Comuni interessati inquadrano le attività acquicole in una normativa unitaria che organizza il comparto secondo criteri di compatibilità, applicando gli indirizzi di cui ai successivi commi di questo stesso articolo.
A tal fine si effettua una distinzione fra:
 - *esercizi* di acquicoltura, che utilizzano per la pesca specchi d'acqua esistenti (lagune, stagni, zone umide, fiumi, canali etc.),
 - e
 - *impianti* di acquicoltura, che utilizzano apposite vasche artificiali.
4. Gli *esercizi* saranno consentiti in tutte le aree ritenute compatibili dagli S.U., purché si avvalgano solo di attrezzature amovibili e precarie –sia in termini di strumenti di pesca che di infrastrutture (pontili, ecc.) ben inserite nel contesto territoriale.
Eventuali annessi necessari alla conduzione dell'attività saranno disciplinati secondo gli indirizzi della *Scheda 3 – Uso e gestione della risorsa acqua* del presente P.T.C..
Nelle aree a vario titolo protette, le norme possono stabilire con maggiore precisione e limiti le strutture ammesse, in particolare quelle che comportino manufatti ed edificazioni, escludendo ad esempio edifici per la commercializzazione del pescato, silos di rilevanti dimensioni, residenze per il custode e simili. In tali aree tutte le iniziative tese all'uso delle acque devono comunque essere concertate e coordinate tra le aziende produttive, i Comuni e l'Amministrazione Provinciale.
5. Per quanto riguarda gli *impianti* di acquicoltura le previsioni urbanistiche terranno conto di una valutazione complessiva del bilancio idrico e di tutte le conoscenze disponibili. Nello specifico si applicheranno gli indirizzi della *Scheda 3*, in coerenza con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale.
Saranno incentivati ovunque interventi di riorganizzazione (ampliamento e completamento) degli impianti esistenti, accompagnati da operazioni di riqualificazione e riassetto complessivo del contesto paesaggistico-ambientale.
Sarà incoraggiata la sostituzione degli impianti a terra con quelli in mare, da realizzare con gabbie galleggianti. Per la previsione di tali impianti (anche nel caso di interventi ex novo) si auspica la concertazione fra gli Enti competenti e si raccomanda di privilegiare gli ambiti costieri più antropizzati, previa valutazione delle correnti marine e delle caratteristiche idrologiche, biologiche e chimiche.
6. Negli impianti costieri di acquicoltura a terra sarà privilegiato l'approvvigionamento idrico dal mare, anche in forma consortile, garantendo l'assenza di danni al sistema dunale e a quello

vegetazionale. L'eventuale attingimento da pozzi sarà subordinato all'esplicita dimostrazione che non determini o aggravi fenomeni di: intrusione del cuneo salino; inquinamento delle falde da metalli pesanti; interferenza con l'approvvigionamento idrico potabile; degrado dell'assetto paesaggistico e ambientale.

Gli scarichi degli impianti di acquicoltura dovranno essere preferibilmente ricondotti a mare previa fitodepurazione. Lo scarico in zone umide sarà consentito solo qualora appositi studi abbiano dimostrato che gli effluenti non portino nocumento alcuno al corretto equilibrio delle aree medesime, sia in termini quantitativi che qualitativi.

I Comuni forniranno inoltre direttive con le finalità di seguito specificate.

- Per gli impianti in vasca:
 - creare impianti di trattamento delle acque di scarico mediante installazione di filtri meccanici e bacini di lagunaggio a terra, in cui possa avvenire la trasformazione e la fissazione delle sostanze disciolte;
 - effettuare il massimo controllo della qualità delle acque al fine di ottenere un minor impatto legato agli scarichi;
 - incentivare gli impianti a circuito chiuso onde evitare il prelievo continuo di acqua dalle falde;
 - contenere e ottimizzare l'impatto sul paesaggio.
 - Per gli impianti in mare su strutture galleggianti:
 - localizzare gli impianti in mare aperto, a opportuna distanza dalla costa e tenendo in debita considerazione l'andamento e il flusso delle correnti, nonché gli effetti sull'ecosistema marino con particolare riferimento alla crescita e alla riproduzione della posidonia;
 - verificare la localizzazione delle strutture in relazione alla distanza da centri balneari e/o di elevata frequentazione turistica o da aree comunque urbanizzate;
 - regolamentare e controllare a livello provinciale il loro posizionamento a mare, rispettando opportune distanze tra le varie strutture per contenere la contaminazione e ridurre gli impatti.
7. Per i corpi d'acqua destinati al tempo libero e allo svago (piccoli invasi, vasche e laghetti per pesca sportiva, piccoli allevamenti, attività venatoria etc.) la strumentazione urbanistica definirà i parametri di compatibilità con la risorsa idrica (sia per qualità che per quantità), con i fenomeni di degrado ambientale in atto (subsidenza, cuneo salino etc.) e con gli aspetti di carattere sanitario.
8. L'attività di risicoltura nel territorio provinciale è disciplinata dal Regolamento Speciale approvato con deliberazione C.P. n. 145 del 10/11/1997 e riportato nella *Scheda 3*. Oltre a quanto ivi contenuto, si applicherà quanto di seguito specificato.
- Nelle aree suscettibili l'attività risicola sarà indirizzata in riferimento ai seguenti parametri:
- comprovata disponibilità degli approvvigionamenti idrici necessari a soddisfare i fabbisogni richiesti nel rispetto delle presenti *Norme*;
 - fattibilità socio-sanitaria in relazione ai possibili rischi per le popolazioni residenti;
 - classificazione dei suoli suscettibili (in riferimento ai processi di salinizzazione, alla permeabilità, alle pendenze e quote, alla tessitura e al drenaggio –secondo la metodologia della *United States Bureau Reclamation*, così come integrata dalla F.A.O.– alla profondità della falda e alla capacità dei deflussi in rapporto al reticolo idraulico superficiale) nelle seguenti 5 categorie di *land classification*:
 - a. terreni che non presentano limitazioni;
 - b. terreni che presentano modeste limitazioni dovute alle caratteristiche fisico-chimiche, topografiche, o in rapporto alle falde, alla rete scolante e ai drenaggi;
 - c. terreni con limitazioni più evidenti riferiti ai parametri suddetti;
 - d. terreni con idoneità fortemente condizionata alla necessità di prevedere bonifiche, sistemazioni delle aree e interventi comunque di notevole entità, indispensabili

all'utilizzazione specifica;

e. suoli inidonei.

Saranno infine garantiti:

- il riciclo delle acque utilizzate;
- il contenimento dell'altezza massima del livello d'acqua (comunque di norma non superiore a 15 cm) e della superficie soggetta ad allagamento (comunque di norma non superiore a 40 ha);
- il rispetto delle componenti territoriali (strade, canali etc.) e la manutenzione delle canalizzazioni di scolo.

9. *La Provincia redigerà e attuerà un programma per il sostegno alla pesca professionale e all'acquicoltura.*
10. *La Provincia, d'intesa con i Comuni, avvierà studi e procedure per individuare siti da destinare alla ricerca e alla sperimentazione nel settore acquicolo.*
11. *La Provincia favorirà e valorizzerà iniziative che abbiano come obiettivo l'educazione ambientale e la diffusione della cultura dell'ecosistema acquatico e della pesca.*

Art. 14

Coste e litorali

1. **I litorali e il loro immediato entroterra, in quanto supporto vulnerabile di valori ambientali e naturali insostituibili, richiedono un impegno continuo per conservare gli equilibri geoidrogeologici, morfologici e vegetazionali e per ripristinare gli assetti compromessi da fenomeni diffusi, quali: evoluzione della linea di costa, alterazione del sistema dunale, degradazione della risorsa idrica locale.**
2. **L'eliminazione dei dissesti e la mitigazione degli impatti, provocati dal mancato rispetto delle dinamiche fisiche e/o da usi antropici impropri e inadeguati del territorio costiero, costituisce un obiettivo primario delle politiche territoriali provinciali.**
3. Il presente P.T.C. identifica l'ambito costiero con quello dei seguenti *A.M.T.*, di cui al successivo art. 18:
 - *Isole*;
 - *Coste*;
 - *Promontori*.La porzione litoranea di tale ambito sarà disciplinata distinguendo i *litorali sabbiosi* (di cui ai successivi c. 4 e 5) da quelli *rocciosi* (c. 6).

4. I *litorali sabbiosi*, di cui alla *Tavola 2 - Aria, Acqua e Suolo* e agli indirizzi della *Scheda 6A – Litorali sabbiosi*, saranno articolati secondo tre classi di *Sensibilità* (e valore) *ambientale* (*S.A.*):
 - *S.a. 1* (cuneo geomorfologico-vegetazionale “integro”)
Aree prive di antropizzazione; aree di particolare pregio, ove: non si rilevano trasformazioni sostanziali delle risorse territoriali ad opera degli interventi dell'uomo; la morfologia dunale e il sistema vegetazionale si presentano integri o in ottimo/buono stato di conservazione.
 - *S.a. 2* (cuneo geomorfologico vegetazionale “parzialmente integro”)
Aree ove il sistema dunale è ben conservato ma non presenta aspetti di pregio geologico, morfologico e ambientale; aree caratterizzate da: soddisfacente stato di conservazione del cuneo morfovegetazionale; media o bassa pressione antropica; buona riconoscibilità della struttura dunale.
 - *S.a. 3* (cuneo geomorfologico-vegetazionale “compromesso o assente”)
Aree ove: il sistema dunale e il cuneo morfo-vegetazionale sono in scarso/pessimo stato di conservazione; i sedimenti sabbiosi di origine (o presunta origine) dunale non hanno conservato i caratteri specifici; la pressione antropica, seppur stagionale, è alta.
Aree a prevalenza insediativa, dove le azioni antropiche hanno reso illeggibile la struttura originaria del litorale.Utilizzando come riferimento tale schema di classificazione, gli *S.P.T.* individueranno ambiti e disciplina secondo la seguente direttiva:
 - verificare le aree soggette ad arretramento della linea di riva, definendo gli interventi utili alla riduzione dei fenomeni erosivi e del degrado ambientale (con particolare riferimento ai sistemi dunali e pinetati) e assoggettando le eventuali azioni di trasformazione urbanistica a verifiche di fattibilità economico-ambientale in rapporto alle stesse dinamiche evolutive della linea di riva;
 - definire le zone di rispetto, di cui all'art. 28, c. 9 della disciplina del *P.I.T.*, per la tutela delle componenti ambientali del sistema dunale in relazione ai criteri riportati nella *Scheda 6 – Mare e coste*.

5. La disciplina dei litorali sabbiosi farà riferimento ai seguenti obiettivi:
- salvaguardia integrale negli ambiti S.A. 1;
 - manutenzione, riqualificazione e valorizzazione negli ambiti S.A. 2;
 - modificazione con recupero dell'eventuale degrado, secondo assunti di "evolutività virtuosa", negli ambiti S.A. 3.

Nello specifico si applicherà la direttiva di cui alla *Scheda 6A – Litorali sabbiosi*, contenente i criteri per impostare la pianificazione dei litorali in coerenza con gli obiettivi di qualità delle Schede di Paesaggio del P.I.T..

6. La disciplina dei tratti di *litorale roccioso* farà riferimento ai seguenti criteri:
- promuovere la riorganizzazione e l'adeguamento della rete esistente di accesso pedonale al mare secondo criteri di razionalizzazione ed ottimizzazione;
 - disincentivare la modifica (e il tombamento) della rete idrica scolante superficiale, con particolare riferimento al "reticolo idrografico di riferimento" dei vigenti P.A.I..
 - disincentivare la modifica della destinazione d'uso forestale nelle aree boscate, destinandole prioritariamente alla manutenzione o al recupero mediante rimboschimento;
 - indirizzare l'adeguamento e la realizzazione di passaggi a mare secondo criteri di sicurezza, percorribilità e vicinanza alla viabilità esistente, favorendone l'uso pubblico, specie in aree non servite da altre discenderie, e verificando l'assenza di pericolo geomorfologico.

7. *La Provincia avvierà un coordinamento con gli Enti interessati per impostare interventi di recupero a grande scala a beneficio delle unità fisiografiche interessate da gravi fenomeni di erosione e subsidenza, secondo quanto definito dal Programma Regionale di Gestione Integrata della Costa Toscana.*

A tal fine promuoverà l'aggiornamento dei dati riferibili all'evoluzione della linea di riva mediante tecniche di rilevamento innovative.

Art. 15

Risorse del sottosuolo

1. **L'insieme dei giacimenti minerari e litoidi, considerato risorsa naturale di interesse primario, è riservato allo sfruttamento tramite attività estrattiva. Entro tale insieme si distinguono: risorse potenziali soggette a tutela assoluta ai fini del loro utilizzo– e giacimenti disponibili, da coltivare secondo regole di tutela ambientale.**
2. **L'attività estrattiva si intende come utilizzo temporaneo della risorsa del sottosuolo, secondo modalità che non pregiudichino l'assetto territoriale di lungo termine. Tale attività deve pertanto svolgersi con attenzione prioritaria alla situazione ambientale che si determinerà con la sua dismissione.**
3. **Ai fini della “irregredibilità” della qualità territoriale, si ritiene indispensabile che tutti i siti di escavazione dismessi siano sottoposti ad azioni compatibili di riqualificazione ambientale fino al conseguimento di assetti almeno equipollenti allo status quo ante.**
4. *Il Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei Residui recuperabili della Provincia (in seguito: P.A.E.R.P.), in coerenza con il Piano Regionale delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei residui Recuperabili: individua le aree estrattive, definisce prescrizioni localizzative e fornisce indirizzi per il recupero ambientale.*

I successivi sviluppi della disciplina provinciale in materia, oltre ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, applicheranno i seguenti indirizzi;

 - individuare gli ambiti di cava con i criteri di cui al successivo c. 5 del presente articolo;
 - condizionare le previsioni al rispetto dei vigenti Piani di Assetto Idrogeologico, nonché, per i corsi d'acqua interessati, alle norme di polizia idraulica di cui al R.D. 523/1904;
 - favorire l'impiego di viabilità esistente, contenendo la realizzazione di nuovi accessi;
 - indirizzare le attività con riferimento agli indirizzi di cui alla *Scheda 5A – Criteri per l'esercizio delle attività estrattive* e alla *Scheda 5B – Criteri per il ripristino ambientale*, stabilendo in particolare: i tempi e le modalità di escavazione; i tempi e le caratteristiche del ripristino ambientale adeguate al contesto (anche in relazione alla percezione visiva); i caratteri del recupero e le tecniche di ingegneria naturalistica da attuare nei siti dismessi; le eventuali azioni di riqualificazione urbanistica da promuovere negli ambiti già antropizzati;
 - nelle aree interessate da siti dismessi: indirizzare la riqualificazione ambientale sulla base delle caratteristiche dell'eventuale degrado; in presenza di pietre ornamentali, valutare l'opportunità di ulteriori prelievi di modeste quantità per il restauro conservativo di opere di pregio architettonico;
 - destinare preferibilmente ad uso agricolo e/o forestale le aree oggetto di ripristino ambientale, tenendo comunque a riferimento i contenuti della *Scheda 5C – Elenco delle cave dismesse*;
 - provvedere alla tutela delle emergenze geologiche e delle cavità tenendo a riferimento i contenuti della *Scheda 5D – Emergenze geologiche e speleologiche* e della *Scheda 5E – Rotte, ipogei, cavità etc..*
5. Al fine di ridurre l'impatto, nel perimetrare le aree da destinare all'attività estrattiva e agli eventuali impianti, la Provincia salvaguarderà comunque i seguenti ambiti:
 - aree di pregio vegetazionale (sugherete, faggete, foreste planiziarie, pinete costiere, boschi comprendenti biotopi, oliveti storici, pinete costiere ed elementi tipici della maglia agraria);

- sistema costiero, tomboli e aree immediatamente retrostanti;
 - ambiti interessati da rapporti di intervisibilità meritevoli di tutela secondo la disciplina paesaggistica del P.I.T., con particolare riferimento all’elaborato “Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di Qualità”;
 - zone gravate da Demanio Civico, fatta salva la destinazione “a cavare”.
6. L’individuazione di cave di prestito per materiali non disciplinati dal *P.A.E.R.P.* finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche (rilevati etc.) dovrà salvaguardare le zone connotate dalle caratteristiche del “campo chiuso” e le *U.M.T.* più sensibili in termini di ecologia e paesaggio.
 7. *La Provincia attiverà il monitoraggio delle attività estrattive al fine di valutarne, in base al P.A.E.R.P.: quantità scavate; copertura dei fabbisogni; effetti ambientali.*
 8. *La Provincia avvierà un tavolo di confronto e cooperazione per mantenere, nel quadro del programma Arco delle Miniere, la memoria storica dei siti minerari, promuovendo interventi di recupero ambientale con cambio di destinazione, con particolare riferimento agli insediamenti di archeologia industriale.*

Art. 16

Flora e fauna

1. **Tutti gli ecosistemi vengono ritenuti risorsa naturale di primaria importanza e la loro integrità costituisce un requisito essenziale dell'identità territoriale.**
2. **Ai fini dell'equilibrio e della vitalità degli ecosistemi, ad alcune zone non fortemente antropizzate viene attribuito un ruolo strategico di "corridoio biologico" fra le diverse componenti territoriali. In quest'ottica si attribuisce un ruolo prioritario alle fasce costiere inedificate, quand'anche parzialmente antropizzate, in quanto ambiti di transizione fra ecosistema marino e terraferma.**
3. **Tutte le risorse naturali appartenenti ai sistemi della flora e della fauna devono essere oggetto di tutela e valorizzazione negli atti di pianificazione territoriale.**
4. **Le formazioni vegetazionali arboree ed arbustive lungo la viabilità pubblica, in quanto espressione tipica degli assetti di bonifica, dell'appoderamento del latifondo mezzadrile e della riforma agraria, costituiscono un carattere identitario radicato nella storia del territorio e richiedono pertanto una specifica tutela.**
5. Al fine generale di tutelare il patrimonio floro-faunistico in connessione con il Piano Faunistico e i Programmi Forestali provinciali, si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - individuare le aree ecologicamente rilevanti e quelle ecologicamente degradate, classificandole secondo il tipo di degrado;
 - disciplinare gli interventi sul patrimonio floro-faunistico in base alla direttiva generale di cui alla *Scheda 7A – Risorse florofaunistiche* e agli indirizzi specifici della *Scheda 7B – Tutela della fauna ittica nelle acque interne*.
6. Al fine specifico di tutelare l'interconnessione ecosistemica, si applicheranno le seguenti indicazioni:
 - individuare i *corridoi biologici* con le modalità di seguito descritte:
 - applicando i criteri riportati nella *Scheda 7A* del presente P.T.C.;
 - assumendo come riferimento primario il sistema delle Aree Protette e gli *A.R.P.A.* di cui al successivo art. 19 e alla *Scheda 7 – Patrimonio florofaunistico ed emergenze ambientali*;
 - tenendo in considerazione tutte le aree litoranee non insediate (nelle coste sabbiose, tali aree sono identificate nelle tavole *Sistemi dunali* in scala 1:5.000 a cui si riferisce la *Scheda 6 – Mare e coste*; nelle coste rocciose si intendono non insediati tutti i tratti di litorale non interessati da edificazioni dense);
 - includendo, ove opportuno, i valichi collinari interessati dalle principali rotte migratorie;
 - disciplinarne usi e assetti in modo da evitarvi comunque:
 - la realizzazione di impianti e reti di telecomunicazione o trasporto di energia;
 - impatti ambientali da fonti sonore o luminose.
7. Ai fini del presente P.T.C. le aree costiere con copertura vegetazionale sono assimilate alle aree forestali, come definite dalla L.R. n. 39/2000.
8. Per la tutela delle emergenze ecosistemiche si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - assicurare la conservazione delle specie protette dalla L.R. 56/00 in tutti i territori interessati;
 - garantire l'integrità del "santuario" dei mammiferi marini Pelagos;

- salvaguardare le praterie di Posidonia, gli habitat costieri e le vegetazioni alofitiche, le lagune costiere, le scogliere, le grandi cale e baie poco profonde, le scogliere marine e spiagge ghiaiose e quanto previsto dall'Allegato 1 della direttiva C.E.E. 92/43.
9. *La Provincia, sentite le imprese agricole multifunzionali locali, svilupperà un programma di rinaturalizzazione e rimboschimento articolato nelle seguenti operazioni:*
 - *redazione di specifici piani di settore;*
 - *programmazione mirata degli atti di competenza provinciale in correlazione con gli altri settori competenti;*
 - *disposizione di incentivi e snellimenti burocratici;*
 - *reperimento di finanziamenti per promuovere i seguenti interventi prioritari:*
 - *impianto di una nuova pineta lungo il golfo di Talamone;*
 - *impianto di nuove sugherete, lecceti o faggete;*
 - *recupero di quelle esistenti a Monte Lattaia (Roccastrada), alle Serrate di Perolla (Massa Marittima) e sul Monte Amiata;*
 - *riqualificazione delle aree percorse da incendio.*
 10. *La Provincia avvierà una strategia operativa e un tavolo di cooperazione per il recupero delle pinete costiere.*
 11. *La Provincia curerà la progettazione e l'affidamento (in via prioritaria alle Comunità Montane) di:*
 - *lavori di forestazione;*
 - *cure colturali dei rimboschimenti già eseguiti;*
 - *opere di manutenzione per la prevenzione degli incendi boschivi.*
 12. *La Provincia individuerà le principali rotte di migrazione –privilegiando i collegamenti fra il mare e le principali zone umide (anche montane)– e tutte le aree boscate e/o aperte che risultino funzionali alla nidificazione o costituiscano habitat per specie di interesse regionale, nazionale o comunitario.*
 13. *La Provincia coordinerà le attività faunistico-venatorie:*
 - *attuando il piano faunistico-venatorio;*
 - *programmando le zone di ripopolamento e cattura;*
 - *istituendo, rinnovando e controllando le aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie;*
 - *finanziando progetti finalizzati predisposti dagli Ambiti Territoriali di Caccia;*
 - *regolando l'esercizio dell'attività venatoria;*
 - *stipulando specifiche convenzioni per la produzione della selvaggina;*
 - *attuando interventi di protezione della fauna selvatica, anche in convenzione con altri Enti e Associazioni;*
 - *attivando politiche di riequilibrio per contenere i danni procurati dagli animali selvatici alle attività agricole e di allevamento.*
 14. *La Provincia promuoverà programmi coordinati di finanziamento, d'intesa con la Regione e secondo le direttive europee, per completare, con l'attuazione dei progetti già redatti, il sistema di barriere sommerse di cui alla Scheda 6C – Elenco degli interventi a tutela della fauna marina, onde favorire il ripopolamento dei fondali marini e contenere la diffusione della pesca a strascico.*
 15. *La Provincia gestirà interventi di tutela, ripristino e ripopolamento delle risorse ittiche, in*

collaborazione con Comuni e Associazioni di categoria, istituendo zone di protezione nelle acque interne e promovendo progetti finalizzati per la pesca.

TITOLO III – MORFOLOGIA E INSEDIAMENTI

Art. 17

Caratteri identitari ed evoluzione del territorio

1. Si riconoscono come obiettivi primari del governo del territorio provinciale:
 - mantenere, rafforzare e valorizzare l'identità territoriale riconosciuta e condivisa a partire dai caratteri di seguito specificati;
 - promuovere, sostenere e indirizzare lo sviluppo del territorio, in coerenza con le sue vocazioni, verso l'assetto ottimale condiviso prefigurato dalla *Vision* di cui alla *Tavola 1* del presente P.T.C..

2. Si riconoscono come caratteri distintivi del territorio provinciale nel suo complesso:
 - a. l'ampio patrimonio di spazi aperti;
 - b. la molteplice interrelazione fra terre e acque;
 - c. l'abbondanza della copertura vegetale;
 - d. la varietà e ricchezza degli ecosistemi;
 - e. la presenza vitale delle memorie storiche diffuse nel paesaggio;
 - f. il ruolo preminente del mondo rurale e del suo retaggio culturale;
 - g. la ridotta densità insediativa;
 - h. il carattere prevalentemente concentrato e circoscritto degli insediamenti;
 - i. la ricorrenza di un rapporto significativo fra insediamento e sito naturale;
 - j. un modello di uso delle risorse fondato su un'elevata mobilità;
 - k. una struttura insediativa policentrica a elevata complementarità;
 - l. uno stile di vita qualificato da una pluralità di opzioni individuali;
 - m. la vocazione a sperimentare assetti e modelli innovativi.

3. L'identità complessiva del territorio provinciale, corrispondente all'insieme dei sopraelencati caratteri distintivi, costituisce la risorsa primaria del patrimonio collettivo, da tutelare invariabilmente al variare dei processi di sviluppo.
Quest'assunto risulta prioritario rispetto a qualsiasi altra valutazione inerente il governo del territorio.

4. All'intera estensione del territorio provinciale si riconosce una qualità diffusa, espressione dei caratteri distintivi delle diverse componenti locali, da tutelare, sviluppare e valorizzare in ogni intervento.
All'insieme di tali qualità e caratteri si conferisce attributo di "irregredibilità", come definito all'art. 5 delle presenti *Norme*.
Di conseguenza le trasformazioni del territorio provinciale non devono comunque menomare il significato complessivo di tale insieme, ma semmai arricchirlo e incrementarlo.

Risulta a tal fine essenziale valutare e monitorare ogni intervento in funzione dei suoi effetti sulle costanti qualitative, sia generali che locali, del territorio.

5. **Le valutazioni di cui al precedente c. 4 devono pertanto verificare in via prioritaria che ogni azione di trasformazione concorra a perseguire entrambi questi obbiettivi:**
 - **mantenere, estendere e valorizzare i caratteri identitari locali e complessivi;**
 - **avvicinare lo stato attuale dei luoghi, delle relazioni antropiche e dei paesaggi sociali a quello tratteggiato nella suddetta *Vision*.**

Il rispetto di tale requisito viene considerato fondamentale ai fini del principio di “evoluitività virtuosa”, di cui all’art. 5 delle presenti *Norme*.
6. **Nel governo delle trasformazioni urbanistiche si riconosce priorità ai caratteri identitari “a”, “g” e “h” di cui al precedente c. 1.**

Obiettivo primario delle politiche insediative è pertanto garantire il mantenimento di tali caratteri, precludendo ogni riferimento a modelli di urbanizzazione diffusa.

I pochi episodi di insediamento sparso (o campagna urbanizzata) presenti nel territorio provinciale sono ritenuti atipici, da contenere e riqualificare.

Ai fini del mantenimento dei caratteri identitari è pertanto indispensabile che lo sviluppo del territorio provinciale si fondi sulla distinzione fra *territorio aperto* e *insediamenti densi*, in quanto sistemi complementari da sottoporre a disciplina differenziata.
7. **Ai fini delle politiche insediative, si conviene che i fenomeni in atto nel territorio provinciale determinano l’esigenza di articolarne le modalità evolutive in relazione alle due categorie antinomiche, *T.E.T.I.* e *T.E.R.A.*, definite all’art. 5 delle presenti *Norme*.**
8. Per ottimizzare le politiche evolutive del territorio, i diversi soggetti coinvolti nel governo del territorio provinciale, nello sviluppare autonomamente le proprie politiche territoriali, avranno cura di perseguire la tutela delle risorse territoriali in relazione ai contenuti del *Capo I* del presente *Titolo* (Invarianti Strutturali) e governare le trasformazioni in coerenza ai contenuti dei *Capi II, III e IV* del presente titolo (Territorio aperto, Evoluzione degli insediamenti densi, Infrastrutture e servizi), nonché secondo gli indirizzi localmente articolati della *Scheda 8 – Sistema Morfologico Territoriale*.
9. Al fine di conferire concreta operatività ai principî condivisi di cui ai precedenti commi da 1 a 7, in coerenza con il P.I.T. regionale e il Quadro Conoscitivo del presente P.T.C., gli S.P.T. avranno cura di:
 - sviluppare la componente statutaria del piano in coerenza con i caratteri identitari enucleati del presente Piano, approfondendo: i caratteri identificativi dei territori locali, anche in termini di regole insediative e morfologiche; il ruolo da questi svolto nell’ambito dell’identità riconosciuta al territorio provinciale; la caratterizzazione economico-agraria del territorio; le politiche intese a tutelare, mantenere, rafforzare, migliorare e riprodurre l’identità locale secondo principî di “evoluitività virtuosa”;
 - approfondire le costanti strutturali del territorio in sintonia con i caratteri distintivi delle *U.M.T.* e delle *A.R.P.A* e definire pertanto le regole per la tutela e la valorizzazione di tali risorse in coerenza con le disposizioni dei successivi artt. 18, 19 e 20;
 - delineare i criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali in coerenza col presente P.T.C.;
 - stabilire per ciascuna risorsa i requisiti per il mantenimento e/o il miglioramento dei singoli livelli prestazionali;
 - individuare, in relazione ai caratteri specifici del proprio territorio, nonché alle modulazioni della domanda sociale locale, traiettorie di sviluppo convergenti verso l’assetto delineato dalla “vision” provinciale di cui alla *Scheda 1 - Vision* ;

- sviluppare con continuità e coerenza le seguenti invarianti concettuali, in quanto essenziali al mantenimento dell'identità condivisa del territorio provinciale: la distinzione caratteristica fra *territorio aperto e insediamenti densi*, in relazione a quanto specificato nella *Scheda 10 – Evoluzione insediativa*; l'individuazione, ove presenti, degli ambiti soggetti a criticità insediativa (*T.E.T.I.* e *T.E.R.A.*) in relazione ai criteri di cui alla *Scheda 10* e alla *Tavola 4 – Insediamenti e Infrastrutture*; la ricognizione delle *U.M.T.* e degli *S.M.T.*, secondo gli indirizzi di cui al successivo art. 18, e la conseguente declinazione della disciplina;
- rapportare le *U.T.O.E.* agli ambiti delle singole *U.M.T.* e tenendo conto di segni territoriali forti e ben identificabili, anche agli effetti della percezione visiva;
- dimensionare la crescita insediativa perseguendo obiettivi di “sostenibilità avanzata” e “evolutività virtuosa” –come definiti al precedente art. 5– secondo i criteri di cui al successivo art. 26.

10. *La Provincia svilupperà un programma per definire, istituzionalizzare e valorizzare tutti gli aspetti connessi all'identità del territorio provinciale, come delineata dal presente P.T.C..*

11. *La Provincia avvierà un'azione continuativa di verifica e pubblicizzazione dell'andamento dei processi di trasformazione rispetto agli obiettivi della Vision e in riferimento al monitoraggio biennale di cui alla V.A.S..*

CAPO I – INVARIANTI STRUTTURALI

Art. 18

Morfologia territoriale

1. Alla qualità complessiva e all'identità del territorio provinciale si attribuisce un ruolo primario nella costituzione del "capitale fisso sociale" locale. Di conseguenza è interesse e dovere di tutti contribuire alla tutela, allo sviluppo e alla valorizzazione di tale patrimonio collettivo.
2. Nell'impostare le modalità di governo del territorio provinciale si ritiene che l'identità del territorio provinciale corrisponda anzitutto ai caratteri strutturali della sua morfologia –ivi incluso, in modo esaustivo, quanto attiene alla materia paesaggistica–.
3. In quanto risorsa identitaria imprescindibile, l'intera morfologia territoriale della provincia è pertanto soggetta a tutela generica, pur restando pienamente disponibile a processi di "evolutività virtuosa".
4. Più in particolare le forme visibili che identificano e qualificano le diverse componenti del territorio provinciale sono considerate caratteristiche "irregredibili", sia individualmente che nel loro insieme, in coerenza con i principi di "conservazione attiva" del P.I.T..
5. Al fine di impostare il governo della morfologia territoriale secondo gli obiettivi di qualità del P.I.T., il presente P.T.C., mantenendo le correlazioni esplicitate nella *Scheda 8D - Corrispondenze con la disciplina paesaggistica. regionale*, ne riarticola gli ambiti di paesaggio individuando i seguenti A.M.T., Si.M.T. e U.M.T., come definiti all'art. 5 delle presenti *Norme*:
 - I. *Isole*
 - I1 *Giglio*
 - I2 *Giannutri*
 - I3 *Arcipelago Minore*
 - Pr. *Promontori*
 - Pr1 *Promontorio di Punta Ala*
 - Pr2 *Uccellina*
 - Pr3 *Fonteblanda e Talamonaccio*
 - Pr4 *Argentario*
 - C. *Coste*
 - C1 *Costa di Scarlino e Follonica*
 - C2 *Costa d'Ombrone*
 - C2.1 *Pinete di Castiglione*
 - C2.2 *Costa della «Città»*
 - C3 *Costa di Talamone*
 - C4 *Costa di Orbetello*
 - C4.1 *Laguna di Orbetello*
 - C4.2 *Cosa*
 - C5 *Costa di Capalbio*
 - Pi. *Pianure*
 - Pi1 *Piana di Scarlino*

- Pi2 Valle del Bruna*
- Pi3 Bruna-Ombrone*
 - Pi3.1 Conca di Lattaia*
 - Pi3.2 Piana della «Città»*
 - Pi3.3 Bonifica Grossetana*
 - Pi3.4 Ansa della Badiola*
 - Pi3.5 Piana dell'Uccellina*
- Pi4 Piana dell'Osa-Albegna*
- Pi5 Piana di Capalbio*
- CP. Colline Plioceniche*
 - CP1 Agro di Ribolla*
 - CP2 Agro di Civitella*
 - CP2.1 Colline di Civitella e Pari*
 - CP2.2 Valli di Paganico*
 - CP2.3 Colli di Cinigiano e Montenero*
 - CP2.4 Agro dell'Ombrone*
 - CP3 Valle del Medio Albegna*
 - CP4 Colline di Montauto*
- R. Rilievi dell'Antiappennino*
 - R1 Colline Metallifere*
 - R1.1 Colline di Monterotondo*
 - R1.2 Poggi di Montieri e del Frassine*
 - R1.3 Poggi di Boccheggiano*
 - R1.4 Poggi di Tatti*
 - R2 Montioni*
 - R3 Dorsale di Poggio Ballone*
 - R3.1 Agro di Massa Marittima*
 - R3.2 Sella di Giuncarico*
 - R3.3 Monte d'Alma*
 - R3.4 Poggio Ballone*
 - R4 Colline di Torniella e Casale*
 - R5 Roccastrada*
 - R6 Monte Leoni*
 - R6.1 Rilievi di Monte Leoni*
 - R6.2 Avamposti del Salica*
 - R6.3 Rilievi di Campagnatico e Istia d'Ombrone*
 - R6.4 Poggi del Sasso*
 - R7 Anfiteatro di Monte Bottigli*
 - R8 Dorsale di Scansano*
 - R8.1 Colline di Scansano*
 - R8.2 Crinali di Murci e Poggioferro*
 - R9 Monte Amiata*
 - R9.1 Cono dell'Amiata*
 - R9.2 Monte Labbro e Pendici dell'Amiata*
 - R10 Alto Fiora*
 - R10.1 Alta Valle dell'Albegna*
 - R10.2 Versante di S. Martino*
 - R10.3 Versante di Selvena*
 - R10.4 Poggi di Castell'Azzara*
 - R10.5 Agro di Manciano*
 - R11 Colline di Capalbio*
 - R11.1 Colline di Orbetello*

R11.2 *Monteti*

R11.3 *Colline del Tiburzi*

RT. *Ripiani Tufacei*

RT1 *Altopiano del Tufo*

6. La *Tavola 3 - Morfologia territoriale* riporta i perimetri di *A.M.T.*, *Si.M.T.* e *U.M.T.*, come definiti all'art. 5 delle presenti *Norme*.

La *Scheda 8 - Sistema Morfologico Territoriale* riporta per ciascuna *U.M.T.* gli input conoscitivi, normativi e metodologici utili a impostare responsabilmente la pianificazione e a indirizzare attivamente le trasformazioni, in coerenza con gli obiettivi e metaobiettivi del P.I.T. e con specifico riferimento ai contenuti delle "Schede dei Paesaggi e Individuazione degli Obiettivi di Qualità" dello stesso P.I.T..

Tali input sono articolati in:

- a. *Caratteri identitari*, in forma di elenco delle proprietà distintive di ciascuna *U.M.T.*, da considerarsi come "irregredibili";
- b. *Fattori critici*, individuazione delle principali dinamiche in atto nel sistema territoriale da affrontare con il governo delle trasformazioni al fine di valorizzarne il potenziale evolutivo prevenendone eventuali effetti distorcanti;
- c. *Indirizzi operativi*, repertorio sintetico di politiche di sviluppo ritenute confacenti alle vocazioni identitarie del territorio.

Nella redazione dei P.S. si assumeranno i seguenti indirizzi:

- prendere a riferimento i succitati *A.M.T.*, *Si.M.T.* e *U.M.T.*, ove opportuno modificandoli con adeguate motivazioni tecniche e articolandoli in *S.M.T.*, come definiti all'art. 5;
- valutare le specificità del quadro locale, i relativi caratteri distintivi di cui al punto "a" e le criticità di cui al punto "b";
- delineare usi e trasformazioni del territorio in modo da garantire "irregredibilità" e "evolutività virtuosa" ai caratteri succitati;
- sviluppare politiche territoriali coerenti con gli indirizzi di cui al punto "c";
- individuare l'eventuale degrado paesistico-ambientale e le relative azioni di riqualificazione;
- articolare la disciplina del territorio aperto in relazione – oltre che ai 5 ambiti di cui al successivo art. 22, c. 5, ove presenti – alle singole *U.M.T.* e *S.M.T.* al fine di preservarne i caratteri distintivi in coerenza con i contenuti delle "Schede dei Paesaggi" del P.I.T.;
- individuare per gli interventi a elevato impatto morfo-ambientale criteri di ammissibilità coerenti con i valori identitari di ogni *U.M.T.*; a titolo indicativo si fornisce come riferimento metodologico a tal fine la "griglia" di cui alla *Scheda 8C - Griglia per le valutazioni di ammissibilità*.

7. Le valutazioni di coerenza per gli interventi di cui all'ultimo alinea del precedente c. 6 perseguiranno la tutela degli ambiti di rilevante pregio naturalistico e paesaggistico, in aderenza alla disciplina paesaggistica del P.I.T..

In particolare si avrà cura di verificare che ciascun intervento risulti compatibile con la struttura del paesaggio e dialoghi efficacemente con il contesto senza interromperne le relazioni estetico-percettive.

Tali criteri saranno applicati in modo più selettivo nelle porzioni più vulnerabili della provincia, quali gli *A.M.T. Isole e Promontori* e le *U.M.T. R9.1 - Cono dell'Amiata* e *R10.1 - Alta Valle dell'Albegna*, in relazione a:

- centrali per la produzione di energia eolica;
- linee elettriche aeree di III classe (alta tensione: 132 e 320 kV), fatte salve le linee di prelievo da impianti esistenti.

Art. 19

Emergenze morfo-ambientali

1. **Nell'ambito della qualità diffusa dell'intero territorio provinciale si riconoscono, a seguito di una circostanziata individuazione e classificazione in conformità alle "Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di Qualità" del P.I.T., specifiche emergenze morfologiche e/o ambientali, costituenti autonome concentrazioni di valori identitari. A tali emergenze si attribuisce un valore di risorsa strategica da tutelare in via prioritaria.**
2. **A prescindere dai contesti così individuati, il governo del territorio è tenuto anche a una specifica considerazione delle emergenze morfo-ambientali di interesse più circoscritto, corrispondenti a:**
 - particolari sistemazioni agrarie;
 - situazioni vegetazionali caratteristiche;
 - episodi di antropizzazione storica dotati di valore di insieme o documentale;
 - emergenze geologiche (geotopi e geositi) di cui all'art. 10 delle presenti *Norme*;**– altri siti di pregio naturalistico o insediativo comunque ritenuti meritevoli di tutela dalla comunità locale.**
3. **In quanto zone sensibili ai fini della protezione degli assetti, le emergenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono fatte oggetto di specifica tutela, nonché di azioni tese ad ottimizzarne la condizione oggettiva e le modalità di fruizione, garantendone la condizione di "invarianza puntuale" (come definita all'art. 5 delle presenti *Norme*).**
 - Tali azioni sono disciplinate da uno specifico regime normativo, cui si affiancano in certi casi particolari modalità di gestione.
4. **Si attribuisce un ruolo prioritario alla fruizione e alla percezione ottimale dei caratteri emergenti della morfologia territoriale. Risulta conseguentemente essenziale mantenere integri anche i principali rapporti visuali e le prerogative di visione panoramica, sia attive (dai siti di osservazione), che passive (verso i siti di pregio).**
5. **Ai fini dei *Principi* sopra enunciati, le politiche provinciali per la tutela dei caratteri del territorio, in relazione ai diversi valori, saranno articolate in relazione a 3 distinti livelli, come di seguito descritti.**
 - *Ambiti a Tutela Generica* (in seguito: *A.T.G.*): tutto il territorio ove non siano stati riconosciuti e disciplinati specifici valori e/o vulnerabilità;
 - *Ambiti a Tutela Specifica* (*A.T.S.*): zone sensibili comprendenti:
 - S.I.C., S.I.R., biotopi, Z.P.S. e Z.P.M., soggette alla specifica disciplina ;
 - aree contigue a parchi e riserve naturali: soggette alle rispettive direttive;
 - *Ambiti a Ridotto Potenziale Antropico* (*A.R.P.A.*), di cui al successivo c. 6;
 - *Ambiti a Gestione Speciale* (*A.G.S.*): zone di particolare pregio, individuate da atti istitutivi (Parchi, Riserve Naturali e Aree Naturali Protette Locali) e disciplinate dai rispettivi piani e regolamenti.
6. **In relazione al proprio Q. C. –con specifico riferimento agli elaborati del *S.I.T.P.* di cui al frontespizio della *Scheda 7 - Patrimonio florofaunistico ed emergenze ambientali*, il presente P.T.C. individua 52 *A.R.P.A.* in relazione a 3 categorie di sensibilità:**
 - G Geomorfologica per sensibilità prevalentemente legate alla configurazione del substrato territoriale

- I Idrologica per sensibilità prevalentemente legate alla presenza di corpi d'acqua
 - V Vegetazionale per sensibilità prevalentemente legate al patrimonio floristico.
- Tali ambiti sono di seguito elencati e associati alle rispettive categorie di sensibilità mediante sigle alfanumeriche (in caso di compresenza di fattori, la sequenza ne denota la gerarchia; esempio: IG indica prevalenza dei fattori idrologici su quelli geomorfologici).
- GV1 Poggio di Montieri
 - GV2 Cornate di Gerfalco
 - G3 Monte S. Croce
 - V4 Poggi di Frassine
 - V5 Collina di Montebamboli
 - IG6 Poggi della Marsiliana
 - IGV7 Valle del Farmulla
 - G8 Poggio di Sassoforte
 - V9 Monte Alto
 - IGV10 Valle del Farma
 - IG11 Poggio Castiglione e Lago dell'Accesa
 - V12 Colline di Follonica
 - IG13 Padule e Tombolo di Scarlino
 - GV14 Poggi dell'Alma
 - G15 Scogliere di Scarlino
 - GV16 Poggi di Tirli
 - G17 Poggi di Vetulonia
 - G18 Poggi di Buriano
 - GV19 Poggi di Monteleoni
 - G20 Poggi di Moscona
 - IG21 Poggi di Vicarello
 - GV22 Amiata
 - G23 Monte Labbro
 - IG24 Poggio di Castel di Pietra
 - IG25 Gole dell'Albegna
 - IG26 Poggi di Saturnia
 - GV27 Poggio della SS Trinità
 - GV28 Poggi di Civitella e Monte Penna
 - IG29 Valle del Lente
 - IG30 Poggio Buco e Moranaccio
 - GV31 Poggi di Punta Ala
 - GV32 Rocchette e Capezzolo
 - IG33 Diaccia Botrona
 - GV34 Tombolo dell' Ombrone
 - G35 Poggio e Costa di Talamone
 - IGV36 Campo Regio - Tombolo Osa Albegna
 - IGV37 Laguna di Orbetello - Giannella - Feniglia
 - G38 Poggio Pertuso
 - G39 Ansedonia
 - G40 Colline della Marsiliana
 - G41 Colline di Orbetello
 - G42 Capalbiaccio
 - GV43 Monte Alto di Capalbio
 - IG44 Lago Acquato
 - G45 Poggio della Capita
 - GV46 Poggi di Montauto

- IG47 *Tombolo di Capalbio e Lago di Burano*
- IG48 *Valle del Fiora*
- G49 *Argentario*
- GV50 *Giannutri*
- G51 *Giglio*
- G52 *Formiche di Grosseto e di Burano*

La disciplina di questi ambiti sarà sviluppata applicando gli indirizzi della *Scheda 7C – Ambiti a ridotto potenziale antropico*.

7. *La Tavola 3 – Morfologia Territoriale* in scala 1:50.000 riporta i perimetri di A.T.S. e A.G.S.
 Nel recepire la disciplina specifica in materia di A.G.S., il presente P.T.C., limitatamente agli ambiti e agli aspetti di propria competenza, fornisce i seguenti indirizzi a beneficio degli A.T.S., sia per la definizione degli ambiti o loro modifiche che per le valutazioni di sostenibilità e la redazione dei Piani di Gestione, ove previsti:
 - individuare, in relazione al Quadro Conoscitivo o specifici studi di settore, l’oggettiva presenza delle risorse naturali da salvaguardare e i relativi ambiti territoriali funzionali e correlati, per favorire il mantenimento delle specie animali e vegetali presenti e potenziali;
 - regolare interventi e attività in forme compatibili con le finalità di protezione delle specie peculiari dei singoli ambiti, valutandone gli effetti sia diretti che indiretti in termini di emissioni sonore, luminose, polveri etc.;
 - recepire le disposizioni regionali di tutela e conservazione, elevandole a prescrizioni ai fini della redazione dei relativi Piani di Gestione;
 - utilizzare i contenuti della *Scheda 7D – Elenco dei siti bioitaly* e della *Scheda 7E – Biotopi e aree protette*
8. *La Provincia provvederà a verificare la possibilità di individuare nuovi siti in relazione agli allegati “1” della direttiva 92/43/C.E.E. e “A” della L.R. 56/00.*
9. *La Provincia promuoverà interventi di valorizzazione e fruizione delle emergenze in collegamento alla rete delle aree protette, per la realizzazione di percorsi turistici e didattico-naturalistici, inquadrati nelle politiche generali dello sviluppo produttivo locale e dell’offerta turistica,, con particolare riguardo alla la ricettività agrituristica, rurale e turistica e alla rivitalizzazione dei centri storici minori.*
10. *La provincia avvierà un tavolo di confronto e cooperazione per la riqualificazione e valorizzazione del lago di Burano.*

Art. 20

Permanenze storico-culturali

1. **Le tracce e gli elementi di permanenza nella storia del territorio costituiscono risorse primarie sia in quanto patrimonio della cultura collettiva, sia in quanto riferimenti qualificanti per un'evoluzione degli assetti in chiave di rafforzamento dell'identità.**
2. **Ogni intervento di trasformazione è pertanto chiamato a:**
 - **mantenere e, ove possibile, incrementare la leggibilità di tali elementi;**
 - **assumerli come matrice insediativa o valorizzarli come principio ordinatore.**
3. **Si ritiene opportuno incentivare ogni tipo di azione che possa rafforzare il ruolo e la fruibilità di tracce, segni e permanenze storiche di qualsiasi natura.**
4. **Ai beni territoriali di interesse storico-culturale viene riconosciuto un ruolo insostituibile come fattori di caratterizzazione e fondamenti della memoria collettiva. In quanto tali, esigono condizioni di “invarianza puntuale”, come definita al precedente art. 5. Gli interventi di trasformazione territoriale devono pertanto garantirne la sostanziale integrità, mantenendoli nello stato e nel luogo in cui si trovano.**
5. **Tali beni sono considerati parte integrante del patrimonio ambientale complessivo della provincia. In quanto tali sono soggetti prioritariamente a politiche integrate di intervento e ad azioni coordinate di gestione.**
6. **I beni storico-culturali sono ritenuti elementi di arricchimento dell'offerta territoriale. Le azioni ammesse devono dunque coniugare il mantenimento e la riqualificazione con la valorizzazione e l'ottimizzazione della fruizione anche in termini di economia di mercato, purché secondo assunti di sviluppo sostenibile.**
7. **Ai fini della tutela e valorizzazione delle permanenze storico-culturali si applicheranno i seguenti indirizzi:**
 - **individuare la viabilità storica ovunque risulti ancora leggibile, dando priorità alle vie consolari Aurelia e Clodia, e sottoporla ordinariamente a sole azioni di conservazione e manutenzione; nei casi in cui non vi siano alternative alla trasformazione, progetti e interventi faranno riferimento:**
 - **mantenere la regola insediativa e i caratteri morfologici del tracciato;**
 - **ottimizzare il risultato complessivo in termini di coerenza ambientale e paesaggistica.**
 - **individuare le tracce e i segni di rilevanza territoriale; classificarli per rango e leggibilità; stabilirvi norme di tutela con livelli conseguentemente diversificati di invarianza.**
8. **Nella valutazione dei P.A.P.M.A.A. di cui al successivo art. 23 si favoriranno proposte che comportino il recupero di tracciati della viabilità storica e di assetti storici o tradizionali.**
9. **La Scheda 11 - *Qualità urbana* contiene conoscenze di base e criteri da utilizzare in materia di beni territoriali di interesse storico-culturale, a integrazione delle “Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di Qualità” del P.I.T..**
A tal fine si utilizzeranno i seguenti indirizzi:
 - **sviluppare le conoscenze dei beni territoriali di interesse storico-culturale in relazione alla categoria di appartenenza, al valore intrinseco e al valore relazionale dei singoli oggetti;**

- individuare ambiti di rispetto commisurati al valore intrinseco del bene, al rapporto morfologico con il paesaggio circostante, ai rapporti di intervisibilità e allo stato d'uso dell'intorno;
 - promuovere iniziative di valorizzazione, privilegiando forme di cooperazione istituzionale.
10. Per quanto riguarda in particolare il *territorio aperto*, ai fini delle “Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di Qualità” del P.I.T., si forniscono le seguenti indicazioni:
 - identificare il patrimonio edilizio rurale di pregio in base alle caratteristiche architettoniche e ambientali e alla rilevanza in termini di memoria storica;
 - disciplinare le trasformazioni dei tessuti di pregio, definendo adeguate fasce di rispetto.
 11. *La Provincia promuoverà studi per individuare tracce e segni storici rilevanti al fine di recuperarli e valorizzarli mediante una cooperazione che coinvolga più livelli istituzionali.*
 12. *La Provincia proseguirà le attività intraprese per il Parco della Civiltà degli Etruschi.*
 13. *La Provincia, nell'ambito della collaborazione con gli Enti dei Parchi Nazionali Minerari (Archeologico delle Colline Metallifere Grossetane e Museo delle Miniere dell'Amiata), avvierà attività di confronto e cooperazione con la Provincia di Livorno per realizzare un circuito integrato di documentazione mineraria (Arco delle Miniere), esteso dal Monte Amiata all'Isola d'Elba, che valorizzi le altre emergenze storico-culturali minerarie presenti nel territorio.*
 14. *La Provincia predisporrà un piano di settore per la valorizzazione dei beni territoriali di interesse storico-artistico come componenti di un'offerta turistica integrata.*
 15. *La Provincia promuoverà, in coerenza con le Schede di Paesaggio del P.I.T., uno studio per l'identificazione, il recupero e la valorizzazione degli itinerari storici considerati testimonianze materiali dell'identità territoriale, quali:*
 - *le strade della transumanza ed il sistema delle fonti e dei fontanili ad esse collegati;*
 - *i percorsi della transumanza ed il sistema delle grance e dei mulini;*
 - *le strade del sale;*
 - *i tracciati legati al sistema delle fortificazioni costiere e dei manufatti legati al controllo e al servizio della navigazione;*
 - *i percorsi della fede sul Monte Amiata.*
 16. *La Provincia porterà a compimento la valorizzazione dell'insieme dei manufatti e delle opere idrauliche legati al Piano delle Bonifiche.*

Art. 21
Demani civici

1. **Nel quadro della pianificazione provinciale viene attribuito un ruolo strategico alle terre di uso collettivo gestite dalle comunità locali, in quanto contenitori ecologici e beni paesaggistici dotati di rilevante valore sociale.**
2. **Si ritiene pertanto imprescindibile che le scelte e le prassi di governo del territorio dedichino la massima attenzione a consolidare sia le valenze ambientali che le modalità di utilizzazione condivisa, caratteristiche di questi ambiti.**
3. Ai fini del presente P.T.C., nell'attuazione delle indicazioni formulate dalla disciplina paesaggistica del P.I.T., si applicherà la seguente direttiva:
 - individuare le terre civiche distinguendole per categoria:
 - gravate da uso civico;
 - sottoposte a demanio civico:
 - la Rocca di Selvena nel comune di Castell' Azzara;
 - l'Eremo di S. Guglielmo in Malavalle nel comune di Castiglione della Pescaia;
 - i vasti patrimoni di terre boscate, pascoli e seminativi ricadenti in numerosi comuni;
 - aggiornare tale individuazione a seguito di ogni liquidazione di terre gravate o modifica di terre demaniali che avvenga per acquisizione di ulteriori demani o alienazione di porzioni della proprietà pubblica esistente;
 - indirizzarne usi e assetti:
 - privilegiando il mantenimento di quelli in atto;
 - riferendo ogni cambio di destinazione a motivi e convenienze valutate in un'ottica di lungo termine;
 - orientando ogni eventuale variazione d'uso verso la tutela del patrimonio ambientale privilegiando le ricadute storico-culturali e ricreative;
 - evitando comunque:
 - ogni forma di espansione urbana (salvo che nelle aree di frangia urbana non arborate e degradate da un punto di vista agricolo-ambientale);
 - qualsiasi uso estraneo alla vocazione ambientale e socio-culturale del luogo;
 - prevedervi incentivi allo sviluppo produttivo in funzione delle attività agricole, anche in relazione allo sviluppo dell'intero territorio rurale.

Per l'applicazione di tale direttiva si farà riferimento alla individuazione dei valori paesaggistici di cui al P.I.T..
4. La Provincia si impegna a gestire il Catalogo dei Demani Civici, in un rapporto di continuo aggiornamento con i Comuni e la Regione Toscana.

CAPO II – IL TERRITORIO APERTO

Art. 22

Disposizioni generali

1. Come conseguenza del riconoscimento di cui al primo comma dell'art. 18 delle presenti *Norme* al territorio aperto nel suo complesso viene riconosciuto un ruolo fondamentale in quanto principale fattore dell'identità provinciale grossetana, in termini di storia, cultura, struttura territoriale ed economica, qualità paesistica e attrattiva turistica.
2. Le politiche di sviluppo dell'intero territorio aperto si incentrano sul concetto di “distretto rurale”, come definito all'art. 5 del presente P.T.C..
3. Nell'impostazione delle politiche e nella valutazione degli interventi sul territorio aperto si assumono come prioritari gli effetti di riqualificazione paesistico-ambientale.
4. In conseguenza della riconosciuta centralità del territorio aperto ai fini dello sviluppo provinciale, chiunque intervenga a mantenere o trasformare tale territorio è investito dalla collettività di un'alta responsabilità gestionale. Ove correttamente onorata, tale responsabilità dev'essere considerata, in un'ottica concretamente perequativa, ai fini di un'attribuzione compensativa di diritti, prerogative e disponibilità di risorse. Parallelamente si ritiene necessario collegare ogni iniziativa di valorizzazione ad impegni di presidio territoriale.
5. Ai fini del coordinamento delle politiche provinciali per la tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio aperto, oltre a quanto disposto dal P.I.T. e dalle disposizioni Regionali, si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - distinguere il *territorio aperto* in territorio *rurale* e *complementare*, applicando i criteri di cui al c. 3 del successivo art. 24 per l'individuazione del territorio complementare;
 - nell'articolare la disciplina in relazione ai contenuti dei quadri conoscitivi, tener conto delle seguenti indicazioni:
 - classificare e definire l'intero territorio *rurale*, individuando azioni di riqualificazione a beneficio delle aree deboli, in relazione alle seguenti categorie:
 - a. Aree di frangia urbana a economia agricola debole;
 - b. Aree di influenza urbana a economia agricola debole;
 - c. Aree marginali a economia debole;
 - d. Aree ad agricoltura sviluppata estensiva;
 - e. Aree ad agricoltura intensiva o specializzata.
 - individuare: gli ambiti di degrado classificati per tipologia e fattore di degrado (usi impropri, frammentazione fondiaria, abusi edilizi, pseudo-culture etc.); le aree interessate da risorse agro-ambientali specifiche (suoli che presentano un'elevata potenzialità d'uso per particolari caratteristiche morfologiche, podologiche o di posizione geografica; terreni con particolari sistemazioni agrarie significative ai fini della conservazione del suolo, quali terrazzamenti e ciglionamenti); le aree incompatibili con l'installazione degli annessi e manufatti ai sensi del c. 8 del successivo art. 23; gli ambiti a marcata vocazione ortoflorovivaistica.
 - disincentivare nelle aree di cui alle lett. “a”, “b”, “c”, in considerazione del ruolo che esse prevalentemente rivestono, quegli interventi - anche se previsti nei P.A.P.M.A.A. o da aziende agricole con superfici minime fondiari inferiori agli indici riportati al successivo comma 11 -

che possono preconstituire ostacolo ad una pianificazione e ad un governo del territorio coerenti con gli indirizzi di tutela e sviluppo insediativo previsti dal presente P.T.C..

6. Nel territorio *rurale* possono essere individuate, in base alle effettive vocazioni agronomiche e condizioni ambientali, porzioni di primario interesse agronomico.

Queste aree saranno considerate ai fini regolativi come zone ad *esclusiva* funzione agricola, dove gli impegni di suolo siano di norma consentiti esclusivamente per finalità collegate alla conservazione e allo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.

In assenza di caratteristiche specifiche, al territorio *rurale* provinciale viene riconosciuta una funzione agricola *prevalente*.

L'eventuale individuazione di zone a *esclusiva* funzione agricola sarà riferita alle caratteristiche definite dalla legislazione regionale in materia e alle seguenti specificità:

- terreni a vocazione ortoflorovivaistica;
- eventuali altri ambiti ove s'intenda tutelare i seguenti caratteri emergenti:
 - vocazione specificatamente agricola delle diverse porzioni di territorio, intesa come bilancio complessivo delle caratteristiche dei suoli e degli assetti agronomici e aziendali;
 - dotazione di impianti e strutture rilevanti per la conduzione del fondo e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti;
 - ruolo emergente delle attività agricole ai fini della caratterizzazione sociale ed economica e/o della qualità agricolo-ambientale del territorio;
 - specializzazione, per tipicità e qualità, delle produzioni agricole (di cui all'art. 21 del D.lgs. 228/01) e loro inserimento nella filiera agro-alimentare.

In tali zone a *esclusiva* funzione agricola si provvederà a definire incentivi specifici, anche in riferimento alle disposizioni del successivo art. 23 e ai contenuti della *Scheda 9 – Attività agricole*.

7. Ai fini del governo della crescita insediativa di cui al successivo art. 26, il dimensionamento della componente inerente il *territorio aperto* terrà conto delle seguenti indicazioni:

- assumere come dato di riferimento per lo sviluppo sostenibile la differenza fra la massima quantità di alloggi teoricamente edificabili, derivanti dalle verifiche di sostenibilità, e la quantità effettiva di quelli esistenti;
- assicurare un'equilibrata proporzione fra la quantità di posti letto per attività ricettive previsti nel *territorio aperto* e quella prevista entro gli *insediamenti densi*;
- contenere il dato complessivo degli edifici di nuova realizzazione per attività integrative, sia in termini di numero degli interventi che in termini di superficie;
- privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente, mai utilizzato per fini agricoli e non considerato strategico dal presente PTC, per qualsiasi tipo di destinazione ai fini del risparmio di suolo e della riqualificazione ambientale.

Per quanto concerne in particolare lo sviluppo dei nuclei insediativi si farà qui riferimento agli indirizzi della *Scheda 10C – Indirizzi per i nuclei insediativi nel territorio aperto*, ponendo particolare attenzione all'individuazione dei *nuclei strategici* in quanto componente essenziale relativamente alle politiche territoriali del presente P.T.C..

8. *La Provincia si impegnerà nella promozione e nel sostegno dello sviluppo rurale, proponendo progetti finalizzati e raccordandosi alle politiche comunitarie, anche in relazione al riconoscimento di Distretto Rurale della Maremma.*

A tal fine la Provincia: continuerà a promuovere la valorizzazione delle filiere di produzione; attiverà studi, ricerche e sperimentazioni anche in funzione della rivalutazione e tutela di specie autoctone e qualificazione dei prodotti di nicchia; erogherà sostegni al sistema delle imprese agricole e agroindustriali; adotterà i programmi comunitari per il finanziamento delle infrastrutture rurali, delle opere irrigue aziendali, delle filiere di produzione della qualità, dei reimpianti, dello sviluppo delle attività integrate, dei miglioramenti agrosilvopastorali e per il

sostegno dell'agricoltura montana e svantaggiata.

9. *Nell'emissione dei pareri sui P.A.P.M.A.A. e nell'erogazione dei sostegni al sistema delle imprese agricole, la Provincia perseguirà la tutela e la valorizzazione delle risorse essenziali del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile.*
10. *La Provincia promuoverà un tavolo di cooperazione per sviluppare una "vision di distretto" coerente con l'articolazione delle "Città" e con le risultanze degli studi socio-economici.*

Art. 23

Lo sviluppo del territorio rurale

1. **La gestione efficiente delle risorse necessarie e il mantenimento degli assetti caratteristici dell'agricoltura sono considerati essenziali alla vitalità e all'identità della provincia.**
2. **La manutenzione del territorio rurale, la conservazione degli assetti esistenti e il perseguimento di quelli auspicati costituiscono per il governo del territorio degli obiettivi primari da perseguire con atteggiamento realistico e flessibile, costantemente sintonizzato con le mutevoli esigenze dei processi produttivi agricoli, nonché delle attività e funzioni integrative compatibili.**
3. **In relazione ai suoi significati e alle sue potenzialità d'uso, il territorio rurale è soggetto a regole di gestione finalizzate alla conservazione, riproduzione, sviluppo e valorizzazione delle risorse agro-ambientali, degli assetti culturali e dei valori morfologici.**
4. Nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti n.1, 2 e 3, negli ambiti di cui alle lettere "d" ed "e" dell'art. 22, c. 5, oltre a quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti, si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - individuare, la dimensione dell'unità minima aziendale nell'intervallo compreso fra 3 ha e 10 ha (fatte salve le aziende che svolgono attività ortoflorovivaistiche negli ambiti appositamente individuati dalla disciplina urbanistica comunale), nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmente consolidata nella zona e differenziandola in relazione a: destinazione *esclusiva* o *prevalente*; ambiti *T.E.T.I.* e *T.E.R.A.*; monte-ore lavorativo articolato per usi del suolo.
Alle porzioni fondiari che risultino inferiori a tali minimi aziendali si applicheranno le disposizioni dell'art. 24 delle presenti *Norme*;
 - disincentivare i frazionamenti che comportino la costituzione di porzioni inferiori alla soglia sopra individuata e incentivare la ricomposizione fondiaria nel rispetto della specificità del paesaggio rurale, delle produzioni agricole e in coerenza con i contenuti delle "Schede dei Paesaggi e Definizione degli Obiettivi di Qualità" del P.I.T.;
 - consentire la realizzazione di nuove infrastrutture purchè necessarie alla conduzione del fondo o allo svolgimento delle attività integrative a quella agricola.
 - non consentire usi del territorio non appropriati quali depositi - occasionali e/o permanenti - di materiali vari non attinenti all'attività agricola (rifiuti, rottamazioni, materiali edili etc.), in modo da mantenere la qualità e le caratteristiche del territorio rurale.
5. Le politiche territoriali saranno generalmente tese a ottimizzare lo sviluppo delle attività sia *connesse* che *integrative a quella agricola*, come definite dalla legislazione vigente.
Per quanto concerne nello specifico le attività *integrative* si forniscono altresì le seguenti indicazioni:
 - le attività integrative potranno comprendere funzioni di presidio umano sul territorio, commerciali, produttive, turistiche, di servizio, di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica, formazione e ricerca e quant'altro legato alla tipicità dei luoghi, purchè strettamente interconnesse all'attività agricola;
 - valutarne la compatibilità in riferimento all'articolazione, specificazione e vocazione del contesto territoriale, sulla base dei criteri di cui ai successivi commi del presente articolo e degli artt. 29 e 30 delle presenti *Norme*, nonché della *Scheda 8 – Sistema Morfologico Territoriale* e della *Scheda 9 – Attività agricole*, definendo, ove opportuno, gli ambiti compatibili in relazione alle modalità di intervento, agli assetti agrari ed alle caratteristiche delle *U.M.T.* e del sistema insediativo e infrastrutturale;
 - ritenere comunque incompatibili tutte le attività integrative ad elevato impatto ambientale;

- ritenere comunque compatibili le attività integrative previste nelle aree contigue ai *Poli di Servizio all'Agricoltura* di cui al successivo art. 31 e in generale nelle aree produttive (con particolare riferimento a: zone per insediamenti produttivi, aree dimesse, ambiti degradati etc.), favorendo effetti di omogeneità tipo-morfologica e modalità di gestione cooperativa, con particolare riferimento alla produzione di energie alternative.
 - consentire, solo al di fuori dei T.E.T.I., nel rispetto delle condizioni del P.I.T. (art. 23, c. 4, lett. “a”, “b” e “c”), contenuti interventi di ampliamento e nuova edificazione per attività integrative, compatibilmente con la tutela del territorio e la valorizzazione delle risorse.
6. Le valutazioni di coerenza sugli interventi nel territorio *rurale*, oltre a quanto altrove disposto nel presente P.T.C., terranno conto dei seguenti indirizzi:
- contenere il dimensionamento complessivo della crescita insediativa per gli interventi di nuova edificazione secondo i criteri forniti dall’art. 26 in materia di requisiti generali e specifici e di obiettivi per la tutela e valorizzazione delle risorse;
 - indirizzare l’evoluzione dei singoli nuclei secondo i contenuti dell’art. 26;
 - favorire la realizzazione degli alberghi di campagna – ove rispondenti alle condizioni di cui all’art. 21, c. 1 del P.I.T. – entro le dimensioni compatibili con uno sviluppo efficace e sostenibile;
 - verificare comunque la coerenza con i contenuti della *Scheda 4D - Indirizzi per la tutela dei suoli agrari*.
7. Per la disciplina degli interventi da parte dell’imprenditore agricolo titolare di azienda agricola con superficie minima fondiaria uguale o superiore agli indici indicati al successivo comma 11 si forniscono i seguenti indirizzi:
- consentire, solo al di fuori dei T.E.T.I., la realizzazione ex novo di interventi per attività integrative a quella agricola compresa la realizzazione ex novo di alberghi di campagna in corrispondenza di nuclei poderali esistenti, condizionandola a: rispetto delle condizioni poste dal P.I.T. per gli interventi di nuova edificazione incidenti sul “patrimonio collinare” (art. 21, c. 1, lett. da “a” ad “f”); vincolo di indivisibilità dall’azienda agricola; impegno al mantenimento di una congrua estensione di territorio agricolo; tipologia edilizia e insediativa a carattere compatto e aggregato, con configurazioni tipiche del contesto rurale e forte connotazione funzionale e paesaggistica degli spazi aperti;
 - consentire contenute strutture per il tempo libero (piscine, campi da tennis etc.), finalizzando tale realizzazione alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e al mantenimento del valore dei paesaggi oppure alla riqualificazione di quelli eventualmente degradati (art. 25 del P.I.T.);
 - disincentivare comunque la realizzazione di nuovi edifici per attività integrative nelle aziende già dotate di edifici e strutture aziendali eccedenti le capacità produttive del fondo dimostrate nel P.A.P.M.A.A.;
 - impedire nei *T.E.T.I.* il riuso dei volumi esistenti per la realizzazione di residenze, con cambio della destinazione d’uso agricola, ad eccezione dei familiari di secondo grado dell’imprenditore agricolo professionale anche se non impegnati nella conduzione del fondo, previa approvazione di P.A.P.M.A.A. che dimostri la non necessità delle strutture alla conduzione del fondo;
 - contenere la realizzazione di nuove unità abitative, da consentire solo al di fuori dei *T.E.T.I.*, derivanti dal recupero, previa modifica della destinazione d’uso agricola, delle strutture prefabbricate non più utilizzate dall’azienda agricola, secondo il dimensionamento definito dal P.S.;
 - consentire il riuso di edifici esistenti per attività integrative economiche (purché coerenti con il contesto rurale e le caratteristiche storico-culturali e tradizionali dei luoghi), secondo il dimensionamento definito dal P.S.;

- prevedere l’installazione dei manufatti precari (art.6 del D.P.G.R. n.7/R del 09/02/2010), nel rispetto, in via prioritaria, di quanto indicato al successivo c.9;
8. Per la disciplina degli interventi da parte di imprenditori agricoli titolari di azienda agricola con superficie minima fondiaria inferiore agli indici indicati al successivo comma 11 o di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo, si forniscono i seguenti indirizzi:
- non consentire nuova edificazione per attività integrative a quella agricola;
 - consentire solo al di fuori dei T.E.T.I., previa modifica della destinazione d’uso agricola, il riuso di edifici esistenti per residenza;
 - contenere la realizzazione di nuove unità abitative, da consentire solo al di fuori dei T.E.T.I., derivanti dal recupero, previa modifica della destinazione d’uso agricola, delle strutture prefabbricate non più utilizzate dall’azienda agricola, secondo il dimensionamento definito dal P.S.;
 - consentire il riuso di edifici esistenti per attività integrative economiche (purché coerenti con il contesto rurale e le caratteristiche storico-culturali e tradizionali dei luoghi), secondo il dimensionamento definito dal P.S.;
 - consentire solo al di fuori dei T.E.T.I.:
 - contenute strutture per il tempo libero (piscine, campi da tennis etc.), finalizzando tale realizzazione alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio e al mantenimento del valore dei paesaggi oppure alla riqualificazione di quelli eventualmente degradati (art. 25 del P.I.T.);
 - la realizzazione di annessi agricoli, per i quali i Comuni definiranno le condizioni di ammissibilità e le dimensioni in rapporto ai caratteri distintivi del contesto territoriale, escludendo la localizzazione di detti annessi nelle aree a ridotto potenziale antropico (A.R.P.A.) e in ambiti caratterizzati dalla presenza di altre componenti di rilevante valore paesaggistico.
 - prevedere l’installazione dei manufatti precari (art.6 del D.P.G.R. n.7/R del 09/02/2010), nel rispetto, in via prioritaria, di quanto indicato al successivo c.9;
9. Al fine di ottimizzare la contestualizzazione degli interventi, tenendo anche a riferimento i *Codici Morfologici Locali* (in seguito: *C.M.L.*) di cui al successivo art. 27, si applicherà la seguente direttiva:
- ubicare gli interventi in corrispondenza dei nuclei poderali, ove presenti, o, in assenza di questi, degli edifici più significativi disponendo e configurando i manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti, secondo modelli a corte; in assenza di preesistenze edilizie garantire comunque il rispetto della maglia territoriale e poderali e delle tradizioni insediative storicamente consolidate nel territorio provinciale. Da tali criteri sono fatte salve le misure igienico-sanitarie e funzionali per annessi dedicati all’allevamento di bestiame ed eventuali esigenze di tutela del patrimonio storico o paesaggistico;
 - nel caso il riuso di edifici esistenti comporti il trasferimento delle volumetrie in altro sito, tali volumetrie saranno ricostruite in corrispondenza di nuclei poderali esistenti;
 - adottare tipi edilizi e materiali conformi alle caratteristiche e alle tradizioni costruttive dell’intorno e del più ampio contesto ambientale; in caso di progetti con caratteristiche formali significative e/o utilizzo di tecnologie innovative, l’applicazione dei suddetti criteri sarà rapportata alla specialità dell’intervento in relazione all’ambito interessato;
 - sviluppare la configurazione insediativa e il disegno della rete scolante in coerenza col sistema delle acque superficiali e sotterranee e in modo da ottimizzare le prestazioni in ordine alla difesa del suolo e al rischio idrogeologico;
 - contenere la volumetria fuori terra delle cantine e altre grandi strutture; negli *A.M.T. Isole e Promontori* detti interventi saranno realizzati totalmente interrati;
 - riferire i frazionamenti parziali di proprietà a modalità di suddivisione dei fondi che consentano di realizzare future nuove edificazioni in aggregato alle preesistenti e/o in

- coerenza con la maglia poderale preesistente;
 - realizzare le strutture pertinenziali per il tempo libero (campi da tennis, piscine etc.), tenendo conto dei seguenti criteri:
 - ubicazione nelle pertinenze dei fabbricati;
 - definizione di accorgimenti (collocazione di siepi e alberature, scelta di aree non percepibili alla visuale) efficaci per contenere l'impatto paesaggistico;
 - prevedere forme e materiali adeguati al contesto paesistico-ambientale, evitando elementi standardizzati;
 - dimostrazione di fattiva realizzazione in riferimento alla compatibilità con il sistema ambientale (bilancio idrico, cuneo salino etc.).
10. I P.S. disciplineranno l'installazione di serre, in particolare:
- distinguendo tra impianti *permanenti* e *temporanei*;
 - condizionando la realizzazione di impianti *permanenti* ai seguenti requisiti:
 - prevedere criteri insediativi e modalità di aggregazione appositamente specificati in coerenza con il precedente c. 9 del presente articolo; inoltre, se previsti da aziende agricole prive di un nucleo poderale esistente, essere compresi nelle aree riservate dal P.S. alle colture ortoflorovivaistiche specializzate.
11. Per l'individuazione delle superfici minime fondiari di cui all'art. 41, c. 2 della L.R. 1/05 (superfici minime per la realizzazione di nuove costruzioni rurali) si forniscono, gli indici di seguito riportati (riferiti alle colture effettivamente in atto):
- 1 ha per colture ortoflorovivaistiche specializzate, riducibili a 0,8 ha quando almeno il 50% delle colture sia protetto in serra; gli indici sopra indicati potranno essere utilizzati esclusivamente se riferiti a superfici fondiari ricadenti in appositi ambiti individuati dai P.S. per lo svolgimento di attività ortoflorovivaistiche, secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali.
 - 3 ha per vigneti specializzati e frutteti in coltura specializzata;
 - 5 ha per oliveti in coltura specializzata e seminativo irriguo (elevati a 8 ha negli *A.M.T. Isole, Promontori e Coste*);
 - 8 ha per colture seminative e seminativo arborato (elevati a 10 ha negli *A.M.T. Isole, Promontori e Coste*);
 - 15 ha per castagneto da frutto effettivo;
 - 30 ha per arboricoltura da legno;
 - 50 ha per bosco ad alto fusto;
 - 80 ha per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo arborato e pascolo cespugliato.
- Qualora vengano realizzate nuove abitazioni agricole (sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli), la superficie minima aziendale sarà equiparata alla superficie aziendale prevalente dell'area di riferimento, comunque nel rispetto di quanto previsto al comma 4, primo alinea del presente articolo.
12. Qualora la possibilità di modificare la destinazione d'uso agricola degli edifici sia condizionata alla sistemazione ambientale delle aree di pertinenza – ai sensi dell'art. 45, c. 2 della L.R. 1/05 –, la realizzazione degli interventi seguirà i criteri riportati nella *Scheda 9*.
Di regola la superficie dell'area di pertinenza da sottoporre a sistemazione ambientale sarà almeno pari o superiore a quella necessaria per la costruzione di nuove abitazioni rurali ai sensi del precedente c. 11. Nei *T.E.R.A. detta superficie è ridotta della metà*.
In difetto di tale pertinenza si applicano le disposizioni dell'art.45, cc. 2 e 3 della L.R. 1/2005.

13. *La Provincia promuoverà, con la collaborazione dei Comuni, la redazione concertata di una carta delle vocazioni colturali dei vari territori al fine di sviluppare politiche di rilancio, da coordinare con le strategie del distretto quale sintesi di programmazione locale in un ambito di sviluppo sostenibile, individuando le sinergie e indirizzando di conseguenza i finanziamenti.*

Art. 24

Il territorio complementare

1. **Data la particolare rilevanza che il tema della ruralità assume nel territorio provinciale, si ritiene essenziale, onde meglio articolare il governo delle trasformazioni, individuare un ruolo specifico per quegli ambiti del territorio aperto in cui le finalità proprie delle attività agricole e connesse risultino assenti o comunque marginali.**
2. **A tali ambiti si riconosce un ruolo complementare ai fini dello sviluppo rurale. Essi sono conseguentemente soggetti a politiche di tutela e valorizzazione ambientale sostanzialmente indipendenti dalla funzione agricola, con particolare riferimento all'ammissibilità delle trasformazioni insediative.**
3. Ai fini del presente P.T.C. nell'individuare il territorio *complementare*, di cui al precedente art. 22, si includeranno almeno le seguenti categorie territoriali:
 - aree con speciali caratteristiche geomorfologiche e singolarità geologiche, quali scogliere, affioramenti rocciosi, calanchi, biancane etc.;
 - sistemi dunali, tomboli costieri e altre aree del Demanio Marittimo;
 - aree di pertinenza dei corpi idrici interessate da formazioni vegetali spontanee;
 - aree coperte da macchia mediterranea e gariga;
 - aree destinate a grandi infrastrutture puntuali e ad attrezzature di interesse generale a servizio degli insediamenti urbani;
 - A.G.S. istituiti in forza di specifiche normative di settore (art. 19, c. 5 delle presenti Norme);
 - altre aree comunque soggette a particolari forme di regolazione e/o gestione (aree naturali protette, parchi storico-culturali, zone umide, zone estrattive, aree in genere occupate da impianti, etc.) da disciplinare ai fini della tutela del prevalente interesse ambientale;
 - Usi e Demani Civici con qualità colturali diverse da seminativo, prato e prato irriguo;
 - ambiti soggetti a usi e servitù militari etc..
4. Nell'ambito del territorio *complementare* i Comuni privilegeranno la tutela e la valorizzazione delle risorse con modalità coerenti ai contenuti generali del presente P.T.C. – con particolare riferimento ai contenuti dell'art. 19 e della *Scheda 8 – Sistema Morfologico Territoriale* rispetto allo sviluppo dell'attività agricola.
5. Nelle porzioni di territorio *complementare* ove siano effettivamente presenti residue forme di utilizzazione agricola come componente non separabile di aziende agricole, tali porzioni potranno concorrere nei P.A.P.M.A.A. al computo delle superfici minime fondiari di cui all'art. 23 delle presenti Norme.
Nel territorio complementare non sarà comunque consentita la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio disciplinato dal suddetto art. 23

CAPO III – EVOLUZIONE DEGLI INSEDIAMENTI DENSI

Art. 25

Struttura insediativa: le Sette “Città” della Maremma

1. Si riconosce come tipica del sistema insediativo provinciale un’articolazione in sottosistemi individuati da caratteri –più o meno marcati, comunque inconfondibili– di condivisione delle risorse territoriali, omogeneità dei modi di antropizzazione e intensità delle correlazioni interattive.
2. Considerando questa convergenza di caratteri come fattore ineludibile di cointeressenza e corresponsabilità nel governo del territorio, si attribuisce a tali sistemi il carattere di *aree omonomiche*, come definite all’art. 5 delle presenti *Norme*.
3. Ai fini del coordinamento delle politiche territoriali si individuano nella provincia di Grosseto 7 *aree omonomiche*, denotate dal termine metaforico “città” e connotate dal carattere territoriale che maggiormente le contraddistingue nell’immaginario collettivo:
 - La “Città” della Città
 - La “Città” sul Golfo del Ferro
 - La “Città” d’Acqua e Pietra
 - La “Città” del Tufo
 - La “Città” intorno alla Vetta
 - La “Città” delle Miniere
 - La “Città” dei Poderi
4. Ciascuna “Città” costituisce un’entità territoriale le cui esigenze di governo coinvolgono tutti i Comuni che ne fanno parte, quand’anche con un porzione limitata del proprio territorio.
È pertanto opportuno che tali Comuni ricorrano in modo sistematico a specifici momenti di autoordinamento e confronto, nonché, per quanto utile ai fini di una gestione integrata delle risorse.
5. Ciascuna “Città” è deputata a garantire, attraverso i propri rappresentanti, il coordinamento e la coerenza delle principali politiche di gestione e trasformazione del territorio, sia in termini di coordinamento interno –fra i Comuni che la compongono– che esterno –con le altre “Città”–.
6. La *Tavola 4. Insediamenti e Infrastrutture* individua gli ambiti territoriali delle “Città”.
La *Scheda 10 - Evoluzione insediativa* contiene:
 - l’elenco delle *U.M.T.* comprese in ogni “Città”;
 - un’indicazione dei principali dati demografici di riferimento;
 - una definizione di massima di ruoli, pesi e relazioni reciproche delle diverse “Città”;
 - la *vision* e le indicazioni per lo sviluppo conseguentemente proposte dal presente P.T.C. per ciascuna “città”;
 - principi generali e terminologia per impostare il coordinamento del governo del territorio nei diversi ambiti operativi.
7. All’interno degli ambiti territoriali di cui al precedente c. 6, ciascun Comune, in sintonia con gli altri Comuni della stessa “Città”, assicurerà la coerenza, oltre che ai contenuti degli artt. 9, 12,

14 e 15 del P.I.T., alle politiche di tutela delle risorse e di sviluppo insediativo sottese dalla *Carta dei Principi* del presente P.T.C., fatta salva la declinazione delle regole condivise a misura dell'identità e della specificità delle tematiche locali.

In particolare, ciascun Comune garantirà la piena coerenza fra le proprie scelte urbanistiche e i caratteri di ciascuna "Città" che interessa il proprio territorio comunale, per quanto concerne:

- il sistema delle identità e delle caratterizzazioni funzionali dei singoli centri;
- la localizzazione e il dimensionamento, coerenti con tale sistema, dei servizi e delle attrezzature a scala di "Città" o per ambiti sovracomunali idonei;
- il governo dello sviluppo insediativo di cui al successivo art. 26;
- la continuità delle U.T.O.E. in corrispondenza dei confini comunali.

8. Per quanto concerne lo sviluppo di azioni d'intervento coordinate, indirizzate dal *Programma* del presente P.T.C. o innescate da autonome iniziative, i perimetri di cui al precedente c. 6 saranno invece utilizzati come mero riferimento per definire, di volta in volta, ambiti territoriali corrispondenti all'effettiva partecipazione dei diversi attori locali, secondo un principio di "geometria variabile".

Al fine di ottimizzare lo sviluppo di siffatte strategie:

- ciascun Comune imposterà comunque le proprie politiche e definisce i propri S.P.T. secondo criteri operativi e localizzativi coerenti con i contenuti della *Scheda 15 – Azioni strategiche*;
- i Comuni e le rappresentanze di "Città" interessati all'attuazione delle singole azioni si coordineranno fra loro, con la Provincia e altri eventuali soggetti competenti istituzionalmente, formando ove opportuno appositi protocolli e intese in base agli indirizzi di *Programma* del presente P.T.C..

9. *La Provincia avvierà processi di cooperazione al fine di promuovere la costituzione di tavoli di confronto permanente e incentivare la formazione di organi di rappresentanza a scala di "Città".*

10. *A seguito di approfondito monitoraggio, la Provincia, in cooperazione con i Comuni, avvierà gli studi per redigere un apposito piano integrato al fine di ottimizzare il coordinamento concreto degli strumenti di pianificazione, della fiscalità locale e delle azioni per lo sviluppo culturale e socio-sanitario in ciascuna "Città".*

11. *La Provincia, in cooperazione con i Comuni, metterà a fuoco uno specifico programma operativo per coordinare l'insieme delle "Città" costiere sui temi qualificanti dell'evoluzione territoriale in prossimità del litorale.*

Art. 26

Governo dello sviluppo insediativo

1. **In conseguenza degli assunti di cui all'art. 17, si ritiene indispensabile:**
 - contenere ogni forma di accrescimento insediativo entro le dimensioni minime utili a garantire uno sviluppo socio-economico ottimale;
 - evitare ogni possibile spreco di suolo o ridondanza di funzioni mediante un coordinamento delle azioni di trasformazione, da attuarsi con la responsabile collaborazione di tutti i livelli e settori di governo del territorio.

2. **Oltre che carattere identitario fondamentale, di cui al punto *k* dell'elenco dell'art. 17, l'organizzazione eminentemente policentrica costituisce un imprescindibile fattore di successo del sistema insediativo provinciale. Questo carattere, coerente e sinergico alla visione del P.I.T., deve pertanto essere mantenuto e rafforzato, soprattutto in termini di coordinamento e complementarità.**

Si ritiene peraltro incompatibile con gli obiettivi generali sopra individuati la proliferazione di ulteriori centri minori in sostituzione di preesistenti aggregazioni a carattere non urbano.

3. **Nel quadro del modello policentrico di cui al precedente c. 2, si riconosce peraltro alla città di Grosseto una chiara centralità, non solo in termini di peso e caratterizzazione urbana, ma anche e soprattutto in quanto *hub* per l'interconnessione con la scala globale.**

4. **Si considera come ulteriore carattere specifico della struttura insediativa provinciale un'armatura territoriale incentrata sugli assi trasversali costa-entroterra non meno che su quello longitudinale costiero.**

5. **L'antinomia *T.E.T.I.-T.E.R.A.*, individuata come principale fattore di criticità dell'evoluzione insediativa, si concretizza anzitutto in una corrispondente dicotomia fra "congestione costiera" e "abbandono dell'entroterra". Si ritiene pertanto prioritario l'obiettivo di garantire insieme, in coerenza con il modello di organizzazione territoriale di cui al precedente c. 4, una crescente vitalità delle porzioni interne della provincia e la sostenibilità di uno sviluppo organico presso la costa.**

6. **La Scheda 10 - Evoluzione insediativa, in particolare mediante gli schemi *Struttura insediativa* e *Matrici insediative*, riporta il quadro conoscitivo e interpretativo, con specifico riferimento ai concetti di "telaio insediativo" e "percorso matrice", inteso ad orientare le politiche di sviluppo insediativo della pianificazione comunale.**

La Tavola 4 - *Insediamenti e infrastrutture* contiene i principali riferimenti operativi per il più specifico indirizzo delle politiche insediative del presente P.T.C..

Nello sviluppare autonomamente le proprie politiche insediative secondo le direttive e prescrizioni associate alle invarianti strutturali, di cui agli artt. 9 (c. 3, 4, 7, 10, 11 e 12), 12 (c. 2), 14 e 15 del P.I.T., gli S.P.T. avranno cura di:

 - aggiornare e approfondire nel proprio Q.C. i contenuti conoscitivi e interpretativi forniti dal presente P.T.C.;
 - definire il quadro previsionale e la disciplina territoriale in coerenza con il Q.C. così ottenuto, applicando gli indirizzi del presente art. 26, come precisate territorialmente dalla succitata Tavola 4;
 - provvedere che gli interventi siano quantificati, programmati e localizzati in misura tale da garantire l'attuazione progressiva nel tempo delle proprie previsioni.

7. Al fine di commisurare il proprio dimensionamento complessivo ai principi di cui al primo comma del presente articolo, i P.S. assumeranno a riferimento questa sequenza operativa:
 - a. individuare il fabbisogno di riferimento in base al Q.C., con particolare riferimento alle variazioni demografiche, al saldo migratorio, all'evoluzione dei nuclei familiari, all'andamento delle attività economiche e alle opportunità di riuso del patrimonio edilizio disponibile;
 - b. verificare lo stato di attuazione dei piani previgenti, ponendo particolare attenzione ai contenitori edilizi di valore strategico rimasti inutilizzati e selezionando, previa adeguata documentazione e argomentazione, quelle previsioni inattuate che intendano ripresentare;
 - c. definire l'entità del patrimonio inutilizzato;
 - d. quantificare l'incremento complessivo del carico insediativo come differenza tra il fabbisogno di riferimento di cui al punto "a" e la disponibilità di cui ai punti "b" e "c" del presente comma, nel rispetto dei limiti percentuali e delle soglie di carico del sistema idrico, fognario e di smaltimento dei rifiuti.

Le valutazioni di compatibilità assumeranno come parametro obiettivi di: complementarità funzionale; rafforzamento dell'identità territoriale; equilibrio urbanistico fra le diverse componenti; efficienza in termini di mobilità e di consumo delle risorse; qualità ambientale; efficacia del controllo morfologico, anche in riferimento alla diffusione dei *C.M.L.* di cui al successivo art. 27.

8. In ragione del ruolo fondamentale attribuito dal presente P.T.C. alla distinzione fra *insediamenti densi* e *territorio rurale*, nella redazione degli S.P.T. anche il dimensionamento complessivo sarà articolato in relazione a questi due ambiti.
9. Ai fini della più efficace distribuzione dello sviluppo insediativo si assumerà come criterio fondamentale per le politiche di area vasta quello di disincentivare la crescita insediativa negli ambiti *T.E.T.I.* –promovendo in via prioritaria il riuso del patrimonio esistente– e di favorirla, compatibilmente con le debite valutazioni di sostenibilità, negli ambiti *T.E.R.A.*.
10. In attuazione del principio di cui al precedente c. 2 e delle disposizioni del P.I.T. incentrate sul concetto di "città policentrica toscana", le politiche territoriali saranno volte a indirizzare in chiave di complementarità e interdipendenza lo sviluppo dei diversi centri che compongono il sistema insediativo.

In particolare si perseguiranno in maniera integrata i seguenti obiettivi:

 - sviluppare la funzionalità policentrica, anche tramite adeguata dotazione di servizi e attrezzature generali, in modo da equilibrare l'accessibilità e favorirne la fruizione, pur evitando un'eccessiva domanda di mobilità;
 - definire e accrescere l'identità urbana di ciascun centro;
 - definire, in relazione a tale identità, il sistema delle funzioni qualificanti, garantendo la complementarità con gli altri centri, sia dello stesso comune che delle "Città" di cui al precedente art. 25;
 - sviluppare la forma urbana, sia come immagine d'insieme che come qualità dei singoli episodi spaziali, in relazione all'identità complessiva, alle funzioni caratteristiche insediate e previste e alle peculiarità del contesto naturale e antropico, nonché al *principio insediativo* di cui al successivo art. 27.
11. Al fine di ottimizzare la distribuzione locale della crescita si osserveranno i criteri di seguito esposti.
 - In generale:
 - contenere il numero dei siti per interventi di nuova edificazione;
 - preservare e, in subordine, riqualificare le adiacenze dei centri storici;
 - concentrare la crescita in aderenza ai tessuti esistenti, con finalità di integrazione e

- ricucitura dei margini, in relazione al successivo c. 12;
 - contenere nelle zone di frangia le aree di incerta destinazione e assetto precario;
 - mantenere nel territorio aperto i varchi residui tra gli insediamenti esistenti, evitando ogni possibile saldatura;
 - arrestare in ambito extraurbano l'edificazione in aderenza –o comunque in prossimità– agli assi viari principali;
 - precludere la formazione di nuovi nuclei autonomi;
 - evitare ogni forma di crescita non concentrata, compatta e conchiusa;
 - contenere comunque il consumo di suolo.
- All'interno della fascia costiera, come individuata dal presente P.T.C.:
 - promuovere in via prioritaria il recupero e il riuso del patrimonio edilizio esistente non occupato permanentemente;
 - circoscrivere la crescita insediativa alla direttrice verso l'entroterra.
12. Al fine di ottimizzare e omogeneizzare le valutazioni in merito all'organizzazione dello sviluppo insediativo nei singoli centri, si fornisce l'indicazione di individuare, nella formazione dei quadri conoscitivi e nell'impostazione delle linee strategiche, la disponibilità alla modificazione delle componenti insediative utilizzando la seguente articolazione:
- *città da conservare*, costituita dai centri storici e dalle altre componenti di pregio, di cui al successivo art. 28;
 - *città da consolidare*, costituita dagli ambiti urbani di impianto efficiente, che possono beneficiare di integrazioni e correttivi;
 - *città da trasformare*, costituita dagli ambiti bisognosi di riqualificazione, in quanto affetti da carenze funzionali e percettive di natura non contingente;
 - *pomerium*, costituito dagli ambiti non urbanizzati che occorre riorganizzare, al fine di configurare con coerenza e continuità il margine tra città e campagna.
13. *La Provincia, insieme con i Comuni interessati, avvierà uno studio sul riequilibrio insediativo, al fine di proporre un insieme articolato di politiche integrate in relazione alle diverse funzioni e potenzialità urbanistiche di ciascun centro.*

Art. 27

Criteri qualitativi

1. **Ai fini del governo del territorio provinciale si riconosce nella qualità dello sviluppo insediativo lo strumento primario per perseguire l'obiettivo generale di rafforzare l'identità territoriale, di cui all'art. 17, in coerenza con la *Vision* condivisa (*Tavola 1* e *Scheda 1*).**
2. **Più in generale lo sviluppo insediativo è subordinato al requisito di incrementare i livelli di razionalità, funzionalità, economicità e sostenibilità degli assetti territoriali alla scala provinciale, secondo un'ottica integrata conforme ai principi della Nuova Carta di Atene.**
3. **Come specificazione dei caratteri identitari *h* e *i* di cui all'art. 17, si considera rilevante ai fini della qualità insediativa la netta distinzione e la separatezza fra centro urbano e territorio aperto.
Il modello della "città murata" viene considerato un riferimento di validità generale.**
4. **Si riconosce come prerogativa fondamentale di tutti i centri del territorio provinciale la rispondenza a uno specifico principio insediativo che lega il costruito alle caratteristiche oroidrografiche e paesistiche del sito.**
5. **In aderenza ai principi condivisi di cui ai precedenti artt. 17 e 18, alla qualità morfologica del costruito si attribuisce un ruolo portante ai fini del successo delle politiche di sviluppo.**
6. Al fine di garantire più efficaci risultati in termini di qualità urbana, le valutazioni di sostenibilità faranno riferimento ai seguenti obiettivi generali:
 - rafforzare la struttura urbana e la dotazione di servizi e attrezzature, ricollocando eventuali attività e funzioni marginali;
 - riordinare il sistema della mobilità secondo una chiara gerarchia delle infrastrutture viarie, sia in termini di ruolo trasportistico che di caratterizzazione funzionale e formale;
 - incrementare varietà e vitalità dei tessuti urbani moltiplicando gli usi compatibili in rapporto al tempo e allo spazio; raccordare e integrare gli interventi in modo da esaltare il carattere dei luoghi e accrescere il patrimonio identitario;
 - privilegiare –eventualmente mediante incentivi commisurati agli effettivi benefici sul tessuto urbano–, le azioni di recupero e riqualificazione del costruito, con particolare attenzione alla valorizzazione per finalità di pubblico interesse delle aree degradate e dismesse e al riordino morfologico degli insediamenti marginali e/o affetti da carenze e/o degrado;
 - garantire la permanenza e lo sviluppo delle funzioni socialmente e culturalmente rilevanti;
 - promuovere l'aumento di spazi pubblici funzionali alle relazioni sociali e alle attività culturali e ricreative;
 - sviluppare il trasporto collettivo, le piste ciclabili e le aree pedonali;
 - soddisfare i nuovi bisogni della società in rapporto all'immigrazione, al mutamento dei nuclei familiari e degli stili di vita;
 - diffondere le tecnologie più avanzate in tema di infrastrutture e servizi, anche ai fini della sicurezza pubblica;
 - garantire la coerenza dei singoli interventi con i Piani del Commercio e del Traffico e con la programmazione delle Opere Pubbliche.
7. **L'*Abaco* di cui alla *Scheda 11B* – *Abaco dei tipi insediativi* e la *Tavola Struttura insediativa*, di cui al frontespizio della stessa *Scheda 11* – *Qualità urbana*, individuano il principio insediativo**

che caratterizza i principali centri, con specifico riferimento al rapporto con il sistema oroidrografico.

Le politiche insediative assumeranno tali principi insediativi, integrandoli in relazione ai caratteri di dettaglio del contesto, come fondamento per la definizione di regole generali di salvaguardia e “evolutive virtuosa”.

Le strategie di sviluppo saranno indirizzate a rafforzare e riqualificare le componenti caratteristiche di tale principio (lungomare nei centri litoranei, cerchia muraria nelle città murate, rapporto col fiume negli insediamenti fluviali, “corso” nei centri lungo strada etc.).

Saranno a tal fine definiti: i criteri di inserimento ambientale, paesistico, urbanistico ed edilizio utili a rendere ogni intervento omogeneo rispetto al contesto; i rapporti di intervisibilità da salvaguardare, con particolare riferimento alle emergenze ambientali e ai centri storici.

Si raccomanda altresì di impostare l’evoluzione dei tessuti urbani a partire da una circostanziata ricognizione della rispettiva configurazione tipo-morfologica, classificandoli come *zone-tessuto* (per tipologia ed epoca/processo di formazione) e *zone-qualità* (per caratteristiche e prestazioni spaziali e percettive) e definendo, per ciascuna delle componenti così individuate, distinti criteri di evoluzione e obiettivi di qualità urbana e territoriale.

8. Al fine di ottimizzare l’organizzazione dei diversi cicli di vita degli abitanti (anche in riferimento al doppio ruolo lavorativo delle donne), si perseguiranno nuove forme di correlazione funzionale tra i vari centri, con specifica attenzione al mantenimento e allo sviluppo dei servizi sociali, culturali, didattici e sanitari a beneficio delle piccole comunità.
I Comuni promuoveranno inoltre specifiche politiche di riqualificazione ambientale e sociale a beneficio dell’infanzia, dei giovani e degli anziani, al fine di eliminare le barriere generazionali e creare spazi idonei alle attività ludico-ricreative e didattico-formative, garantendone l’accessibilità anche in relazione alle attività lavorative.
9. Per quanto riguarda nello specifico lo sviluppo della dotazione infrastrutturale, con particolare riferimento alla problematica della mobilità, si forniscono le seguenti indicazioni: prevedere la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria preventivamente o contestualmente a nuove addizioni agli insediamenti esistenti; favorire la mobilità ciclabile e la rete dei percorsi pedonali ottimizzare l’organizzazione di tutte le aree urbanizzate esistenti, compresa, in corrispondenza dei principali accessi ai centri urbani, la dotazione di parcheggi all’esterno della sede stradale con funzioni di interscambio con i servizi di trasporto collettivo, evitando la localizzazione di attrezzature e insediamenti produttivi direttamente dalla sede stradale; prevedere negli ambiti *T.E.T.I.* più ordini di parcheggio lungo le principali direttrici di penetrazione, adeguate opere per la sosta dei veicoli privati nelle stazioni ferroviarie, autostazioni e nodi di interscambio.
10. Per quanto attiene ai caratteri morfologici di cui al precedente c. 5, la pianificazione e la gestione dello sviluppo urbanistico e edilizio perseguiranno risultati qualificanti ai vari livelli di intervento, dall’impostazione dei tessuti e degli spazi collettivi fino alla definizione dei tipi e del trattamento architettonico.
A tal fine si raccomanda ai soggetti competenti di sviluppare specifica disciplina, attingendo alle più recenti acquisizioni metodologiche e assumendo, ove opportuno, le indicazioni di cui alla *Scheda 11B* come riferimento operativo.
Al fine specifico di indirizzare gli interventi in coerenza con i caratteri qualificanti del contesto locale si raccomanda infine, con specifico riferimento agli ambiti più sensibili, l’adozione del *C.M.L.* di cui alla *Scheda 11C - Elenco dei nuclei antichi maggiori*.
11. *La Provincia promuoverà azioni di sostegno e incentivazione a favore di:*
 - *Comuni che prevedano adeguati livelli di accessibilità alle attività lavorative e ai servizi in genere;*

- *progetti e interventi volti a migliorare la qualità della vita urbana dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, mediante il loro coinvolgimento nella valutazione delle iniziative;*
 - *iniziative concrete per favorire la partecipazione attiva delle donne ai processi di pianificazione territoriale e urbana.*
12. *La Provincia predisporrà uno studio per approfondire, laddove necessario, i criteri e i parametri previsti dal presente articolo al fine di facilitare la pianificazione degli S.U. comunali.*
 13. *La Provincia proseguirà l'azione intrapresa con l'adesione alla campagna per le città sostenibili ed al coordinamento nazionale e regionale delle Agende 21 locali.*
 14. *Si promuoverà la cooperazione fra i Comuni al fine di integrare i Piani degli Orari nei seguenti ambiti:*
 - *“Città” della Città;*
 - *“Città” sul Golfo del Ferro;*
 - *“Città” d'Acqua e Pietra;*
 - *“Città” Intorno alla Vetta;*
 - *“Città” delle Miniere.*
 15. *La Provincia, in cooperazione con i Comuni, elaborerà un catalogo delle opere per la mitigazione degli impatti fondato sulla collazione di best practices e declinato in relazione ai caratteri del territorio.*
 16. *La Provincia definirà una disciplina per la segnaletica e la cartellonistica in riferimento alle visuali panoramiche delle strade provinciali.*

Art. 28

Centri storici e altri tessuti di pregio

1. I centri storici e gli altri tessuti urbani di particolare valore sono considerati risorsa primaria ai fini dell'identità culturale e del benessere attuale e futuro della popolazione provinciale. Pertanto ne devono essere conservati integralmente i caratteri costitutivi di interesse generale.
Tali caratteri sono individuati essenzialmente nella forma e nella qualità percettiva e relazionale dello spazio collettivo. Si assumono invece come variabili storiche e come caratteri di interesse individuale, nella misura in cui non inficino gli aspetti succitati, le destinazioni d'uso e le suddivisioni immobiliari, nonché la forma di quelle componenti di cui non si possa avere percezione significativa dallo spazio pubblico.
2. Ai fini del coordinamento delle politiche urbanistiche nel territorio provinciale, più specificamente si individuano come soggetti a invarianza:
 - il principio insediativo e l'interfaccia col paesaggio circostante, con particolare riferimento alle mura ove esistenti, agli assetti ortivi di origine storica e alle infrastrutture ad essi connesse;
 - il sistema dei percorsi, delle piazze e del verde pubblico, ivi inclusi gli aspetti materico-cromatici e l'arredo urbano di valore storico-culturale;
 - i caratteri distintivi dei prospetti edilizi visibili dallo spazio pubblico (attacco a terra, spartito di facciata e attacco al cielo), con inclusione dei dettagli architettonici e delle finiture, nonché degli elementi di arredo –anche mobile– a carattere persistente;
 - le coperture, nella misura in cui concorrono a definire l'identità dell'immagine urbana.L'azione di tutela si intende estesa alle iniziative di eliminazione delle superfetazioni di recupero degli assetti storici compromessi.
3. Peraltro i centri storici sono considerati componenti insediative a tutti gli effetti, da mantenere vitali sotto ogni riguardo.
In quanto tali, sono dunque soggetti, così come sempre lo sono stati nel corso della loro storia passata, a trasformazioni anche significative.
Tali trasformazioni, per essere coerenti, oltre a garantire la tutela delle invarianti sopra elencate, risponderanno a criteri di evolutività virtuosa, in modo da non inficiare la leggibilità e la qualità complessiva del contesto.
4. In particolare si riconosce oggi ai centri storici la vocazione di assolvere funzioni di supporto sinergico alla fruizione dei beni ambientali, storico-archeologici, culturali, naturalistici e paesaggistici.
5. Il governo degli ambiti interessati si fonderà su una disciplina aderente ai principî sopra espressi.
La *Scheda 11A - Tessuti di pregio* contiene ulteriori indicazioni per indirizzarne le trasformazioni secondo criteri di "evolutività virtuosa".
La *Scheda 11C - Elenco dei nuclei antichi maggiori* individua quelli la cui tutela e valorizzazione sono ritenute prioritarie.
6. *La Provincia, in cooperazione con i Comuni, avvierà un programma strategico per risolvere il problema dei parcheggi a servizio dei nuclei antichi.*
7. *La Provincia attiverà politiche di coordinamento e ricercherà finanziamenti per elaborare in chiave unitaria progetti integrati di riuso e riqualificazione dei nuclei antichi.*

Art. 29

Offerta turistica

1. A tutte le attività economiche si conferisce un ruolo primario ai fini della vitalità del territorio. Al riconoscimento di tale ruolo corrisponde un'attribuzione di priorità nelle politiche insediative anche in termini di consumo di suolo, sia pur nel quadro di uso adeguato delle risorse territoriali di cui all'art. 26, c. 1.
2. Nell'ambito delle attività economiche si riconosce al settore turistico un ruolo trainante ai fini dello sviluppo provinciale, non solo in termini di contributo intrinseco alla formazione del P.I.L., ma anche e soprattutto in termini di *spillover* e di effetti indotti.
3. Si individua nel territorio provinciale una marcata vocazione a un turismo di qualità, fondato su una fruizione non massificata di attrattive irripetibili e fortemente identitarie, nonché di estesa stagionalità, dal momento che l'insieme di tali attrattive offre motivi di appetibilità tali da soddisfare un'ampia gamma di esigenze lungo l'intero arco dell'anno.
4. Al fine di mantenere vitale il settore in un'ottica di lungo periodo, si ritiene indispensabile fondare l'ulteriore evoluzione dell'offerta turistica su politiche di riqualificazione strutturale del territorio, che puntino a interconnettere tra loro, da un lato le diverse risorse territoriali, dall'altro le strategie di valorizzazione e quelle di rilancio economico.
5. In particolare si considera essenziale indirizzare lo sviluppo del settore verso la formazione di un sistema integrato, fondato sulla correlazione fra attrattive (*amenities* costiere e ambiente collinare e montano; centri storici, emergenze ambientali e storico-documentali), attrezzature e servizi e innervato da una pluralità di reti tematiche (Parchi Naturali e Aree Protette, Parco della Civiltà degli Etruschi e Parco Minerario etc.) e di percorsi dedicati (ippovie, rete ciclabile, sentieristica etc.).
6. In un'ottica siffatta, il sistema turistico provinciale deve peraltro affrontare problemi di natura differenziata in relazione a distinti ambiti territoriali.
Entro la fascia costiera, soggetta a intermittenti sintomi di fragilità territoriale, occorre anzitutto riqualificare il turismo balneare e nautico, nonché diversificare l'offerta ricettiva, riaggregandone nel contempo le unità più minute.
Nell'entroterra, affetto da una persistente dispersione delle attrattive, è urgente valorizzare e diffondere un modello di fruizione integrata che incrementi la consistenza dei flussi legati alle singole componenti (storico-culturale, naturalistica, rurale, termale, venatoria, escursionistica etc.).
7. Le valutazioni di sostenibilità sullo sviluppo insediativo privilegeranno in generale tutte le attività economico-produttive, anche ai fini del dimensionamento di cui all'art. 26, e perseguiranno il mantenimento delle relative destinazioni d'uso.
A tale proposito si forniscono i seguenti indirizzi per ottimizzare lo sviluppo delle attività economiche, con particolare attenzione a quelle ricettive: relazionarne l'agibilità alla verifica dell'accatastamento nella categoria "immobili a destinazione speciale"; valutare l'opportunità di incentivi dimensionali per chi si obblighi a trasferire al Comune il diritto di superficie in caso di variazione della destinazione d'uso.
Nel contempo si provvederà a disincentivare la realizzazione, propria o impropria, di "secondo case", anche mediante imposizione di oneri specifici.

8. Ai fini dell'incremento qualitativo dell'offerta turistica e delle sue ricadute territoriali, si applicheranno i seguenti indirizzi:

- promuovere le attività turistiche curando:
 - lo sviluppo dell'offerta destagionalizzata;
 - la messa in rete delle risorse territoriali e del patrimonio ambientale;
 - il coordinamento fra gli attori anche in termini di intersettorialità;
 - la valorizzazione delle attività, tradizioni ed ogni altro aspetto tipico del luogo;
 - la localizzazione delle nuove attrezzature nodali in siti fortemente caratterizzati, privilegiando il recupero del patrimonio dismesso;
 - l'organizzazione funzionale dei centri storici vocati secondo modelli di "albergo diffuso";
- individuare e disciplinare gli interventi a fini turistici connettendoli quanto più possibile alle azioni di riqualificazione e valorizzazione urbanistica e ambientale.

In relazione a quest'ultima finalità si applicheranno i seguenti criteri:

- in generale:
 - sviluppare la dotazione di impianti e attrezzature (inclusi i parcheggi) per lo svago e per il tempo libero in connessione con la fruizione dei beni storici e naturalistici;
 - integrare e interconnettere la rete dei percorsi tematici a supporto del tempo libero, quali sentieristica, ippovie, percorsi didattici, naturalistici e speleologici;
 - localizzare i nuovi impianti per il tempo libero, comprese le attività golfistiche, in siti qualificati dal punto di vista paesistico-ambientale e in modo da evitare gli impatti negativi sul contesto e ottimizzare quelli positivi nel rispetto dei criteri e parametri individuati dalla regione toscana;
- negli *A.M.T. Isole, Coste e Promontori*,
 - elevare la qualità e le dimensioni medie della ricettività alberghiera, extralberghiera e turistico-residenziale;
 - incrementare qualità e quantità dei servizi e delle infrastrutture, in rapporto sia alla popolazione insediata che ai flussi turistici stagionali;
 - riqualificare attrezzature e servizi del *waterfront* (passeggiate, lungomare, arenili, approdi etc.);
 - disciplinare le attività balneari utilizzando le indicazioni di cui alla *Scheda 6B – Riferimenti per le attività balneari*;
 - in caso di nuove strutture portuali o ampliamento di quelle esistenti, condizionare la realizzazione di nuovi volumi ricettivi a una valutazione dell'impatto ambientale sull'intero contesto;
- nelle "*Città dei Poderi, del Tufo, Sotto i Boschi e Intorno alla Vetta*":
 - riqualificare e valorizzare i centri storici, agevolando interventi di ristrutturazione, promovendo la realizzazione di attrezzature generali qualificate, attuando interventi di arredo urbano etc.;
 - elevare gli standard dell'offerta di ristorazione e ricettività, aumentando la dotazione dei servizi anche al contorno, migliorando e incrementando gli impianti sportivi, raccordando le iniziative al sistema provinciale dei circuiti turistici integrati ed elevando il grado di accessibilità al sistema;
 - prevedere il rafforzamento degli insediamenti rurali, tramite integrazione delle attività connesse, complementari e integrative.

9. La disciplina specifica delle attività turistico-ricettive e per il tempo libero sarà articolata in relazione alla distinzione fra *insediamenti densi* e *territorio aperto*, differenziando ulteriormente in quest'ultimo caso il *turismo rurale* dall'*agriturismo*.

Nel merito si osserveranno gli indirizzi di cui alla *Scheda 10F – Indirizzi per lo sviluppo turistico*.

10. Assume carattere strategico lo sviluppo integrato delle attività di ittiturismo, incentivando le *Cittadelle della Pesca* all'interno degli insediamenti densi, privilegiando il collegamento ai *waterfront* ed in aree da recuperare contermini ai porti, con strutture di accoglienza, piccolo commercio, didattica, attività artigianali e quant'altro connesso alle attività della pesca, della nautica e degli sport acquatici, in analogia ai Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) .
11. *Al fine di potenziare l'offerta integrata per il turismo nell'arco dell'intero anno, la Provincia:*
 - *coordinerà le procedure e gli strumenti per il completamento del Parco della Civiltà degli Etruschi e del Parco Minerario;*
 - *coordinerà la rete dei Parchi e Giardini d'Arte Contemporanea;*
 - *collaborerà con i soggetti interessati per la formazione di ulteriori parchi tematici e di circuiti per il ciclismo amatoriale;*
 - *progetterà e realizzerà in collaborazione con tutti i soggetti interessati alla realizzazione di percorsi attrezzati per il turismo equestre (ippovie);*
 - *coordinerà i piani provinciali di settore riferiti alle attività sciistiche e ai percorsi per i mezzi fuoristrada;*
 - *progetterà e realizzerà reti telematiche;*
 - *promuoverà l'organizzazione e fruizione del sistema dei parchi e delle riserve naturali, i programmi di sviluppo turistico per le attività economiche e il turismo congressuale e didattico;*
 - *promuoverà attrezzature e strutture organizzative per sviluppare le escursioni del turismo costiero nell'entroterra.*
12. *La Provincia attiverà manifestazioni e iniziative promozionali secondo il Piano Turistico provinciale.*
13. *La Provincia avvierà contatti con i Comuni costieri e con i soggetti interessati per la promozione di un sistema organico di pescaturismo e ittiturismo, da realizzarsi attivando interconnessioni fra attività afferenti.*
14. *La Provincia promuoverà azioni strategiche per dar vita a nuovi centri turistici intorno a nuclei esistenti in connessione con impegni al mantenimento di un ampio intorno.*
15. *La Provincia avvierà uno studio per determinare la capacità di domanda per ogni settore turistico.*
16. *La Provincia avvierà contatti con gli istituti di credito per concertare modalità di credito agevolato al turismo.*
17. *La Provincia avvierà approfondimenti al fine di:*
 - *sviluppare sinergie e obiettivi prestazionali nel sistema delle Aziende Provinciali per il Turismo;*
 - *dar vita a un soggetto unico per la promozione e l'organizzazione dell'offerta golfistica secondo modelli personalizzati;*
 - *promuovere la qualità nel sistema agriturismo e svilupparne le potenzialità mediante la formazione di circuiti integrati in relazione a temi o sistemi di risorse qualificanti.*

Art. 30

Attività secondarie e terziarie

1. **Ferma restando la prioritaria vocazione turistica della provincia, si riconosce alle altre attività secondarie e terziarie il ruolo di componente primaria dell'occupazione e della formazione del P.I.L..**

La loro crescita è pertanto favorita ovunque nella misura in cui non determini effetti negativi di breve e soprattutto di lungo termine sulla qualità dell'ambiente, sugli assetti urbani e territoriali e sulla percezione del paesaggio: sono privilegiate le localizzazioni di nuove unità insediative per attività produttive collegate funzionalmente alla ricerca ed alla individuazione tecnologica dei processi produttivi.

Più in particolare, dal momento che la qualità territoriale assume nella nostra provincia il ruolo di principale espressione del capitale fisso sociale, si assume che in caso di conflitto fra il mantenimento di tale qualità e gli interessi immediati dello sviluppo produttivo si debba dare priorità a tale mantenimento.

2. **Dal momento che le attività produttive possono avere impatti territoriali intensi, si ritiene indispensabile riferire la loro crescita a requisiti di concentrazione spaziale e di qualità insediativa intrinseca e relazionale.**
3. **Data la preferenza per un modello urbano fondato sull'interconnessione e sovrapposizione di usi e funzioni, ai fini del governo del territorio si ritiene prioritario articolare la disciplina delle attività secondarie e terziarie non tanto in base a una classificazione funzionale, quanto in relazione all'entità e natura degli effetti sul contesto.**
4. **In relazione alla crescente domanda di qualità ambientale espressa dal mercato del lavoro, soprattutto nelle sue componenti più avanzate, si riconosce al territorio provinciale una marcata vocazione alla localizzazione di attività di R&S, preferibilmente concentrate secondo il modello delle *technopoles*. La valorizzazione di questa vocazione, mediante azioni mirate a coniugare livelli di benessere e qualità degli assetti, costituisce un riferimento primario per le strategie di sviluppo locali.**
5. **Dato il carattere del territorio e l'impostazione complessiva delle politiche territoriali si ritiene che le attività secondarie e terziarie assumono come riferimento la qualità morfologica e contestuale degli interventi. In particolare si conferisce alle strutture commerciali un ruolo trainante nella qualificazione funzionale e simbolica degli insediamenti.**
6. **Le politiche di sviluppo delle attività secondarie e terziarie, nell'attuare i disposti degli artt. 14 e 15 del P.I.T., privilegeranno le azioni tese a recuperare, ristrutturare e riqualificare gli insediamenti esistenti con un mix funzionale qualificato (ricerca, formazione, innovazione tecnologica e imprenditoriale) e idoneo ad assicurare una permanenza territoriale di lungo termine.**

In quest'ottica la disciplina urbanistica farà riferimento alle seguenti indicazioni:

- **verificare in via prioritaria lo stato di attuazione delle aree produttive e commerciali esistenti, il loro stato di conservazione, gli eventuali problemi funzionali e percettivi;**
- **limitare il riuso delle aree dismesse ai casi in cui la funzione produttiva risulti incompatibile, privilegiando la realizzazione di servizi collettivi, edilizia sociale e dotazioni infrastrutturali;**
- **disciplinare la riqualificazione e l'eventuale saturazione dei comparti produttivi esistenti, nonché, ove occorra, le modalità di rilocalizzazione delle attività incompatibili con il contesto;**
- **limitare ai casi indispensabili eventuali consumi di suolo per nuove attività;**

- localizzare le aree ecologiche attrezzate in coerenza con il Piano Provinciale dei Rifiuti Urbani.
7. Le scelte localizzative faranno riferimento ai contenuti della *Tavola 4 – Insediamenti e infrastrutture*, con specifica considerazione degli ambiti strategici là individuati, ovvero le *Cittadelle del Lavoro* e i poli della geotermia.
Nel merito si applicherà la seguente direttiva:
- concentrare le attività più rilevanti (per dimensioni, ruolo produttivo e impatto territoriale) entro le *Cittadelle del Lavoro*;
 - favorire la diffusione delle attività minute, compatibili e sinergiche con le altre funzioni urbane, entro i tessuti preesistenti per valorizzarli e rivitalizzarli;
 - disciplinare la localizzazione delle rimanenti attività in relazione alle aree produttive, come definite dalla vigente normativa urbanistica, privilegiando finalità di risparmio di suolo e contenimento dei siti.
8. Nel perseguire gli obiettivi qualitativi di cui al precedente art. 27, si porrà particolare attenzione alla morfologia e agli assetti complessivi di ciascun sito produttivo, con specifica considerazione dei seguenti requisiti generali: rispetto del principio insediativo caratterizzante; mantenimento dei caratteri fisici del territorio; adeguato distanziamento dal percorso principale; adeguata dotazione di verde come filtro ecologico e fondale percettivo; contenuto consumo di suolo, grazie a indici volumetrici e rapporti di copertura sufficientemente elevati; elevata qualità urbana; impiantistica e organizzazione produttiva adeguate a un uso ottimale delle risorse.
9. Ai fini specifici dello sviluppo delle *Cittadelle del Lavoro*, nell'attuare i disposti degli artt. 14 e 15 del P.I.T., si applicheranno i seguenti indirizzi:
- promuoverne l'evoluzione verso sistemi organici di R&S di interesse sovralocale, anche attivando strategie per attrarre attori globali;
 - promuoverne l'integrazione funzionale, favorendo l'inserimento di nuovi servizi alle imprese e alle persone (direzionali, amministrativi, finanziari, informatici ed espositivi);
 - definirne i programmi di sviluppo in cooperazione con i Comuni interessati a scala di "Città" in modo da conseguire la massima caratterizzazione delle attività in relazione alla specificità di ciascun bacino di riferimento;
 - individuarne in modo parimenti cooperativo la disciplina urbanistica, precisandone il dimensionamento, i perimetri, i principi insediativi, le regole di rispetto dell'identità territoriale, le opere consentite, le funzioni ammesse e compatibili;
 - indirizzarne e controllarne lo sviluppo effettivo con piani, anche di iniziativa privata, da approvarsi mediante specifico accordo fra gli attori suddetti, che definiscano gli accorgimenti per la riqualificazione complessiva degli insediamenti in termini di organizzazione funzionale, integrazione fra produzione e ricerca, assetti ambientali e standard morfologici.
10. Per la qualificazione delle aree produttive ordinarie si privilegerà il completamento, o l'ampliamento in aderenza, degli insediamenti produttivi esistenti, con modalità atte garantire una sensibile riqualificazione del contesto.
Qualora, per vincoli fisici o funzionali, o comunque in presenza di specifiche controindicazioni, tale completamento sia insufficiente a soddisfare la domanda, si individuerà un ulteriore sito nell'ambito degli insediamenti densi, dando priorità ai seguenti requisiti: preesistenza di attività significative; assenza di pregio paesistico-ambientale; scarsa vulnerabilità del contesto; presenza di aree dismesse; accessibilità e dotazione di infrastrutture; compatibilità strategica di sistema verificata a scala di "Città", anche e soprattutto al fine di favorire la concentrazione. contenimento all'interno delle aree produttive, o in aderenza a queste, delle strutture per lo stoccaggio, il recupero e il riciclaggio di materiali provenienti da rifiuti.

11. Per quanto riguarda la diffusione delle attività minute nel tessuto urbano, si raccomanda di elaborare specifici criteri insediativi e funzionali e di incentivare l'inserimento di funzioni produttive compatibili nei centri storici e nei nuclei degradati o in via di abbandono, anche mediante specifici interventi integrativi per i servizi, i parcheggi e il verde.
12. Per quanto riguarda l'evoluzione dell'offerta commerciale, nell'attuare i disposti degli artt. 14 e 15 del P.I.T., le scelte inerenti il dimensionamento e la localizzazione si fonderanno su una verifica della dotazione esistente in rapporto alla popolazione insediata e alle presenze turistiche, nonché alle strutture ed infrastrutture esistenti e di previsione.
Nel merito si privilegeranno i seguenti obiettivi: garantire sia la diffusione capillare degli esercizi di vicinato, sia lo sviluppo di aree commerciali comprendenti grandi e medie strutture di vendita integrate funzionalmente; indirizzare lo sviluppo della grande distribuzione commerciale al riuso delle aree dismesse e alla riqualificazione dei tessuti urbani, in modo da costituire nuove centralità per rinforzare la struttura urbana; ottimizzare l'accessibilità delle strutture di vendita grandi e medie, privilegiando le aree periferiche prossime ai nodi viari delle direttrici di espansione e i parcheggi multifunzionali con collegamento pedonale diretto.
13. Le attività di rimessaggio e cantieristica saranno disciplinate in aderenza ai disposti del P.I.T. con specifica considerazione del sistema portuale di riferimento.
14. Ai fini della sicurezza ambientale e territoriale le valutazioni di sostenibilità per i nuovi interventi applicheranno i criteri localizzativi delle attività a rischio di incidenti rilevanti, ai sensi della L.R. n. 30 del 20.03.2000 e del Decreto Ministeriale LL. PP. 09.05.2001.
In particolare, per i nuovi stabilimenti che producono e/o utilizzano sostanze pericolose (esplosivi, infiammabili, tossiche, etc.):
- si privilegeranno:
 - siti dismessi di cave, attività minerarie, fornaci o altre strutture produttive;
 - in subordine, le *U.M.T.* fortemente infrastrutturate con scarse caratteristiche di ruralità;
 - si escluderanno:
 - aree contermini a: parchi; riserve; S.I.C.; S.I.R., *A.R.P.A.*, aree di pregio naturalistico, paesaggistico e ambientale in genere;
 - aree comunque sensibili, aree a rischio idraulico e idrogeologico e terreni soggetti a frana ed erosione.
- Inoltre si terranno in specifica considerazione i seguenti aspetti:
- direttrici di crescita insediativa in rapporto agli stabilimenti pericolosi esistenti, al fine di non aggravare il livello di rischio e rispettare le misure di prevenzione imposte dalla normativa vigente, in relazione alla tipologia del rischio stesso;
 - trasferimento in ambito idoneo degli stabilimenti ritenuti comunque non compatibili con il contesto insediativo e con le risorse naturali, previa individuazione delle aree suscettibili di cui all'Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti RIR" (art. 4, D. M. LL. PP. 09.05.2001, anche in relazione alle ipotesi di rischio naturale connesse al Piano di Protezione Civile;
 - eventuali aree industriali o artigianali all'interno delle quali non possano essere localizzati impianti di trattamento rifiuti, distinguendo questi ultimi per tipologia e caratteristiche tecnologiche.
15. *La Provincia avvierà contatti con le Province finitime (regionali ed extraregionali) nei casi ritenuti necessari per definire politiche congiunte di promozione dello sviluppo produttivo e definire intese sul tema delle Cittadelle del Lavoro.*
16. *La Provincia favorirà la realizzazione di infrastrutture specifiche a servizio delle Cittadelle del*

Lavoro e si impegnerà nella promozione e nel sostegno della rete delle piccole e medie imprese e dell'imprenditoria femminile .

- 17. La Provincia, proseguendo il lavoro avviato e acquisendo le informazioni dai Comuni interessati, individuerà “le aree sulle quali ricadono gli effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti” ad incidenti rilevanti (D.lgs. N,334/98) e disciplinerà i criteri di salvaguardia, tenendo conto delle aree di criticità e delle ipotesi di rischio naturale individuate nel Piano di protezione Civile.*
- 18. La Provincia avvierà contatti con quella di Livorno per il coordinamento del sistema produttivo bipolare Piombino-Casone;*
- 19. La Provincia avvierà studi per la definizione di un piano strategico per lo sviluppo economico, incentrato sul concetto di “distretto rurale”, stimolando la convergenza sui progetti e l'impegno di tutti i soggetti per realizzarli.*

CAPO III – INFRASTRUTTURE E SERVIZI

Art. 31

Infrastrutture in genere

1. **In aderenza ai caratteri peculiari del territorio maremmano, si attribuisce priorità alle infrastrutture per la mobilità e alle reti per la distribuzione di acqua ed energia e per la telecomunicazione.**
2. **Anche per lo sviluppo infrastrutturale si individua un modello localizzativo finalizzato al contenimento del consumo di suolo e alla concentrazione degli impatti funzionali e percettivi. Le ipotesi di sviluppo sono condizionate a valutazioni complessive in termini di effetti sul paesaggio e sull'ecosistema.**
3. **Ai fini dell'identità territoriale e del rispetto dei luoghi, si ritiene essenziale che la configurazione delle infrastrutture puntuali e a rete sia caratterizzata da un disegno aderente ai caratteri del contesto e finalizzato alla valorizzazione dell'identità e della specificità dei luoghi.**
4. Ai fini del necessario coordinamento delle politiche infrastrutturali gli strumenti urbanistici effettueranno una chiara classificazione delle infrastrutture previste in funzione del rispettivo rango territoriale, distinguendo in particolare fra interventi:
 - *di interesse locale*;
 - *di bacino* (a scala di "Città" o dell'intera provincia); includono, a prescindere da considerazioni di scala, tutte le attrezzature riferibili al sistema dei Capisaldi Infrastrutturali di cui alla *Scheda 10E – Capisaldi infrastrutturali di interesse strategico*.
 - *a carattere sovraordinato*.In riferimento a tale classificazione la pianificazione e realizzazione dei nuovi interventi di infrastrutturazione applicherà gli indirizzi di seguito specificati.
 - Per gli interventi *di interesse locale*:
 - assumere le decisioni in aderenza ai contenuti del presente P.T.C..
 - Per gli interventi *di bacino*:
 - sviluppare le scelte localizzative e progettuali in cooperazione con la Provincia;
 - Per gli interventi *a carattere sovraordinato*:
 - a prescindere da specifici tavoli di cooperazione, interagire con il soggetto competente al fine di garantire tempestività alla realizzazione e ottimizzare gli interventi.
5. Per quanto riguarda in generale l'impostazione delle politiche infrastrutturali, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 9 del P.I.T., si applicherà la seguente direttiva:
 - seguire gli indirizzi della *Scheda 12 - Infrastrutture per la mobilità* per definire la localizzazione di nuove infrastrutture e/o il potenziamento di quelle esistenti;
 - individuare gli ambiti territoriali interessati da infrastrutture a rete e puntuali non conformi alla normativa vigente e programmarne l'adeguamento;
 - localizzare i nuovi impianti e reti di trasporto elettrico di alta tensione e di telecomunicazione nel rispetto degli insediamenti esistenti e previsti;
 - limitare adeguatamente le previsioni insediative in corrispondenza dei corridoi esistenti e/o previsti per il trasporto elettrico e i sistemi di telecomunicazione;
 - risanare, ai fini della protezione ambientale e sanitaria, le linee e gli impianti incompatibili;
 - in particolare, perseguire, di concerto con il soggetto proprietario e/o gestore, la

- riqualificazione delle reti di trasporto elettrico di alta tensione esistenti che attraversano centri o nuclei abitati;
- indirizzare prioritariamente il riuso di eventuali aree ferroviarie dismesse a rafforzare il sistema della viabilità e dei trasporti.
6. Nelle valutazioni di sostenibilità si farà riferimento ai seguenti indirizzi:
- per gli interventi di nuova realizzazione, riqualificazione e potenziamento delle infrastrutture e dei servizi esistenti, verificare la correlazione con i Capisaldi Infrastrutturali di cui alla *Scheda 10 E* ;
 - per le regole costruttive, insediative e funzionali atte a garantirne le compatibilità ambientali e di destinazione, nonché l’inserimento armonico rispetto al contesto territoriale e urbano, utilizzare i criteri individuati dai precedenti artt. 27 e 29;
 - perseguire la mitigazione degli impatti, la caratterizzazione contestuale delle opere d’arte, il ripristino delle tratte abbandonate e l’eventuale mantenimento di opere d’arte dismesse.
7. Per quanto riguarda nello specifico la gestione, al fine di evitare il degrado delle risorse acqua e suolo, i diversi soggetti, nell’esercizio delle proprie competenze, applicheranno i seguenti criteri:
- garantire l’efficienza delle infrastrutture;
 - individuare soglie di carico adeguate e compatibili con la risorsa;
 - subordinare la nuova domanda di servizi all’individuazione delle relative risorse economiche;
 - sottoporre a specifica valutazione la rispondenza delle strutture preesistenti ai contenuti del presente P.T.C. e, ove queste risultino incompatibili, avviare strategie volte alla loro dismissione e al ripristino paesistico-ambientale dei luoghi.
8. Oltre al Capoluogo, tutti i Comuni che presentano consistenti aree urbanizzate, residenziali o produttive negli A.M.T. Coste, Promontori e Isole, nonché tutti i Comuni ricompresi nella U.M.T. R9.1. Cono dell’Amiata, redigono inoltre il Piano Urbano dei Servizi nel Sottosuolo, al fine di controllare e monitorare gli impianti tecnologici (acquedotti, reti elettriche, per telecomunicazioni, gas etc.) in rapporto alla pressione insediativa e alla suscettibilità dei luoghi, applicando le apposite Direttive del Ministero del LL.PP. del 03.03.1999.
9. Nel caso particolare delle linee e degli impianti elettrici e di telecomunicazione, al fine di abbatterne gli impatti territoriali e ambientali (flora, fauna, viabilità, uso del suolo, etc.) si adottano inoltre i seguenti criteri:
- massima concentrazione spaziale degli impianti e delle linee, anche di diversa natura;
 - definizione dei tracciati e delle localizzazioni nel rispetto dei caratteri distintivi delle *U.M.T.* di cui alla *Scheda 8 - Sistema Morfologico Territoriale* e comunque salvaguardando le interferenze con:
 - emergenze morfo-ambientali di cui all’art. 19;
 - zone umide dichiarate di valore internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar;
 - litorali di cui all’art. 14 delle presenti *Norme*;
 - aree interessate dai beni storico-culturali di cui all’art. 20;
 - fasce di rispetto dei centri antichi di cui all’art. 28;
 - aree interessate dalle emergenze geologiche di cui all’art. 10 delle presenti *Norme*;
 - aree interessate da terreni geologicamente inidonei, instabili e soggetti a dissesti;
 - uso di tecnologie, materiali, forme, colorazioni e finiture degli apparati e dei sostegni adeguati al contesto.
10. Per quanto riguarda le grandi infrastrutture, l’approvazione dei rispettivi progetti sarà subordinata all’individuazione delle cave di prestito e delle aree di scarica.
Oltre ad attenersi ai disposti del presente P.T.C., tale individuazione deve assicurare la salvaguardia delle zone connotate dalle caratteristiche del “campo chiuso”.

11. Ai fini delle politiche di infrastrutturazione e di sviluppo della rete dei servizi il presente P.T.C. individua un sistema di *Capisaldi Infrastrutturali* –costituito da strutture sia esistenti (eventualmente da potenziare e/o riqualificare) che di nuova previsione, cui si attribuisce un ruolo strategico a supporto dello sviluppo locale.
Tali *Capisaldi Infrastrutturali*, riportati nella *Tavola 4 - Insediamenti e Infrastrutture*, sono elencati nella *Scheda 10E*.
In relazione a tale sistema di *Capisaldi Infrastrutturali*, le scelte urbanistiche applicheranno, oltre a quanto altrove disposto dal presente P.T.C., i seguenti indirizzi:
- nella previsione di strutture di servizio all’agricoltura: privilegiarne l’integrazione entro i *Poli di Servizio all’Agricoltura* individuati come *Capisaldi Infrastrutturali* dalla *Scheda 10E*;
 - individuare apposite aree in zone ad elevata vocazione agricola, ove concentrare tali strutture a completamento di nuclei rurali esistenti e/o a integrazione di strutture produttive e di servizio, sia esistenti che previste; nella valutazione degli interventi, privilegiare la produzione energetica e le attività di trasformazione, conservazione e contoterzismo, nonché lo sviluppo di filiere, all’occorrenza consentendo quote residenziali nel recupero del patrimonio edilizio delle cooperative;
 - nella localizzazione di centri fieristici: evitare eventuali interferenze con i centri espositivi di carattere strategico elencati fra i *Capisaldi Infrastrutturali*;
 - nella previsione dei presidi sanitari: ferme restando le determinazioni del Piano Regionale Ospedaliero, assicurare la diffusione delle attività ambulatoriali e di *day-hospital* e dei servizi territoriali distrettuali, anche attraverso le reti informatiche.
12. *La Provincia promuoverà il coordinamento fra i Comuni per definire in ogni “Città”, o in ambiti sovracomunali idonei, l’elenco di tutti gli interventi su infrastrutture, attrezzature e servizi di interesse comune e il relativo programma di attuazione.*
13. *La Provincia avvierà contatti con le Province finitime per definire politiche congiunte di riqualificazione infrastrutturale e strutturale.*
14. *La Provincia coordinerà e promuoverà:*
- *gli interventi a beneficio delle grandi infrastrutture per la mobilità;*
 - *la verifica di compatibilità del sistema delle reti infrastrutturali elettriche, delle telecomunicazioni e dei metanodotti, oleodotti etc..*
15. *La Provincia procederà con Accordi di Programma a iniziative di risanamento delle linee elettriche e dei ripetitori ai sensi dell’art. 8 della L.R. 39/05.*
16. *Sarà sviluppato uno studio per installare impianti per telefonia mobile e linee A.D.S.L. nei siti più favorevoli dal punto di vista dell’assenza di controindicazioni ambientali.*
17. *La Provincia avvierà un confronto con tutti i soggetti gestori delle reti per le telecomunicazioni e per il trasporto di energia e combustibili al fine di razionalizzare e ottimizzare, anche mediante incentivi, il sistema esistente in termini di diffusione del servizio, accorpamento degli impianti, riqualificazione delle linee e verifica delle strutture incongrue per ragioni urbanistiche, sanitarie e paesaggistiche.*

Art. 32

Attrezzature e servizi di interesse pubblico

1. **In considerazione delle peculiarità strutturali del territorio e delle problematiche contingenti del sistema insediativo provinciale si attribuisce un ruolo fondamentale alla diffusione di adeguati livelli di servizio anche nei piccoli centri e nelle aree più marginali della provincia.**
2. **Alle attrezzature e servizi di interesse pubblico si riconosce un ruolo trainante nella qualificazione funzionale e simbolica degli insediamenti.**
3. Al fine di coordinare lo sviluppo del sistema delle attrezzature in aderenza alle specifiche esigenze del territorio provinciale, si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - impostare la realizzazione di nuovi servizi secondo un modello di complementarità e di integrazione a rete tra le diverse località del territorio comunale, nonché fra i diversi comuni di una stessa “Città”, ponendo particolare attenzione a:
 - garantire ai servizi di maggior rilevanza forme di accessibilità e fruizione tali da non incrementare la domanda di mobilità;
 - privilegiare la localizzazione di funzioni qualificanti nei centri antichi e nei nuclei soggetti ad abbandono;
 - favorire la localizzazione nei piccoli abitati dei servizi di base, ove opportuno connessi a esercizi di vicinato.
 - individuare specifici parametri qualitativi per tutti i nuovi interventi;
 - riferire i servizi esistenti e in programma in relazione a 3 livelli di rango territoriale:
 - di interesse *locale* (a livello di singolo centro);
 - di rango *comunale*;
 - a scala di “Città”.
 - localizzarli con criteri così articolati:
 - distribuire quelli di interesse *locale* in modo che le diverse funzioni assegnate accentuino l’identità, il ruolo e la reciproca interazione delle frazioni;
 - per quelli di rango *comunale* privilegiare il capoluogo o, in subordine, le frazioni maggiori scegliendole in base alla loro caratterizzazione;
 - localizzare quelli a scala di “Città” secondo un quadro di funzionamento complessivo fondato sull’interscambio fra i diversi centri.
4. Per quanto riguarda in particolare il sistema locale di servizi alla persona, si applicherà la seguente direttiva:
 - individuare aree atte a consentire lo sviluppo della rete dei Presidî Socio-Sanitarî e il sistema ambulatoriale e di *day hospital* delle Residenze Sanitarie Assistite per anziani e disabili;
 - assicurare il completamento e il potenziamento delle previsioni con funzione comprensoriale, quali impianti sportivi e simili;
 - localizzare isole e stazioni ecologiche a servizio di tutti i centri.
5. *La Provincia intraprenderà azioni tese a garantire un’ulteriore specializzazione e rafforzamento delle funzioni di centralità del capoluogo.*
6. *La Provincia promuoverà intese con le Poste Italiane, i soggetti gestori dei servizi di base e alla persona, gli istituti di credito e tutti gli altri soggetti interessati, al fine di:*
 - *salvaguardare l’articolazione e i livelli prestazionali dei servizi esistenti in relazione alle politiche sociali a presidio del territorio;*

- attivare nei centri minori, anche mediante incentivi e sgravi fiscali, degli empori polifunzionali che integrino le attività commerciali con la gestione di servizi di base.*
- 7. La Provincia avvierà un confronto con l'A.S.L. al fine di razionalizzare e ottimizzare l'articolazione del sistema sanitario in relazione alle politiche sociali a presidio del territorio e proseguirà l'Intesa avviata per l'ampliamento, con adeguamento infrastrutturale, del presidio ospedaliero del capoluogo,;*
 - 8. In relazione ai servizi per l'istruzione e la cultura, la Provincia:*
 - attuerà programmi di rinnovo dell'organizzazione e gestione del servizio scolastico, anche predisponendo una base informatica aggiornata dell'intero sistema;*
 - promuoverà il potenziamento del polo universitario a Grosseto, sviluppando a tal fine accordi interprovinciali;*
 - approverà progetti integrati d'area per il diritto allo studio e l'educazione permanente;*
 - curerà la realizzazione di un sistema bibliotecario e museale provinciale;*
 - contribuirà al finanziamento di attività formative in campo (cinematografico, teatrale, musicale e scientifico).*
 - 9. Nel settore dello sport, la Provincia collaborerà con la Regione per orientare l'uso dei finanziamenti per la realizzazione di impianti sportivi secondo un'equilibrata distribuzione territoriale.*
 - 10. La Provincia intraprenderà azioni tese a garantire idonei servizi per l'attuazione delle Pari Opportunità nel rispetto delle differenze di genere.*

Art. 33

Mobilità

1. **Ai fini del governo della mobilità provinciale, si attribuisce priorità al sistema dei collegamenti trasversali tra costa ed entroterra –con particolare riferimento alle arterie di collegamento con il resto della regione– rispetto al Corridoio Tirrenico, di cui si riconosce il ruolo strategico a livello nazionale e internazionale.**
2. **Ai fini del mantenimento dei caratteri identitari del territorio risulta prioritario contemperare le esigenze trasportistiche del Corridoio Tirrenico con le esigenze funzionali e le valenze paesistico-ambientali.**
3. **Oltre ai requisiti di ordine generale di cui al precedente art. 31, alle infrastrutture per la mobilità si richiede di offrire una percezione significativa e qualificante del territorio.**
4. Lo sviluppo e la gestione del sistema della mobilità locale saranno riferite, oltre che alla domanda locale, alle strategie complessive delle reti sovraregionali di cui al successivo c. 5.
Al fine specifico di coordinare la mobilità interna alle diverse “Città”, si applicheranno in particolare i seguenti indirizzi:
 - razionalizzare la rete viaria, completarne lo sviluppo, adeguarne funzionalmente le tratte carenti e caratterizzarla formalmente con criteri progettuali omogenei;
 - potenziare e riorganizzare il trasporto collettivo lungo i *percorsi matrice* individuati nella *Tavola 4 – Insediamenti e infrastrutture*, con particolare riferimento a quelli che assumono un ruolo portante per il funzionamento di ciascuna “Città”;
 - coordinare gli standard prestazionali della mobilità locale, applicando, ove opportuno, i contenuti della *Scheda 12A – Infrastrutture viarie*.Nella definizione delle scelte tecniche si porrà specifica attenzione a:
 - coniugare le prestazioni trasportistiche con la caratterizzazione formale dei percorsi, l’ottimizzazione dell’inserimento paesistico-ambientale dell’infrastruttura e delle sue prerogative di percezione dell’intorno;
 - contenere ogni possibile forma di disturbo, con particolare riferimento all’abbattimento dell’inquinamento acustico.
5. Ai fini del presente P.T.C. la viabilità extraurbana sarà articolata nelle categorie di seguito illustrate.
 - *Rete globale*, costituita dagli Assi Strategici Nazionali di cui alla *Scheda 12A*:
 - Corridoio Tirrenico Livorno-Roma (rete regionale primaria di transito e scorrimento);
 - S.S. 223 Grosseto-Fano (E78) (rete regionale principale di distribuzione dalla rete primaria alla rete secondaria).In attuazione del P.I.T. il presente P.T.C. individua come invarianti i varchi esistenti per lo sviluppo della rete globale, con esclusione dei tratti ricadenti nell’ambito degli *insediamenti densi*.
Lungo tali assi saranno definite una fascia di rispetto di rilievo paesaggistico e una fascia di inedificabilità per gli svincoli e i raccordi. A tal fine si applicheranno i seguenti indirizzi:
 - in area collinare, valutare la tutela del crinale più vicino;
 - in area pianeggiante, valutare la tutela degli elementi visuali di “arredo” e composizione vegetazionale.
 - *Rete di interconnessione*. Costituita dagli Assi Strategici Primari Interbacino di cui alla *Scheda 12 – Infrastrutture per la mobilità*, comprende i percorsi che collegano:

- i porti del Puntone e di Punta Ala con Firenze (A1) e Siena (E78);
- i porti di Castiglione della Pescaia e Marina di Grosseto con Siena (E78) e l’Amiata (S.S. 2 Cassia);
- i porti di Talamone e dell’Argentario con Orvieto e Perugia.

Vi sono ammessi interventi di adeguamento a strada extraurbana.

- *Rete “delle Città”*, costituita dagli Assi Secondari di Bacino di cui alla *Scheda 12*.

- Comprende i collegamenti fra:

- la “Città” *sul Golfo del Ferro* e quella *delle Miniere*;
- la “Città” *della Città* e quelle *dei Poderi, delle Miniere e intorno alla Vetta*;
- la “Città” *d’Acqua e Pietra* e quelle *dei Poderi, delle Miniere e intorno alla Vetta*;
- la “Città” *del Tufo* e quella *intorno alla Vetta*.

Vi sono ammessi interventi di adeguamento infrastrutturale a strada extraurbana secondaria;

- *Rete “di Città”*, corrispondente agli Assi di “Città” di cui alla *Scheda 12* e comprendente le restanti strade provinciali e comunali.

Vi sono ammessi interventi di adeguamento a strada locale extraurbana.

La *Scheda 12A* riporta l’elenco dettagliato delle componenti della rete infrastrutturale di cui sopra.

La pianificazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture per la mobilità di competenza locale si svilupperanno in coerenza con tale sistema gerarchico, considerando in particolare che:

- ai fini delle politiche infrastrutturali si attribuisce un ruolo strategico a tutti i percorsi delle reti *globale, di bacino e “delle Città”*, nonché a quei percorsi della rete *di Città* che verranno individuati nei singoli P.S.;
- la rete strategica provinciale, comprendente tutti i percorsi testè individuati, assume priorità nei programmi di intervento, il cui obiettivo è far sì che nel più breve tempo possibile:
 - l’intera rete abbia prestazioni non inferiori agli standard di riferimento riportati nella *Scheda 12A*;
 - tutti i percorsi direttamente interconnessi siano di livello uguale o contiguo.

6. Gli interventi sul sistema della viabilità provinciale, nel perseguire gli obiettivi di qualità delle Schede di Paesaggio del P.I.T., saranno rivolti a migliorare:

- le effettive capacità di trasporto dell’intero sistema, nonché le sue connessioni con l’esterno e con i centri urbani;
- le caratteristiche dei percorsi nell’ottica congiunta della mobilità, della tutela del sistema ambientale e della pianificazione territoriale.

Ogni intervento di modificazione delle infrastrutture stradali sarà valutato e ottimizzato in relazione alla funzionalità complessiva dell’intero sistema infrastrutturale e territoriale.

7. Negli interventi sulla rete viaria gli Enti competenti, oltre a ottimizzare la tecnica costruttiva e la progettazione delle opere d’arte e dell’arredo, garantiranno il decoro e la funzionalità delle tratte dismesse e regolamenteranno la cartellonistica.

La localizzazione degli impianti di distribuzione carburante sarà consentita nel rispetto delle identità e dei valori di cui agli artt. 17, 18 e 19 del presente P.T.C., garantendo un corretto inserimento paesaggistico-ambientale e la tutela delle visuali panoramiche. La tipologia degli impianti sarà diversamente configurata in rapporto alla diversa articolazione viaria ed ai contesti paesaggistici di riferimento.

Negli interventi di gestione del patrimonio vegetazionale ricadente nelle pertinenze della viabilità pubblica (strade statali, regionali, provinciali, comunali e vicinali), nel perseguire obiettivi di funzionalità e sicurezza, si applicheranno criteri di tutela paesaggistica, secondo gli assunti di cui all’art. 17.

Sarà altresì promossa la conservazione all’uso pubblico e la valorizzazione delle strade vicinali.

8. Per quanto concerne le infrastrutture per la mobilità marittima, la Provincia nell’ambito delle sue

competenze valuterà gli interventi con specifica considerazione degli effetti sulle unità fisiografiche (1. Golfo di Follonica; 2. Dalle Rocchette ai Monti dell'Uccellina; 3. Da Talamone all'Argentario; 4. Tombolo della Feniglia; 5. Da Ansedonia al confine regionale; 6. L'Arcipelago grossetano) e sui contesti paesaggistici, urbanistici e insediativi interessati.

In particolare gli ormeggi e le strutture minori per la nautica da parte dei comuni saranno sottoposti a un esame, accompagnato da specifiche valutazioni di compatibilità ambientale, per verificare le opportunità di:

- ulteriore potenziamento delle infrastrutture per la nautica da diporto e di spazi per il charter nautico;
- realizzazione di scali e attivazione di linee marittime per la navigazione di piccolo cabotaggio.

Ai fini di quanto fin qui esposto:

- il Q.C. comprenderà uno studio di inserimento ambientale e paesaggistico dell'infrastruttura, considerando:
 - la categoria di S.A. del tratto di costa interessato;
 - i valori naturalistici e ambientali e di percezione dell'orizzonte visivo;
 - i caratteri dell'*U.M.T.* e dell'Unità Fisiografica di riferimento;
 - il contesto urbano e le preesistenze architettoniche;
 - le emergenze e testimonianze storiche;
 - il sistema delle infrastrutture;
- in relazione a tale indagine si definiranno il principio insediativo e gli standard urbanistici dell'infrastruttura in modo da garantire:
 - agevole accessibilità, senza intralci e/o sovrapposizioni con la viabilità urbana generica;
 - ampia disponibilità di parcheggi;
 - adeguata dotazione di servizi e reti tecnologiche in relazione agli standard nautici regionali;
 - assenza di alterazioni permanenti a carico degli assetti paesistico-ambientali e della permeabilità delle superfici.

Saranno comunque disincentivate nuove previsioni in:

- A.G.S. di cui all'art. 19 delle presenti *Norme* (parchi e riserve sia naturali che storico-archeologici);
- A.R.P.A., S.I.C., S.I.R. e biotopi esterni ai contesti urbanizzati;
- litorali classificati in S.A. 1 e S.A. 2 nella *Scheda 6A – Litorali sabbiosi*;
- nel territorio aperto.

La *Scheda 12B - Infrastrutture per la nautica* contiene ulteriori elementi di dettaglio.

9. Oltre a quanto altrove disposto, la previsione di darsene a terra farà riferimento ai seguenti indirizzi:

- garantire l'assenza di impatti sul sistema idrogeologico, con particolare riferimento all'intrusione del cuneo salino;
- sviluppare a fondo tutte le opportunità che la nuova infrastruttura offre in termini di caratterizzazione del sistema insediativo circostante.

10. La previsione di nuovi punti di ormeggio o altre strutture per la nautica minore terrà a riferimento:

- la presenza di aree urbanizzate e prive di elevato valore paesistico, adeguatamente servite da infrastrutture e aree di sosta o parcheggio o in alternativa la presenza di canali artificiali o corsi d'acqua naturali regimati.
- la previsione di "pennelli" attrezzati con isole di attracco, campi-boe e pontili a mare.

Per quanto riguarda i soli punti di ormeggio, gli S.P.T. e il *Regolamento provinciale per la gestione e utilizzo del Demanio Idrico in connessione con quello Marittimo* terranno conto delle seguenti indicazioni:

- garantire la rispondenza alle norme di sicurezza idraulica al fine di non alterare il regime e la

funzionalità del corpo idrico interessato;

- dimensionare l’impianto in relazione all’effettiva capacità ricettiva rispetto alle caratteristiche del corso d’acqua (fondale, ampiezza etc.);
- assicurare la presenza o l’agevole realizzazione di aree di sosta, anche se non nelle immediate vicinanze; in caso di nuova realizzazione mantenere comunque il fondo permeabile, evitando ogni alterazione permanente degli assetti paesistico-ambientali, e garantendo un’adeguata dotazione di posti auto;
- prevedere almeno un servizio igienico e punti di raccolta rifiuti, preferibilmente in prossimità dello spazio di sosta o di infrastrutture già esistenti, nel rispetto di quanto previsto dai Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico per i porti dei circondari marittimi di competenza;
- assicurare un’adeguata dotazione di prese per l’approvvigionamento idrico, scivoli di alaggio e pontili galleggianti.

Il succitato *Regolamento* provinciale per il Demanio Idrico e i Regolamenti Comunali per il Demanio Marittimo definiranno di concerto ulteriori criteri per la disciplina di tali strutture, fra cui la definizione degli impegni a carico dei soggetti concessionari per la manutenzione, la pulizia e la conservazione nel tempo degli assetti paesistico-ambientali ed infrastrutturali.

11. Ai fini del coordinamento le infrastrutture per la mobilità aerea saranno distinte in:

- aeroporto (di interesse nazionale e regionale) Grosseto;
- aviosuperfici di interesse locale, idonee all’effettuazione di: volo da diporto o sportivo, di trasporto pubblico, attività aeroscolastica e lavoro aereo;
- elisuperfici;
- campi di volo per l’approdo e la partenza di velivoli ultraleggeri (volo da diporto e sportivo).

Nel merito si applicheranno, oltre ai disposti dell’art. 9 del P.I.T., le indicazioni generali contenute nella *Scheda 12C – Aviosuperfici e campi di volo*.

12. Per quanto riguarda nello specifico le aviosuperfici e i campi di volo, la loro previsione, nel rispetto dei più elevati standard di tutela ambientale, accessibilità, funzionalità e sicurezza, terrà a riferimento le localizzazioni di seguito riportate:

- per le aviosuperfici: Orbetello (Albinia) per le “Città” *d’Acqua e Pietra e dei Poderi*; Cinigiano (S. Rita) per le “Città” *intorno alla Vetta e dei Poderi*; Pitigliano (Casone) per la “Città” *del Tufo*; Grosseto (Braccagni- Madonnino) per le “Città” *della Città e Gavorrano sul Golfo del Ferro e delle Miniere*.
- per i campi di volo: siti compatibili con il contenimento dell’inquinamento acustico ed ambientale.

Le valutazioni di sostenibilità terranno a riferimento le indicazioni della *Scheda 12C* e le caratteristiche dell’*U.M.T.* interessata; saranno comunque evitate l’impermeabilizzazione della pista e la previsione di hangar.

La *Scheda 12C* contiene ulteriori elementi di dettaglio

13. Per lo sviluppo della “rete globale” di cui al presente P.T.C., la Provincia, per quanto di sua competenza, promuoverà iniziative per favorire l’adeguamento infrastrutturale:

- ad autostrada per il Corridoio Tirrenico (con realizzazione di viabilità di interesse nazionale “C” e pista ciclabile);
- a strada extraurbana principale per la 223 .

14. La Provincia avvierà intese con le Province finitime:

- di Siena, per omogeneizzare le previsioni urbanistiche e coordinare le strategie di intervento in relazione a:
- la necessità di garantire una continuità percettiva del paesaggio circostante la “2 Mari”, definendo criteri omogenei per il controllo dello sviluppo insediativo e della modificazione

- degli assetti esistenti intorno al percorso in coerenza con la disciplina paesaggistica del P.I.T.;*
- l’opportunità di mettere a fuoco una linea d’azione concordata e condivisa per la promozione dello sviluppo aeroportuale, con specifico riferimento alle potenzialità dello scalo grossetano;*
 - di Livorno e Viterbo per il riassetto del Corridoio Tirrenico.*
15. *La Provincia programmerà e regolerà il trasporto pubblico locale tenendo conto delle esigenze di mobilità della popolazione residente e della fruizione del territorio per scopi turistici, partecipando al nuovo sistema regionale del trasporto pubblico locale, attuando il piano di bacino, stipulando accordi e collaborazioni in sede regionale per la nuova normativa del Trasporto Pubblico Locale.*
16. *La Provincia elaborerà una carta funzionale della mobilità provinciale in forma schematica, sul modello dei diagrammi delle linee metropolitane*
17. *La Provincia provvederà a regolamentare ed eventualmente incentivare i seguenti tipi di intervento;*
- razionalizzazione del sistema di accessi al litorale;*
 - realizzazione di collegamenti quali funicolari e simili nelle aree del Monte Amiata e all’interno dei Parchi Minerari.*
18. *La Provincia emanerà un regolamento per la gestione delle formazioni arboree e arbustive ricadenti nelle pertinenze della viabilità pubblica.*
19. *La Provincia attuerà opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione e di varianti alla rete delle strade provinciali, secondo un programma rapportato alle politiche del presente P.T.C., al patto territoriale e agli altri atti di programmazione, che costituirà anche riferimento per le valutazioni di coerenza di tutti gli interventi.*
20. *La Provincia effettuerà uno studio per verificare la rispondenza della viabilità extraurbana al livello di servizio assegnato, assumendo il livello “C” come livello minimo cui debbono rispondere le strade di classe non inferiore a secondaria, al fine di evidenziare le tratte che necessitano di adeguamenti urgenti.*
21. *Nei limiti delle proprie competenze, e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 9 del P.I.T., la Provincia promuoverà la tempestiva realizzazione degli interventi di interesse strategico sulla viabilità, dando priorità a quelli ritenuti essenziali al completamento del sistema sotteso dalla Scheda 12:*
- completamento del raddoppio della S.G.C. Grosseto-Fano (E 78);*
 - riassetto e potenziamento del “Corridoio Tirrenico” e in particolare all’Autostrada A/12 secondo linee fondamentali individuate dalla verifica di VIA progetto della SAT e aggiornato con prescrizioni dei Ministeri competenti e sua integrazione con il sistema infrastrutturale locale;*
 - potenziamento e ammodernamento della S.R. 74 Maremmana;*
 - potenziamento dell’asse Follonica-Siena attraverso le località di Gabellino nel Comune di Montieri e del collegamento Pian dei Mucini-Volterra per l’area geotermica;*
 - razionalizzazione dei circuiti provinciali essenziali allo sviluppo del turismo integrato;*
 - rafforzamento del reticolo viario che interconnette i diversi centri della “Città” dei Poderi e le diverse “Città” tra di loro;*
 - realizzazione delle circonvallazioni lungo la Giannella (per Porto S. Stefano), Albinia (per la Maremmana), Grosseto (per la bretella tra la S.S. Aurelia –svincolo nord– e la S. P. del*

- Padule) e a Follonica (per il porto del Puntone), prevedendo per quest'ultima la riclassificazione e riqualificazione della Strada delle Collacchie tra il Puntone e Follonica;*
- *riqualificazione dell'anello stradale intorno all'Amiata;*
 - *riqualificazione della S.S. 398 tra l'area geotermica e Piombino;*
 - *realizzazione dei sottopassi e delle modifiche al sistema delle stazioni ferroviarie lungo la Via Aurelia e gli altri percorsi costieri.*
 - *Centri intermodali e nodi scambiatori*
 - *Piste ciclabili extraurbane in sede propria integrate con le piste ciclabili urbane*
 - *Percorsi ciclabili su strade o percorsi che interessando strade C1 e C2 dovranno esser dotati di pista ciclabile complanare ma separata*
 - *Strade-parco*
 - *Strade panoramiche e punti di belvedere*
 - *Strade di valore paesaggistico*
22. *La Provincia effettuerà studi di fattibilità per:*
- *migliorare il collegamento tra l'Amiata e la S.S. 74 Maremmana e per la riqualificazione del sistema stradale dell'Argentario;*
 - *riusare, mediante intervento congiunto dei Comuni di Orbetello e Monte Argentario di concerto con la Provincia, la ferrovia dismessa Orbetello Scalo – Porto S. Stefano, quale corridoio infrastrutturale plurimodale (tramvia per trasporto pubblico, viabilità stradale, piste ciclabili etc.);*
 - *recuperare il sedime della ex linea ferroviaria dismessa Follonica - Massa Marittima ai fini della mobilità pubblica;*
 - *relazionare ad Albinia il nodo scambiatore intermodale in collegamento funzionale anche con Orbetello Scalo.*
23. *Per quanto di sua competenza, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9 del P.I.T., la Provincia promuoverà azioni strategiche con le seguenti finalità:*
- *potenziamento, razionalizzazione e adeguamento delle infrastrutture e dei trasporti ferroviari, con particolare riferimento alla direttrice tirrenica e alla linea trasversale di raccordo tra la dorsale tirrenica e la dorsale centrale e adriatica per il collegamento Grosseto-Siena e Chiusi-Firenze per i traffici locali;*
 - *mantenimento del porto commerciale e potenziamento di quello turistico (nautica da diporto e attività crocieristica) a Porto S. Stefano;*
 - *potenziamento dei porti turistici di Talamone, Porto Ercole (anche per attività crocieristica) e Giglio Porto;*
 - *riqualificazione dei porti turistici di Castiglione della Pescaia e Cala Galera (aree retrostanti);*
 - *potenziamento dei trasporti marittimi con particolare attenzione ai collegamenti con le isole anche in ragione ai tempi di vita e di lavoro delle popolazioni ivi residenti.*
 - *incentivazione di collegamenti veloci con le isole dell'Arcipelago dai porti del Puntone di Scarlino e di Marina di Grosseto;*
 - *potenziamento dell'aeroporto di Grosseto;*
 - *centro intermodale di Braccagni-Madonnino*
24. *La Provincia, prendendo le mosse dal master plan “La Rete dei Porti Toscani”, redigerà un Quadro Conoscitivo sulla portualità provinciale, elaborando:*
- *valutazioni sulla domanda effettiva;*
 - *indicazioni sulla sostenibilità del dimensionamento complessivo del sistema;*
 - *criteri per l'adeguamento preventivo della viabilità e delle attrezzature e attività di supporto;*
 - *valutazioni di compatibilità ambientale, per verificare le opportunità di:*

- *ulteriore potenziamento delle infrastrutture per la nautica da diporto e di spazi per il charter nautico;*
 - *realizzazione di scali e attivazione di linee marittime per la navigazione di piccolo cabotaggio.*
25. *La Provincia proseguirà l'attività intrapresa per concertare la realizzazione di un sistema integrato di ippovie, sentieristica per trekking e mountain bike e ogni altra forma di mobilità legata alle pratiche per lo sport, lo svago e il tempo libero.*

Art. 34

Energia

1. **Date le caratteristiche del territorio grossetano, si ritiene che le politiche provinciali in materia di energia devono, non solo e non tanto conformarsi a obiettivi autoreferenziali di semplice bilancio energetico, quanto soprattutto configurarsi come parte integrante delle politiche territoriali complessive, con particolare riferimento ai fattori dell'identità locale e ai valori ambientali, paesaggistici, economici e sociali.**
2. **Alla provincia di Grosseto, sia per le generiche prerogative ambientali, paesaggistiche e socio-economiche, che per le specifiche potenzialità di energia rinnovabile –vuoi in termini di quantità, vuoi di qualità e varietà delle risorse–, si riconosce, da un lato, una marcata vocazione all'uso delle fonti naturali locali, dall'altro una sostanziale incompatibilità con la produzione di energia nucleare e da fonti esogene.**
3. **Il censimento, la protezione, la valorizzazione e lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sono considerati obiettivi strategici della politica territoriale e ambientale della Provincia, fin oltre i limiti definiti dalla vigente normativa di settore. Lo sviluppo delle tecnologie connesse viene ritenuto requisito essenziale ai fini dello sviluppo sostenibile e fattore imprescindibile di qualificazione dell'economia provinciale.**
4. **Alla diffusione della produzione di energie rinnovabili si attribuisce in particolare un ruolo portante nelle politiche di mantenimento del presidio territoriale e degli assetti socio-economici e culturali legati all'attività agricola, con specifico riferimento all'opportunità che tali forme di produzione possano integrare i proventi delle aziende più soggette alla congiuntura del settore e promuovere la vitalità di centri di servizi e cooperative.**
5. **Nell'ambito delle energie rinnovabili si riconosce la persistenza a livello generale di un conflitto di natura etica fra la diffusione della produzione da biomasse e il permanere di estese fasce di miseria e sottanutrizione. Il ricorso alle biomasse viene dunque incentivato solo nella misura in cui:**
 - **non interferisca con gli usi primari delle risorse per la sussistenza su scala globale;**
 - **offra dirette ricadute in termini di presidio e manutenzione ordinaria del territorio;**
 - **non comporti consumi ambientali confrontabili con l'entità del prodotto energetico;**
 - **una quota parte del plusvalore prodotto dagli impianti non connessi all'agricoltura venga comunque utilizzata per sostenere l'economia di base del terzo mondo.**
6. **Gli S.P.T. comunali, nel privilegiare lo sfruttamento delle fonti rinnovabili provvederanno a incentivare tutte le forme di produzione energetica funzionali al presidio territoriale e al mantenimento degli assetti produttivi e socio-economici del territorio rurale, nel rispetto di quanto disposto dalle Schede di Paesaggio del P.I.T..**

In quest'ottica i Comuni:

 - **definiranno le modalità di produzione e trasporto di energia in relazione alle risorse e ai caratteri del proprio territorio, con riferimento a quanto contenuto nella *Scheda 8 – Sistema Morfologico Territoriale* del presente P.T.C., per i sistemi energetici:**
 - **l'individuazione di ambiti preclusi (fatte salve le linee di prelievo da impianti esistenti) agli impianti, distinti per tipologia, e alle linee elettriche aeree di III classe (alta tensione: 132 e 320 kV), approfondendo e specificando le “griglie di ammissibilità” delle U.M.T., di cui alla *Scheda 8*;**

- dettare le caratteristiche morfologiche per la realizzazione degli impianti e delle reti ammissibili;
- definire gli ambiti in cui le linee elettriche di maggior impatto devono essere interrate, includendovi almeno gli *A.R.P.A.* e gli istituti faunistici e naturalistici.
- specificheranno, compatibilmente con le regole insediative di altra natura fornite dal presente P.T.C., criteri e soluzioni per l'orientamento degli insediamenti ai fini della più conveniente utilizzazione delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e dell'ottimizzazione del microclima.

Non saranno ritenuti coerenti gli S.P.T. in contrasto con l'obiettivo individuato dal Piano di Indirizzo Energetico Regionale per il fabbisogno energetico provinciale.

7. Ai fini di una più circostanziata articolazione delle politiche energetiche provinciali, si applicherà una duplice classificazione dei processi di produzione e consumo, sia qualitativa che quantitativa.

- In termini qualitativi si distinguono 4 diversi tipi di fonte:
 - I. Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.):
 - a) fonte eolica;
 - b) fonti idroelettriche e moto ondoso del mare;
 - c) fonti geotermiche;
 - d) fonte solare (termica e fotovoltaica);
 - e) biomasse (di fonte agricola e forestale, zootecnica, frazione organica dei rifiuti solidi urbani, biogas derivati).
 - II. Fonti Energetiche da Recupero (F.E.Re.):
 - a) frazione combustibile dei rifiuti solidi urbani ed altri rifiuti utilizzabili ai fini energetici diversa da quella di cui alla lettera Ie);
 - b) recupero di calore nelle attività produttive.
 - III. Fonti Energetiche Virtuali (F.E.V.):
 - a) miglioramento dell'efficienza energetica di apparecchiature e sistemi (mediante cogenerazione di energia elettrica e calore, innovazione tecnologica, adozione di forme gestionali innovative);
 - b) recupero di calore dai processi produttivi mediante teleriscaldamento;
 - c) risparmio energetico nel settore del trasporto e della mobilità;
 - d) risparmio energetico mediante accorgimenti costruttivi e/o insediativi.
 - IV. Fonti Energetiche Non Rinnovabili (F.E.N.R.):
 - a) metano;
 - b) petrolio e suoi derivati;
 - c) carbone e suoi derivati;
- In termini quantitativi si distinguono 2 diversi livelli di produzione:
 - A. *Impianti per autoconsumo*, dimensionati entro i limiti stabiliti dalle norme vigenti. Sono comunque considerati *per autoconsumo* tutti gli impianti fotovoltaici installati a copertura di edifici che oltrepassano gli stessi limiti dell'autoconsumo.
 - B. *Centrali elettriche*, ovvero impianti di produzione elettrica eccedenti tali limiti.

8. Con riferimento alla classificazione del precedente c. 7, fatte salve le disposizioni di ordine generale inerenti ogni forma di trasformazione del territorio, gli S.P.T., nell'attuare quanto indicato dal *Piano Energetico Provinciale*, applicheranno i criteri di seguito specificati.

- Per la produzione di energia da F.E.R.:
 - disciplinare la diffusione degli impianti applicando i criteri progettuali e localizzativi forniti dalla *Scheda 13 – Fonti Energetiche Rinnovabili*;
 - consentire ovunque, salvo che nelle *U.M.T.* eventualmente individuate dai Comuni come incompatibili a tal fine, impianti *per autoconsumo*;
 - consentire *con la procedura del P.A.P.M.A.A* la realizzazione degli impianti per attività connesse all'agricoltura secondo i criteri di cui alla *Scheda 9 - Attività agricole*;

- assoggettare la realizzazione delle *centrali*, oltre che alle disposizioni sovraordinate vigenti in materia, alle limitazioni definite dal presente Piano in relazione ai caratteri delle *U.M.T.*, utilizzando le succitate “griglie di ammissibilità” della *Scheda 8C – Griglia per le valutazioni di ammissibilità*.
 - Per lo sfruttamento delle F.E.R.:
 - sviluppare il recupero energetico dei rifiuti (IIa) secondo la metodologia definita dal *Piano Interprovinciale dei Rifiuti* anche attraverso tecnologie diverse dalla combustione (come gassificazione, pirolisi, dissociazione molecolare con torcia al plasma o altro etc.);
 - incentivare il recupero di calore (IIb) con impianti di cogenerazione nelle attività produttive industriali, artigianali e zootecniche.
 - Per lo sfruttamento delle F.E.V.:
 - incentivarne la diffusione ovunque non risulti incompatibile con il carattere e lo stato dei luoghi e dei manufatti;
 - disporre incentivi, anche in termini di premi dimensionali, per la realizzazione di edifici che perseguano prestazioni superiori alle soglie normative in termini di risparmio energetico e di produzione di energia, anche tramite la procedura di bandi pubblici.
 - Per lo sfruttamento delle F.E.N.R.:
 - sviluppare strategie di razionalizzazione, d’intesa con i diversi soggetti competenti, in un quadro di mantenimento e, ove possibile, riduzione dei livelli attuali.
9. In relazione alla specificità della *fonte eolica*, si applicherà inoltre la seguente direttiva.
- Consentire ovunque l’installazione di *micro-aerogeneratori per autoconsumo integrati negli edifici*;
 - Consentire l’installazione di *aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore non superiore ai m 12* –con l’accorgimento di privilegiare, a parità di condizioni di vento, le localizzazioni di minor impatto percettivo– al di fuori dei seguenti ambiti:
 - *A.M.T.: I. Isole; PR. Promontori; C. Coste*;
 - *U.M.T.: R10.1. Alta Valle dell’Albegna*;
 - riserve naturali e aree contigue, S.I.C., S.I.R., biotopi e *A.R.P.A.*;
 - corridoi biologici;
 - aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell’orizzonte locale);
 - ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate;

Consentire l’installazione di *aerogeneratori per autoconsumo con altezza al rotore compresa fra i 12 e i 26 metri* escludendo anche, oltre agli ambiti elencati al punto precedente, gli ambiti sensibili, come individuati dai P.S. e negli ambiti di paesaggio agrario a trama minuta (campi chiusi, sieponali, piante camporili etc.);

- Consentire l’installazione di *aerogeneratori con altezza al rotore superiore a 26 metri solo entro centrali eoliche*:
 - solo ove la loro compatibilità con il sistema paesistico sia dimostrata: in relazione al contesto di riferimento, secondo i criteri e le condizioni definite dalle succitate “griglie di ammissibilità” della *Scheda 8C* e dalle Schede di Paesaggio del P.I.T.; con esclusione oltre agli ambiti elencati ai punti precedenti:
 - *R3.1. Agro di Massa Marittima*; - R.T.1 per le sole gole tufacee e relativi pianori compresi nell’*A.M.T. dell’ Altopiano del Tufo, così come individuati dai P.S.*;
 - assi viari sovracomunali e ferrovie, con una fascia di salvaguardia pari a 150 metri;
 - ambito residenziale degli *insediamenti densi*, con una fascia di salvaguardia pari a 300 metri;
- privilegiare comunque l’ampliamento delle centrali esistenti e la concentrazione degli aerogeneratori;

10. Per quanto riguarda lo sfruttamento delle *fonti idrauliche*, ferme restando le limitazioni e i criteri di carattere generale, saranno consentiti ovunque:
- il recupero delle centrali dismesse, favorendo comunque gli impianti ad acqua fluente con bacini di modeste dimensioni;
 - il recupero dei vecchi mulini abbandonati, ai fini di una conversione energetica destinata anche per scopi turistici e di riqualificazione architettonica;
 - l’installazione di nuovi impianti, secondo le direttive di cui all’art. 10 delle presenti *Norme e della Scheda 3 – Uso e gestione della risorsa acqua*.
11. Lo sfruttamento delle *fonti geotermiche* deve garantire l’assenza di ogni rischio di esaurimento dei singoli bacini geotermici. A tal fine saranno effettuati specifici studi indirizzati al mantenimento della risorsa.
- Lo sfruttamento delle fonti geotermiche tradizionali sarà consentito solo nei due poli della geotermia (Amiata e Colline Metallifere). A tal fine si disporranno norme di tutela per mitigare l’impatto paesaggistico-ambientale degli impianti e delle reti, privilegiando tecnologie a scambiatore che limitino eventuali emissioni in atmosfera.
- Per quanto riguarda in particolare il bacino dell’Amiata, ogni forma di sfruttamento sarà subordinata alla dimostrata assenza di rischi di compromissione fisico-chimica e biologica dell’acquifero, nonché del microclima, dell’atmosfera, del suolo e delle acque superficiali, anche in ragione della ricaduta dei fumi.
- Lo sfruttamento della risorsa a bassa entalpia sarà incentivato su tutto il territorio provinciale.
12. In merito alla *fonte solare*, si distinguerà fra solare *termico* e *fotovoltaico*.
- Per la diffusione dei pannelli solari *termici* oltre le soglie previste dalla vigente normativa, si disporranno adeguati incentivi per gli interventi che vi siano soggetti.
- Per la produzione di energia da solare *fotovoltaico* si applicherà la seguente direttiva:
- in generale, incentivare:
 - la diffusione di *impianti per autoconsumo* ovunque non risulti incompatibile con il carattere e lo stato dei luoghi e dei manufatti come individuati dai piani strutturali;
 - la localizzazione di *centrali fotovoltaiche* comunque entro i seguenti ambiti:
 - *insediamenti densi*;
 - aree degradate (cave, discariche, aree bonificate etc.);
 - aree agricole di scarso valore culturale, produttivo e paesaggistico;
 - in generale, consentire la realizzazione di *centrali fotovoltaiche* e impianti connessi solo ove la loro compatibilità con il sistema paesistico sia dimostrata, in relazione al contesto di riferimento, secondo i criteri e le condizioni definite dalle succitate “griglie di ammissibilità” della *Scheda 8 C* e dalle Schede di Paesaggio del P.I.T.;
- Per le centrali anche se da attività connessa all’agricoltura, così come disciplinate nella *Scheda 9A – Criteri per lo sviluppo delle attività agricole*, punto 8, saranno comunque disincentivate nei seguenti ambiti:
- *A.M.T.: I. Isole; PR. Promontori; C. Coste*;
 - riserve naturali e aree contigue, siti di interesse naturalistico, biotopi e *A.R.P.A.*;
 - corridoi biologici;
 - aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell’orizzonte locale);
 - ambiti di tutela di monumenti, centri antichi e città murate;
 - altri ambiti sensibili, individuati dal P.S., e nei campi aperti in aree collinari.
- dovranno essere incentivate le centrali e le attività connesse quando in presenza e o in collegamento funzionale di linee elettriche compatibili esistenti:

- all'interno di ogni zona a destinazione artigianale, commerciale e di servizio, nonché per infrastrutture puntuali:
 - individuare un 10% di superficie da destinare a tal fine, localizzandola in modo da ottimizzarne il soleggiamento e la percezione visiva;
 - incentivare a predisporre la copertura dei tetti degli edifici per attività secondarie e terziarie, come definite al precedente art. 30, alla produzione di energia fotovoltaica, prevedendo nel Regolamento delle zone per insediamenti produttivi e provvedimenti convenzionali contenuti nei Piani di Lottizzazione e nelle zone per insediamenti produttivi l'obbligo della realizzazione dell'impianto in questione, vuoi da parte dello stesso Comune, vuoi da terzi interessati, privilegiando nel caso gli imprenditori agricoli;
 - nei centri agricoli produttivi e nelle aree di resede delle infrastrutture lineari:
 - incentivare la realizzazione di impianti fotovoltaici sulla copertura di edifici esistenti, consentendo ove opportuno premi dimensionali fino a un rapporto di copertura pari al 75%.
13. Per quanto riguarda lo sfruttamento delle *biomasse*, si applicheranno i seguenti criteri:
- disincentivare l'utilizzo di materiali esogeni, equiparando a tutti gli effetti gli impianti in questione agli impianti F.E.N.R.;
 - limitare nel Piano Energetico Provinciale lo sfruttamento delle biomasse entro il 30% della Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) complessiva provinciale, da sottoporre a monitoraggio, al fine di garantire la prevalenza delle produzioni agricole (70%) per scopi alimentari e di allevamento;
 - ammettere ovunque *impianti per autoconsumo*;
 - incentivare specificamente, a fini di presidio territoriale e sussistenza del tessuto socio-produttivo rurale, impianti piccoli e medi che possano sfruttare materie prime di esclusiva produzione locale anche per lo sfruttamento del biogas, ove possibile in forma cooperativa e secondo la definizione e il dimensionamento della filiera corta, come definita dalla normativa vigente;
 - subordinare le autorizzazioni per gli impianti:
 - in generale:
 - alla verifica del bilancio delle risorse idriche;
 - all'assenza di rischi per l'ingressione del cuneo salino;
 - in caso di connessione all'attività agricola (*Scheda 9 A*, punto 8):
 - al rispetto dei requisiti di connessione agricola;
 - all'utilizzo di produzioni proprie e secondo la definizione della filiera corta l'acquisizione extraazienda di un massimo del 20% di essenze colturali;
 - alla dimostrazione, tramite P.A.P.M.A.A., delle rotazioni colturali;
 - al privilegiare le colture secche rispetto alle irrigue o idrosensibili;
 - alla compatibilità rispetto ai problemi inerenti paesaggio, biodiversità, reticolo vegetazionale, piante camporili etc.;
 - subordinare le autorizzazioni energetiche prescritte, per gli impianti superiori alle soglie previste dal combinato disposto della L.R. 39/2005 e D.lgs. 387/2003, ai seguenti requisiti:
 - localizzazione nell'ambito degli *insediamenti densi* e dei *Poli di Servizio all'Agricoltura*;
 - massima prossimità alle utenze esistenti ai fini dell'utilizzo dell'energia termica prodotta, ove tecnicamente ed economicamente fattibile; approvazione di un piano del reperimento delle risorse da utilizzare per l'intero periodo di utilizzo, che attesti la sostenibilità in termini energetici e di emissioni climalteranti dell'impianto anche in relazione all'efficienza sistemica complessiva (produzione, trasporto, etc.);
 - incentivazione di uso degli impianti con cogenerazione in grado di poter soddisfare le esigenze sia di carattere elettrico che termico.
14. Per quanto riguarda le F.E.N.R., oltre a quanto altrove disposto, si applicheranno i seguenti criteri

di dettaglio:

- consentire la localizzazione degli impianti-centrali solo nell’ambito degli *insediamenti densi* e in particolare nelle *Cittadelle del Lavoro*, ad esclusione di quelle correlate alla filiera agro-alimentare e degli ambiti già interessati da rischi ad incidente rilevante;
- contenere la dimensione delle centrali di pompaggio e decompressione dei gasdotti e degli oleodotti;
- imporre nelle aree sensibili, la realizzazione di scatole di calcestruzzo armato in grado di garantire la sicurezza degli impianti di stoccaggio e trasporto idrocarburi liquidi.

15. *La Provincia predisporrà e approverà il Piano Energetico Provinciale nel quale individuerà e svilupperà le zone più vocate allo sfruttamento della fonte eolica, sia dal punto di vista dell’intensità del vento che dell’assenza di controindicazioni ambientali, e imposterà di conseguenza azioni strategiche mirate alla realizzazione di parchi eolici modello, attivando i soggetti interessati, predisponendo i termini degli accordi fra gli attori e modalità di convenzione che salvaguardino gli interessi del territorio e delle amministrazioni locali.*
16. *Il Piano Energetico fornirà un quadro coerente di informazioni, criteri e vincoli di attuazione, piani di sviluppo e programmi d’intervento per ogni tecnologia sfruttabile, con le seguenti caratteristiche minime:*
 - *la mappatura aggiornata dello stato territoriale ed economico provinciale al fine di valutare le potenzialità energetiche da fonti rinnovabili;*
 - *la determinazione di un modello di diffusione strategica delle F.E.R. in grado di valorizzare l’economia reticolare e policentrica del territorio grossetano a partire dai principali progetti di sviluppo economico della Provincia;*
 - *l’elaborazione di criteri e parametri di dettaglio per la realizzazione dei diversi impianti di produzione di energia rinnovabile coerenti con il modello territoriale del distretto rurale e comunque volti favorirne la diffusione minimizzandone l’impatto ambientale;*
 - *la definizione di criteri di efficacia/efficienza/sostenibilità delle diverse F.E.R. rispetto alle caratteristiche e necessità delle filiere socio-economiche del territorio provinciale.*
 - *l’individuazione delle migliori politiche per il risparmio energetico e il contenimento dell’inquinamento da veicoli anche mediante una rivisitazione delle politiche dei trasporti, anche attraverso la proposizione di soluzioni innovative di mobilità sostenibile;*
 - *la definizione dei criteri di congruità e coerenza del piano energetico provinciale con i principali strumenti di programmazione del territorio e l’individuazione conseguente degli interventi strategici e prioritari;*
 - *l’elaborazione di un sistema informatico a supporto della localizzazione ottima delle diverse F.E.R. sul territorio provinciale;*
17. *Il Piano Energetico Provinciale sarà elaborato e approvato seguendo la normative in materia di Valutazione Ambientale Strategica integrata e sviluppando la cooperazione con gli Enti locali, le società di produzione di energia e tutti gli altri portatori di interesse al fine di coniugare sviluppo produttivo e tutela ambientale.*
18. *Al Piano Energetico Provinciale sarà allegata una proposta di convenzione tra gli enti locali, da riferirsi a impianti eolici o di altro tipo, con lo scopo di uniformare e ottimizzare i corrispettivi per la localizzazione di tali impianti, nel rispetto della normativa in materia di appalti e di società pubbliche o partecipate da enti pubblici.*
19. *Il Piano Energetico Provinciale stabilirà gli obiettivi quantitativi (complessivi, per fonte o per tecnologia di conversione, in termini assoluti o comparati a parametri di fabbisogno locale) da raggiungere entro l’orizzonte temporale del Piano stesso, in coerenza con gli obiettivi europei*

fissati in materia.. La Provincia si impegna a perseguire tali obiettivi strategici, in cooperazione con i soggetti competenti, anche attraverso la propria azione amministrativa.

- 20. La Provincia promuoverà la realizzazione, in connessione con le attività agricole, di micro-impianti a cogenerazione e piccoli impianti a biomasse con combustibili di vario tipo, individuando nella forma giuridica degli Accordi Volontari un percorso virtuoso attraverso il quale il singolo agricoltore possa attivare il finanziamento.*
- 21. La Provincia metterà in atto un programma di incentivi commisurati alle opportunità offerte dalle leggi finanziarie nazionali, applicando i criteri specificati nella Scheda 13 – Fonti energetiche rinnovabili.*

ABBREVIAZIONI E SIGLE

A.A.T.O.	Autorità d' Ambito Territoriale Ottimale [n. 6: per l'acqua; n. 9: per i rifiuti]
A.G.S.	<i>Ambito a Gestione Speciale</i>
A.G.T.	Atto di Governo del Territorio
A.M.T.	<i>Ambito Morfologico Territoriale</i>
A.R.P.A.	<i>Ambito a Ridotto Potenziale Antropico</i>
A.R.P.A.T.	Azienda Regionale Protezione Ambiente Toscana
art., artt.	articolo, articoli
A.S.L.	Azienda Sanitaria Locale
A.T.A.	<i>Ambito a Tutela Accentuata</i>
A.T.S.	Ambiti a Tutela Specifica
c., cc.	comma, commi
C.M.L.	<i>Codice Morfologico Locale</i>
D.C.P.	Delibera Consiglio Provinciale
D.C.R.	Delibera del Consiglio Regionale
D.G.P., D.G.R.	Delibera della Giunta Provinciale, Delibera della Giunta Regionale
D.lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.O.C.	Denominazione di Origine Controllata
D.O.C.G.	Denominazione di Origine Controllata e Garantita
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
I.A.P.	Imprenditore Agricolo Professionale
L., LL.	Legge Nazionale, Leggi Nazionali
L.R., LL.RR.	Legge Regionale (toscana), Leggi Regionali (toscano)
P.I.T.	Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana
P.A.P.M.A.A	Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo-Ambientale
P.A.E.R.P.	<i>Piano delle Attività Estrattive, di Recupero delle Aree Escavate e di Riutilizzo dei Residui recuperabili della Provincia</i>
P.d.S.	Piano di Settore
pl	posto letto
P.S.	Piano Strutturale
P.T.C.	Piano Territoriale di Coordinamento
Q.C.	Quadro Conoscitivo
R.D.	Regio Decreto
R.T.A.	Residenza Turistico-Albeghiera
R.U.	Regolamento Urbanistico
R&S	Ricerca e Sviluppo
S.A.	<i>Sensibilità Ambientale</i>
S.I.C.	Sito di Interesse Comunitario
S.I.R.	Sito di Interesse Regionale
S.I.T.P.	<i>Sistema Informativo del Territorio Provinciale</i>
S.M.T.	<i>Settore Morfologico Territoriale</i>
Si.M.T.	<i>Sistema Morfologico Territoriale</i>
S.P., S.R., S.S.	Strada Provinciale, Strada Regionale, Strada Statale
S.P.T.	Strumento della Pianificazione Territoriale
U.M.T.	<i>Unità Morfologica Territoriale</i>
U.T.O.E.	Unità Territoriale Organica Elementare
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
Z.P.M.	Zone di Protezione lungo le rotte di Migrazione
Z.P.S.	Zone di Protezione Speciale
N.B.	in corsivo le dizioni caratteristiche del P.T.C.